

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 78

35° anno

30 marzo 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Parlamento europeo | |
| | <i>Interrogazioni scritte con risposta</i> | |
| 92/C 78/01 | n. 2173/90 dell'on. Salvatore Lima alla Commissione Oggetto: Effetto serra | 1 |
| 92/C 78/02 | n. 98/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Prevenzione degli incidenti domestici | 1 |
| 92/C 78/03 | n. 512/91 dell'on. Pierre Bernard-Reymond al Consiglio Oggetto: Aiuto alle federazioni nazionali del teatro non professionale | 2 |
| 92/C 78/04 | n. 588/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Reti intereuropee di telecomunicazioni | 2 |
| 92/C 78/05 | n. 625/91 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Proposta di direttiva sugli zoo | 3 |
| 92/C 78/06 | n. 709/91 dell'on. José Álvarez De Paz al Consiglio Oggetto: Politica comunitaria di integrazione degli immigranti | 3 |
| 92/C 78/07 | n. 756/91 dell'on. José Álvarez De Paz al Consiglio Oggetto: Prospettive demografiche nella CEE e future politiche dell'immigrazione | 3 |
| | Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 709/91 e 756/91 | 3 |
| 92/C 78/08 | n. 749/91 dell'on. Thomas Maher alla Commissione Oggetto: Importazione di vitelli | 4 |
| 92/C 78/09 | n. 902/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Simboli comunitari per il riciclo | 4 |

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar io (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 92/C 78/10 | n. 910/91 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Direttiva CEE sulle emissioni provenienti dai grandi impianti di combustione | 4 |
| 92/C 78/11 | n. 918/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Fondo comunitario per il finanziamento di opere di infrastrutture nei paesi poveri . . . | 5 |
| 92/C 78/12 | n. 938/91 dell'on. Marijke Van Hemeldonck al Consiglio Oggetto: Proposta di direttiva sui programmi per elaboratore — Base giuridica dell'articolo 2, paragrafo 3 | 5 |
| 92/C 78/13 | n. 1108/91 dell'on. Jacques Vernier alla Commissione Oggetto: Attuazione delle conclusioni della relazione G rondeau sul miglioramento della sicurezza stradale | 6 |
| 92/C 78/14 | n. 1143/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Processo di concentrazione nell'industria europea dell'informazione | 6 |
| 92/C 78/15 | n. 1147/91 dell'on. G rard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Catastrofe dello Haven | 7 |
| 92/C 78/16 | n. 1168/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Sdoganamento di autocarri alle frontiere interne | 8 |
| 92/C 78/17 | n. 1265/91 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Tunnel sotto la Manica | 9 |
| 92/C 78/18 | n. 1283/91 dell'on. Brigitte Langenhagen al Consiglio Oggetto: Sospensioni tariffarie autonome per le importazioni nella Comunit  europea di filetti di pesce congelato del tipo merlano dell'Alaska e merluzzo da paesi terzi | 9 |
| 92/C 78/19 | n. 1317/91 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Uffici informazioni a Vilnius, Riga e Tallin | 10 |
| 92/C 78/20 | n. 1334/91 degli on. Jos  Valverde Lopez, Ria Oomen-Ruijten e Egon Klepsch alla Commissione Oggetto: Impiego della carta a lunga durata | 10 |
| 92/C 78/21 | n. 1430/91 dell'on. Marie Jepsen al Consiglio Oggetto: Reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri: soppressione dell'obbligo di sostituzione in caso di trasferimento in un altro Stato membro | 11 |
| 92/C 78/22 | n. 1433/91 dell'on. Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Esigenza di etichettature destinate ai soggetti allergici | 11 |
| 92/C 78/23 | n. 1436/91 dell'on. Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Insediamento di imprese inquinanti in altri paesi | 12 |
| 92/C 78/24 | n. 1458/91 degli on. Annemarie Goedmakers e Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Domande per l'ottenimento di borse della Comunit  | 12 |
| 92/C 78/25 | n. 1495/91 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 76/464/CEE in relazione alle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri | 13 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 92/C 78/26 | n. 1511/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Partecipanti al forum paneuropeo degli immigrati | 13 |
| 92/C 78/27 | n. 1521/91 dell'on. Alain Pompidou al Consiglio Oggetto: Targa «europea» | 14 |
| 92/C 78/28 | n. 1531/91 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Commercio di sangue conservato | 14 |
| 92/C 78/29 | n. 1543/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Convenzione sulla protezione fisica di materiali nucleari | 14 |
| 92/C 78/30 | n. 1580/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Aiuto destinato alla tutela del Marais Poitevin | 15 |
| 92/C 78/31 | n. 1586/91 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Risposte dei funzionari della Commissione a richieste dei deputati del Parlamento europeo | 15 |
| 92/C 78/32 | n. 1592/91 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Cinture di sicurezza per automobili e possibilità di sistemare i seggiolini sul sedile posteriore | 16 |
| 92/C 78/33 | n. 1618/91 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Salvaguardia della foca monaca (<i>Monachus monachus</i>) | 16 |
| 92/C 78/34 | n. 1648/91 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Chiusura da parte della British Steel di impianti siderurgici in attivo siti in Scozia e politica comunitaria della concorrenza | 16 |
| 92/C 78/35 | n. 1659/91 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Notifica da parte degli Stati membri delle regolamentazioni tecniche da questi adottate in ottemperanza agli obblighi nei confronti della Commissione | 17 |
| 92/C 78/36 | n. 1674/91 dell'on. Louis Lauga al Consiglio Oggetto: Rispetto della legislazione sui trasporti internazionali di animali vivi | 18 |
| 92/C 78/37 | n. 1676/91 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Pesca ai delfini in Giappone | 18 |
| 92/C 78/38 | n. 1686/91 dell'on. Brian Simpson alla Commissione Oggetto: Criteri di investimento | 19 |
| 92/C 78/39 | n. 1705/91 dell'on. Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Progetto preliminare di direttiva della Commissione sui prodotti alimentari destinati ad uso dietetico dimagrante | 19 |
| 92/C 78/40 | n. 1724/91 dell'on. Alex Smith ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Contratti lavorativi dei cittadini comunitari al di fuori della Comunità | 19 |
| 92/C 78/41 | n. 1732/91 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Commercio di specie animali e vegetali protette | 20 |
| 92/C 78/42 | n. 1739/91 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Pericolosità degli scaldabagno a gas difettosi | 20 |
| 92/C 78/43 | n. 1744/91 dell'on. Elio Di Rupo al Consiglio Oggetto: Cooperazione in materia di diritto di custodia e/o di visita dei minori | 21 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 92/C 78/44 | n. 1745/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio Oggetto: Necessità di adottare una politica comune nel settore degli armamenti | 21 |
| 92/C 78/45 | n. 1751/91 dell'on. Ursula Braun-Moser al Consiglio Oggetto: Formazione professionale nel settore della medicina alternativa/omeopatia | 22 |
| 92/C 78/46 | n. 1767/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Diversificazione dell'attività agricola con funzioni non agricole | 22 |
| 92/C 78/47 | n. 1769/91 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Importazione di tonno nella CEE | 23 |
| 92/C 78/48 | n. 1776/91 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Finanziamento del MIDO per il Merseyside (UK) | 24 |
| 92/C 78/49 | n. 1846/91 dell'on. Birgit Bjørnvig alla Commissione Oggetto: Distruzione delle foreste pluviali tropicali nel Sarawak | 25 |
| 92/C 78/50 | n. 1870/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Protezione della foca monachus-monachus | 25 |
| 92/C 78/51 | n. 1885/91 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Valutazione d'impatto ambientale | 26 |
| 92/C 78/52 | n. 1921/91 dell'on. George Patterson al Consiglio Oggetto: Obiezione di coscienza in Grecia | 26 |
| 92/C 78/53 | n. 1928/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Reti transeuropee — Fondi strutturali | 27 |
| 92/C 78/54 | n. 1929/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Consultazione sulla riforma dei fondi strutturali | 27 |
| 92/C 78/55 | n. 1959/91 dell'on. Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Restituzioni alle esportazioni di carni bovine verso il Giappone | 27 |
| 92/C 78/56 | n. 1961/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Scuole guida | 27 |
| 92/C 78/57 | n. 1981/91 dell'on. Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva sul credito al consumo | 28 |
| 92/C 78/58 | n. 1992/91 dell'on. Dieter Rogalla al Consiglio Oggetto: Controlli alle frontiere interne ed esterne | 28 |
| 92/C 78/59 | n. 1994/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Lotta contro il riciclaggio di «denaro sporco» proveniente, in particolare, dal traffico di stupefacenti | 29 |
| 92/C 78/60 | n. 1998/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Fatture non richieste e moduli di ordinazione per guide commerciali ricevute dall'estero | 29 |
| 92/C 78/61 | n. 2006/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Smaltimento di rifiuti nucleari a Sellafield | 30 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 92/C 78/62 | n. 2013/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Convenzione sull'ambiente e la guerra | 31 |
| 92/C 78/63 | n. 2052/91 dell'on. Jessica Larive al Consiglio Oggetto: Donazione di organi | 31 |
| 92/C 78/64 | n. 2056/91 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Torneo di scacchi della Comunità europea | 31 |
| 92/C 78/65 | n. 2057/91 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Gioco degli scacchi | 31 |
| | Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2056/91 e 2057/91 | 32 |
| 92/C 78/66 | n. 2082/91 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Contabilità dei fondi pubblici nel Regno Unito | 32 |
| 92/C 78/67 | n. 2105/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Anomalie dello statuto di «Territorio autonomo autoamministrato» riconosciuto dalla Grecia e dalla Comunità europea al Monte Athos | 32 |
| 92/C 78/68 | n. 2107/91 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Frode a carico del bilancio comunitario | 33 |
| 92/C 78/69 | n. 2111/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Problemi dovuti alla mancata corrispondenza tra territorio comunitario e territorio geografico degli Stati membri | 33 |
| 92/C 78/70 | n. 2112/91 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Carta di agevolazione per anziani | 34 |
| 92/C 78/71 | n. 2122/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Smaltimento dei rifiuti di generi alimentari consumati a bordo degli aerei | 35 |
| 92/C 78/72 | n. 2128/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Razzismo e xenofobia | 35 |
| 92/C 78/73 | n. 2129/91 dell'on. Proinsias De Rossa al Consiglio Oggetto: Razzismo e xenofobia | 35 |
| 92/C 78/74 | n. 2134/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Esclusione sociale | 35 |
| 92/C 78/75 | n. 2138/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Trasparenza nella concessione di aiuti finanziari nell'ambito dei programmi ENVIREG | 36 |
| 92/C 78/76 | n. 2143/91 dell'on. Michael Hindley alla Commissione Oggetto: Esportazioni di articoli di maglieria da Hong Kong | 37 |
| 92/C 78/77 | n. 2145/91 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Smantellamento dell'organizzazione Topkapi e lotta contro i fornitori di manodopera turca clandestina | 37 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 92/C 78/78 | n. 2146/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Smantellamento dell'organizzazione Topkapi e lotta contro i fornitori di manodopera turca clandestina | 38 |
| 92/C 78/79 | n. 2148/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Corruzione nella Repubblica dominicana | 38 |
| 92/C 78/80 | n. 2155/91 dell'on. Carmen Díez De Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Acque di scolo di yacht e imbarcazioni da diporto | 38 |
| 92/C 78/81 | n. 2157/91 dell'on. Carmen Díez De Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Turismo nautico nel mar Mediterraneo | 39 |
| 92/C 78/82 | n. 2206/91 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Controllo di qualità delle acque sorgive | 39 |
| 92/C 78/83 | n. 2207/91 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Carta sociale | 40 |
| 92/C 78/84 | n. 2218/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Progetti INTERREG in Irlanda | 40 |
| 92/C 78/85 | n. 2225/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Monopolio televisivo negli Stati membri | 41 |
| 92/C 78/86 | n. 2233/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Accordi con gli Stati baltici | 41 |
| 92/C 78/87 | n. 2234/91 dell'on. Adriana Ceci alla Commissione Oggetto: Programma HORIZON | 41 |
| 92/C 78/88 | n. 2271/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Misure per combattere gli incendi nei boschi | 42 |
| 92/C 78/89 | n. 2308/91 dell'on. Jean Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Foro europeo dello sport | 42 |
| 92/C 78/90 | n. 2316/91 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Legge olandese sui mass media | 42 |
| 92/C 78/91 | n. 2323/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Regime di libertà provvisoria | 43 |
| 92/C 78/92 | n. 2341/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Politica nucleare nei confronti dell'Europa centrale | 43 |
| 92/C 78/93 | n. 2358/91 dell'on. David Martin al Consiglio Oggetto: Procedura elettorale per il Parlamento europeo | 44 |
| 92/C 78/94 | n. 2362/91 degli on. Sérgio Ribeiro e Francis Wurtz ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Il pericolo della designazione del Marocco alla presidenza della conferenza mondiale per i diritti dell'uomo | 44 |
| 92/C 78/95 | n. 2391/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo | 45 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 92/C 78/96 | n. 2392/91 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Intervento dei Dodici contro gli infanticidi in Brasile | 45 |
| 92/C 78/97 | n. 2399/91 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Commissione sui servizi prestati dagli istituti finanziari in Belgio | 46 |
| 92/C 78/98 | n. 2403/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Inquinamento nel Mar Egeo | 47 |
| 92/C 78/99 | n. 2417/91 dell'on. Thomas Maher alla Commissione Oggetto: Prezzi dei generi alimentari di prima necessità nei paesi dell'EFTA | 47 |
| 92/C 78/100 | n. 2419/91 dell'on. Joanna Rønn alla Commissione Oggetto: Proposta della Commissione di creazione di un'agenzia per le condizioni di lavoro ... | 48 |
| 92/C 78/101 | n. 2422/91 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Antidumping e politica di concorrenza | 48 |
| 92/C 78/102 | n. 2430/91 dell'on. Hans Peters alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE | 49 |
| 92/C 78/103 | n. 2445/91 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Ruolo politico della BEI e della BERS | 50 |
| 92/C 78/104 | n. 2514/91 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Comitato consultivo sulla politica di concorrenza | 50 |
| 92/C 78/105 | n. 2515/91 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Cittadini italiani cirolanti in Italia alla guida di veicoli immatricolati in altri paesi della Comunità | 51 |
| 92/C 78/106 | n. 2523/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Responsabilità familiari delle donne | 51 |
| 92/C 78/107 | n. 2524/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Responsabilità familiari delle donne | 51 |
| | Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2523/91 e 2524/91 | 51 |
| 92/C 78/108 | n. 2525/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Congresso sulla protezione dei boschi | 52 |
| 92/C 78/109 | n. 2526/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Rumore negli aeroporti | 52 |
| 92/C 78/110 | n. 2555/91 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio Oggetto: Stanziamenti per l'informazione e la tutela dei consumatori | 52 |
| 92/C 78/111 | n. 2645/91 degli on. Luigi Vertemati, Franco Iacono, Pierre Carniti, Nereo Laroni, Maria Magnani Noya e Vincenzo Mattina al Consiglio Oggetto: Immigrazione e razzismo | 53 |
| 92/C 78/112 | n. 2664/91 dell'on. Hugh McMahon al Consiglio Oggetto: Carta sociale | 54 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 92/C 78/113 | n. 3111/91 dell'on. Yves Verwaerde al Consiglio Oggetto: Resoconto sintetico del Consiglio «Affari sociali» del 6 novembre 1991 | 54 |
| | Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2664/91 e 3111/91 | 54 |
| 92/C 78/114 | n. 2682/91 dell'on. Gerardo Fernández-Albor al Consiglio Oggetto: Misure di clemenza a favore delle uxoricide | 54 |
| 92/C 78/115 | n. 2688/91 dell'on. Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Definizione delle angherie a danno dei nuovi arrivati quale reato | 55 |
| 92/C 78/116 | n. 2707/91 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete al Consiglio Oggetto: Importazioni nella CE di carni provenienti dagli Stati Uniti | 55 |
| 92/C 78/117 | n. 2709/91 dell'on. Martine Lehideux al Consiglio Oggetto: Diffusione dell'AIDS attraverso trasfusioni sanguigne | 55 |
| 92/C 78/118 | n. 2716/91 dell'on. Herman Verbeek al Consiglio Oggetto: Negoziati sul commercio dei prodotti agricoli e ambiente | 56 |
| 92/C 78/119 | n. 2727/91 dell'on. John Cushnahan al Consiglio Oggetto: Partecipazione finanziaria dei dipendenti | 56 |
| 92/C 78/120 | n. 2736/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritto di voto dei cittadini comunitari | 57 |
| 92/C 78/121 | n. 2789/91 dell'on. Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Mortalità tra alcolizzati e fumatori | 57 |
| 92/C 78/122 | n. 2855/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Traffico di droga di provenienza dominicana | 57 |
| 92/C 78/123 | n. 2858/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Minaccia di disastro ecologico nelle regioni costiere del Pacifico in America centrale .. | 58 |
| 92/C 78/124 | n. 3013/91 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Armonizzazione delle politiche di asilo | 59 |
| 92/C 78/125 | n. 3053/91 dell'on. Carles-Alfred Gasòliba i Böhm al Consiglio Oggetto: Inserimento della lingua catalana nel programma LINGUA | 59 |
| 92/C 78/126 | n. 3129/91 dell'on. Adrien Zeller al Consiglio Oggetto: Convenzione di Istanbul sul fallimento | 59 |

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2173/90

dell'on. Salvatore Lima (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(92/C 78/01)

Oggetto: Effetto serra

1. La Commissione è a conoscenza dei risultati dei seminari di Erice dell'agosto 1990 sull'effetto serra e del rapporto dei 300 scienziati che è stato discusso in questa occasione?

2. La Commissione è in condizione di comunicare il numero di stazioni di osservazione (e la loro ubicazione) delle sostanze principalmente responsabili dell'effetto serra (anidride carbonica, metano, biossido di azoto e clorofluorocarburi)?

3. La Commissione è disposta a partecipare e a sostenere con propri contributi il progetto di monitoraggio planetario sul quale sta attivamente lavorando un gruppo di dodici scienziati (tra cui due Nobel) guidati dal presidente del World Lab, prof. Antonino Zichichi?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(6 settembre 1991)

1. La Commissione è al corrente del seminario sull'effetto serra organizzato ad Erice, e ne considera i risultati un contributo utile ed interessante al dibattito in corso sul previsto cambiamento climatico e sulle sue conseguenze.

2. La Commissione conduce dal 1980 un programma di ricerca nel campo della climatologia ed in questo decennio ha avuto modo di operare periodici aggiornamenti dei risultati disponibili, in collaborazione con scienziati di tutto il mondo. Tra l'altro, il contributo europeo ai tre

rapporti di sintesi del gruppo intergovernativo sul cambio climatico (conferenza climatica mondiale, Ginevra 29 ottobre — 7 novembre 1990) è stato in larga misura dovuto a ricercatori impegnati nel programma di ricerca della Comunità. I dati raccolti dai ricercatori europei sono in sostanziale accordo con quelli raccolti dagli scienziati di tutto il mondo.

La maggior parte delle stazioni di osservazione distribuite per il globo fa parte dei servizi meteorologici nazionali o ne dipende. Un inventario completo potrà essere comunicato non appena disponibile.

3. Un nuovo programma di ricerca nel campo dell'ambiente è stato recentemente adottato (6 giugno 1991) dal Consiglio. Una volta pubblicato il bando relativo, il progetto di sorveglianza planetaria diretto dal prof. Zichichi potrebbe essere presentato quale proposta di ricerca in risposta a tale bando.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 98/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1991)

(92/C 78/02)

Oggetto: Prevenzione degli incidenti domestici

Come intende la Commissione progredire nel campo della prevenzione degli incidenti domestici che fanno più vittime di quelli stradali e che colpiscono un gran numero di bambini? Quali conclusioni ha tratto il sig. Jimenez-Bertran dalla sua partecipazione, a nome della Commissione, al colloquio sugli «incidenti domestici di cui sono vittime dei bambini» organizzato dal club europeo nel quadro del Medec 90?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(22 novembre 1991)

Il colloquio ricordato dall'onorevole parlamentare dimostra che aspetti diversi caratterizzano il settore della sicurezza dei consumatori.

La Commissione è consapevole del numero e della gravità degli incidenti domestici ai danni dei bambini e si impegna a risolvere i molti problemi che questi comportano.

Essa ritiene che la prevenzione di tali incidenti e, in generale, un'efficiente politica nel settore della sicurezza dei consumatori richiedono una serie di azioni e di iniziative che, secondo il caso, sono di competenza diretta degli Stati membri o della Comunità.

Tali iniziative non dovrebbero limitarsi all'adozione di misure legislative, che restano fondamentali, ma dovrebbero interessare anche l'organizzazione e l'informazione generale dei consumatori in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 512/91

dell'on. Pierre Bernard-Reymond (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(92/C 78/03)

Oggetto: Aiuto alle federazioni nazionali del teatro non professionale

Nel quadro della costruzione dell'Europa culturale del 1992, così come è stato previsto un programma in materia di audiovisivi, la Commissione non ritiene necessario che anche il teatro, e in particolare il teatro non professionale, debba evolversi verso una dimensione europea?

Tale evoluzione potrebbe essere favorita aiutando finanziariamente le federazioni nazionali e incoraggiandole a raggrupparsi in seno a una confederazione del teatro non professionale.

Risposta

(4 marzo 1992)

Nella risoluzione del 24 novembre 1991 ⁽¹⁾ sulle reti culturali europee il Consiglio e i ministri della cultura hanno convenuto «di incoraggiare le organizzazioni culturali dei rispettivi paesi a partecipare attivamente alla cooperazione non governativa a livello europeo».

Inoltre, nella risoluzione del 7 giugno 1991 ⁽²⁾ sullo sviluppo del teatro in Europa, i ministri responsabili della cultura avevano già espresso la «volontà di promuovere il

teatro in Europa e di rafforzare la dimensione europea» esaminando congiuntamente una serie di azioni nel settore in questione.

⁽¹⁾ GU n. C 314 del 5. 12. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 188 del 19. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 588/91

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(92/C 78/04)

Oggetto: Reti intereuropee di telecomunicazioni

Alla fine del 1989 con il Consiglio europeo di Strasburgo del mese di dicembre ha preso le mosse un'importante iniziativa che abbina al completamento del mercato interno e alla coesione economica e sociale la creazione di un'irrinunciabile infrastruttura di reti intereuropee, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, capaci di collegare efficacemente le regioni periferiche con il centro della Comunità.

La stessa Commissione ha già elaborato proposte e preso taluni provvedimenti in tal senso, ma nonostante i progressi compiuti non è stato ancora risolto e anzi è rimasto nel vago il problema del finanziamento delle reti di cui trattasi.

Può la Commissione chiarire le sue intenzioni al riguardo? Può essa altresì far sapere se intende mettere a disposizione per la realizzazione di un'iniziativa così meritoria nuove, sufficienti risorse comunitarie oltre a quelle già destinate al settore e alle altre provenienti dalla partecipazione dell'imprenditoria privata?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(8 gennaio 1992)

La problematica delle reti intereuropee è stata oggetto di una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo ⁽¹⁾. Tale comunicazione si trova attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo (di recente il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere). La questione del finanziamento delle reti intereuropee si trova al centro delle discussioni, restando inteso che tale finanziamento può essere assicurato da varie fonti: private, nazionali e comunitarie. Per quel che riguarda il finanziamento comunitario con mezzi di bilancio, spetterà alle autorità finanziarie della Comunità decidere sulle nuove risorse che debbono essere destinate alla realizzazione delle reti.

Nella logica della sua comunicazione la Commissione farà le proposte ordinate a questo scopo.

D'altro canto, nel quadro della conferenza intergovernativa sull'unione politica, la Commissione ha proposto di inserire nel trattato CEE un capitolo sulle reti intereuropee.

Per il momento le reti intereuropee di telecomunicazione devono essere finanziate con gli strumenti esistenti, come i programmi INSIS e CADDIA, oppure con i mezzi attualmente in discussione, come il programma specifico sui sistemi telematici di interesse generale previsto dal programma quadro di ricerca e sviluppo adottato nel 1990, che prevede un bilancio di 380 miliardi di Ecu. I fondi strutturali possono anch'essi, nel quadro dei regolamenti vigenti, offrire delle possibilità agli Stati membri per le zone ammissibili: il Fondo europeo di sviluppo regionale dovrebbe riservare più di 1 100 milioni di Ecu (previsti nei quadri comunitari di appoggio, compreso STAR) al finanziamento di infrastrutture di telecomunicazioni fra il 1989 e il 1993 nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui 345 milioni in Grecia.

A ciò si aggiungono il programma STAR e il programma TELEMATICO, anch'essi finanziati dal FESR. Questi mirano a promuovere l'utilizzazione dei servizi avanzati di telecomunicazioni nelle regioni più sfavorite della Comunità (regioni dell'obiettivo 1).

(¹) Doc. COM(90) 585 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 625/91

dell'on. Christopher Jackson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1991)
(92/C 78/05)

Oggetto: Proposta di direttiva sugli zoo

Può la Commissione spiegare come mai le proposte concernenti una direttiva sugli zoo non siano ancora state pubblicate dalla Commissione?

La Commissione sta ancora discutendo le proposte e, in caso affermativo, quando verrà pubblicato il progetto di direttiva sugli zoo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(12 settembre 1991)

La Commissione ha recentemente adottato una proposta di direttiva (¹) recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici.

(¹) Doc. COM(91) 177 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 709/91

dell'on. José Álvarez De Paz (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(19 aprile 1991)
(92/C 78/06)

Oggetto: Politica comunitaria di integrazione degli immigrati

A quali conclusioni è giunto il gruppo di esperti incaricato di studiare le politiche di integrazione degli immigrati? Esiste un calendario per l'applicazione di tale politica sul piano comunitario?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 756/91

dell'on. José Álvarez De Paz (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(23 aprile 1991)
(92/C 78/07)

Oggetto: Prospettive demografiche nella CEE e future politiche dell'immigrazione

Durante la riunione di Roma (14 e 15 dicembre 1990) la presidenza del Consiglio ha presentato una comunicazione in cui venivano sottolineati i problemi demografici, in particolare quelli derivanti dall'immigrazione dal sud del Mediterraneo e dall'Est, il calo demografico, le politiche della famiglia e la crisi generale dei regimi pensionistici, ormai obsoleti.

Può il Consiglio fornire informazioni sul contenuto specifico di tale comunicazione nonché sulle misure che pensa di adottare per ovviare a questi possibili squilibri?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte n. 709/91 e 756/91**
(17 febbraio 1992)

Nella sessione di Strasburgo il Consiglio europeo ha chiesto che sia elaborato un inventario delle posizioni nazionali in materia di immigrazione per preparare una discussione su questo argomento durante il Consiglio «Affari generali». Tale discussione si è svolta il 4 dicembre 1990.

Nella sessione di Roma del dicembre 1990 il Consiglio europeo ha preso conoscenza delle relazioni sull'immigrazione ed ha chiesto al Consiglio «Affari generali» e alla Commissione di esaminare le misure e le azioni più appropriate in materia di assistenza ai paesi di emigrazione, di condizioni di accesso e di sostegno all'integrazione so-

ciale, tenuto conto in particolare della necessità di una politica armonizzata sul diritto d'asilo.

Infine, il Consiglio europeo di Maastricht ha preso atto delle relazioni in materia di immigrazione e di asilo elaborati, su sua richiesta, dai ministri responsabili dell'immigrazione. Esso ritiene che tali relazioni costituiscano una base adeguata per le misure da adottare in questo campo.

Il Consiglio europeo ha espresso il suo accordo sul programma di lavoro e sulle scadenze previsti invitando i ministri responsabili dell'immigrazione a metterli in atto.

Il progetto di trattato sull'Unione politica approvato dal Consiglio europeo di Maastricht contiene, tra l'altro, disposizioni che consentono di trasferire alcuni punti della cooperazione intergovernativa alla competenza comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 749/91

dell'on. Thomas Maher (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1991)

(92/C 78/08)

Oggetto: Importazione di vitelli

Può la Commissione far sapere quanti vitelli, di età non superiore ai due mesi, sono stati importati nella Comunità negli scorsi 18 mesi, cioè a partire dall'ottobre 1989?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1991)

La classificazione doganale, basata sul sistema armonizzato, distingue i vitelli dagli animali adulti in base al loro peso (inferiore o uguale a 220 kg oppure superiore a 220 kg). Per tale motivo la Commissione non dispone di informazioni specifiche relative all'età dei vitelli al momento dell'importazione nella Comunità.

Prendendo però in considerazione i flussi commerciali esistenti in questo settore, come pure il criterio del peso medio di tali animali, le stime relative all'importazione di vitelli con un peso massimo di 60 kg circa sono le seguenti:

| | |
|--------------------------|---------------|
| ottobre — dicembre 1989: | 53 000 capi, |
| gennaio — dicembre 1990: | 850 000 capi, |
| gennaio — marzo 1991: | 200 768 capi. |

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 902/91

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 maggio 1991)

(92/C 78/09)

Oggetto: Simboli comunitari per il riciclo

È disposta la Commissione ad introdurre a livello comunitario un sistema di etichettatura che fornisca ai consumatori informazioni sulla riciclabilità dei prodotti e sul modo corretto di trattarne l'imballaggio, al fine di incrementare il riciclo dei materiali nella Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 novembre 1991)

Nel febbraio 1991 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica.

I prodotti presi in considerazione per tale assegnazione saranno valutati secondo l'approccio «dalla culla alla tomba» imponendo eventualmente tra i criteri da soddisfare la possibilità di riciclaggio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 910/91

dell'on. Caroline Jackson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(92/C 78/10)

Oggetto: Direttiva CEE sulle emissioni provenienti dai grandi impianti di combustione

L'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 88/609/CEE⁽¹⁾ stabilisce che gli Stati membri debbono elaborare programmi concernenti la progressiva riduzione delle emissioni annuali totali dai grandi impianti di combustione entro il 1° luglio 1990. Tali programmi devono prevedere il calendario e le misure di attuazione. L'articolo 16 stabilisce che gli Stati membri devono informare la Commissione in merito a tali programmi entro il 31 dicembre 1990.

Può la Commissione comunicare quali Stati membri non hanno fornito le informazioni previste in merito ai loro programmi entro il 31 dicembre 1990? Quali sono gli Stati membri che ancora non hanno informato la Commissione in merito a tali programmi⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(27 novembre 1991)

La Germania, la Francia, il Portogallo, i Paesi Bassi e la Danimarca hanno inviato alla Commissione prima del 31 dicembre 1990 i programmi per la riduzione delle emissioni totali annue dei grandi impianti di combustione. Prima della scadenza il Regno Unito ha presentato alla Commissione il suo progetto di programma.

Il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Italia, la Spagna e la Grecia non hanno ancora inviato i loro programmi alla Commissione.

Il Belgio ha inoltrato domanda per una proroga che è stata concessa dalla Commissione.

Constatata l'esiguità delle risorse finanziarie a favore delle grandi reti di comunicazione e delle incertezze che tale situazione comporta direttamente per la Comunità, un gruppo di esperti indipendenti, presieduto congiuntamente dalla sig.ra Smit-Kroes e dal sig. Pisani, ha presentato alla Commissione le sue conclusioni, favorevoli alla creazione di tale fondo.

La Commissione renderà nota la sua posizione su tale proposta in occasione della pubblicazione di un libro bianco sulla politica comune dei trasporti, prevista per la fine del 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 918/91

**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(15 maggio 1991)

(92/C 78/11)

Oggetto: Fondo comunitario per il finanziamento di opere di infrastrutture nei paesi poveri

La decisione del governo spagnolo di non adottare, fino al 1992, alcuna decisione in merito alla linea ferroviaria spagnola che si collegherà per prima con la frontiera francese, e pertanto con il TGV europeo, solleva nuovamente l'interrogativo se la Comunità europea adotterà per tale anno la proposta di creare un fondo specifico per finanziare le grandi opere di infrastruttura di interesse europeo nei paesi più poveri della Comunità.

La disparità di criteri a tale riguardo tra paesi poveri e paesi ricchi fa dubitare i governi interessati circa la programmazione delle suddette opere di infrastruttura, restando sempre in attesa che la Comunità europea si decida a creare tale fondo.

La Commissione può indicare qual'è la propria posizione in merito alla creazione del fondo comunitario di cui sopra? Può esercitare pressioni affinché la nostra Comunità risponda, nell'uno o nell'altro senso, entro l'esercizio 1992?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1991)

La creazione di un fondo specifico per il finanziamento delle grandi infrastrutture di trasporto di interesse europeo rientra tra i progetti che la Commissione sta valutando ai fini dello sviluppo della politica dei trasporti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 938/91

**dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)
al Consiglio delle Comunità europee**

(15 maggio 1991)

(92/C 78/12)

Oggetto: Proposta di direttiva sui programmi per elaboratore — Base giuridica dell'articolo 2, paragrafo 3

La succitata proposta di direttiva (COM(90) 509 def.)⁽¹⁾ ha come base giuridica l'articolo 100 A del trattato CEE.

Orbene, all'articolo 2, paragrafo 3 della proposta di direttiva figura una disposizione per la quale sembra essere applicabile l'articolo 100 A2.

1. Ritiene il Consiglio che l'articolo 100 A2 si applichi all'articolo 2, paragrafo 3 di tale proposta di direttiva?
2. In caso di risposta positiva alla domanda numero 1, quale conclusione trae allora il Consiglio circa la maggioranza (qualificata/all'unanimità) con la quale tale proposta di direttiva deve essere approvata?
3. In termini generali, qualora in una proposta di direttiva figurino delle disposizioni che rientrano sia nel campo di applicazione dell'articolo 100 A 1 che dell'articolo 100 A 2, a quale maggioranza occorre approvare la proposta di direttiva considerata? È sufficiente in tal caso una semplice menzione dell'articolo 100 A quale base giuridica e non occorre fornire ulteriori specificazioni in materia?

⁽¹⁾ GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 22.

Risposta

(4 marzo 1992)

1 e 2. Il Consiglio ritiene che alla direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, da esso adottata il 14 maggio 1991⁽¹⁾, non si applichi l'eccezione di cui all'articolo 100 A, paragrafo 2 del trattato. A giusto titolo tale direttiva è stata infatti adottata in base all'articolo 100 A.

2. Ogni proposta di direttiva sottoposta al Consiglio deve essere esaminata, caso per caso, secondo il suo obiettivo e il suo contenuto, per determinare, conformemente alle disposizioni del trattato e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, su quale base giuridica essa debba essere adottata.

(¹) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1108/91

dell'on. Jacques Vernier (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 78/13)

Oggetto: Attuazione delle conclusioni della relazione Gèrondeau sul miglioramento della sicurezza stradale

Ogni anno gli incidenti stradali provocano nella Comunità un'autentica ecatombe: 50 000 morti e più di un milione e mezzo di feriti. Le perdite economiche che ne derivano sono valutate 70 miliardi di Ecu.

Una relazione che un comitato di esperti presieduto dal sig. Gèrondeau ha recentemente elaborato su richiesta della Commissione auspica l'adozione di varie misure che, secondo gli autori, potrebbero permettere entro il 2000 una diminuzione del 20-30% del numero di morti e di feriti gravi.

Fra le misure previste figurano l'estensione dei limiti di velocità a tutte le vie di circolazione, la limitazione del tasso alcolometrico a 0,5 g/l, l'installazione di taluni accessori su tutti i veicoli ai fini della sicurezza e, più in generale, l'incremento quanto più possibile intenso degli scambi di esperienze tra le autorità nazionali.

Può la Commissione:

1. Presentare un programma per l'attuazione delle conclusioni di tale relazione?
2. Impegnarsi quindi a tenere regolarmente informato il Parlamento dello stato d'avanzamento dei lavori?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(26 settembre 1991)

1. La relazione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare è uno studio che la Commissione ha fatto realizzare e che rappresenta la base di una nuova strategia e di un programma per l'elaborazione della politica europea in materia di sicurezza stradale.

2. La Commissione intende esaminare accuratamente la relazione, costituendo eventualmente un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, per definire gli obiettivi e le modalità di esecuzione di tale programma.

I risultati dei lavori dovrebbero essere esposti in una relazione al Consiglio entro l'anno in corso.

L'onorevole parlamentare può essere certo che il Parlamento sarà debitamente informato sulle conclusioni dei lavori e sull'eventuale relazione, che saranno sottoposte al suo esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1143/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(92/C 78/14)

Oggetto: Processo di concentrazione nell'industria europea dell'informazione

Il colloquio organizzato dal Parlamento europeo su una strategia europea nel campo dei componenti industriali ha messo nuovamente in evidenza una realtà duplice: da un lato, la mancanza di dimensioni adeguate dell'industria europea dell'informazione e, dall'altro, l'assenza di un sostegno alla politica comunitaria di R&S da parte di un'eventuale politica industriale comunitaria.

Il vicepresidente della Commissione, sig. Pandolfi, si è rallegrato che si parli finalmente di un'unica impresa europea per la produzione di semiconduttori (*Le Monde*, 25 aprile 1991) e il ministro francese Paul Quilès insiste sulla creazione di un'agenzia europea per l'elettronica (*Le Monde*, 26 aprile 1991). Pochi giorni dopo il Consiglio mette a punto misure per rafforzare gli accordi di cooperazione tra le principali imprese europee del settore.

La Commissione può far sapere se ci troviamo di fronte ad un rafforzamento della cooperazione o, invece, ad un processo di concentrazione? In ogni caso, quale ruolo è riservato agli azionisti e ai poteri pubblici in questi processi miranti a raggiungere una massa critica affinché l'Europa possa competere efficacemente a livello mondiale? Infine, la Commissione ritiene che l'industria europea dell'informazione debba trovarsi in mani prevalentemente private dopo un processo di concentrazione?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(30 settembre 1991)

A livello mondiale l'industria dell'elettronica e in particolare il settore dei semiconduttori stanno attraversando

rapidi e profondi cambiamenti strutturali, che inducono un aumento generalizzato del grado di concentrazione del mercato. Secondo la EIC (Electronics International Corporation), nel 1990 il 35 % della produzione mondiale di semiconduttori si è concentrata in cinque imprese. In segmenti di mercato più specifici, la percentuale di concentrazione è ancora più elevata (il 65 % della produzione complessiva di DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) si è concentrato in cinque imprese e il 54 % della produzione di ASIC (circuiti integrati destinati ad applicazioni specifiche) in sole quattro imprese ⁽¹⁾). La combinazione di due fattori — da un lato, i più intensi sforzi di R&S, dall'altro, le previsioni sul sempre più breve ciclo di vita di ciascuna nuova generazione di semiconduttori — ha prodotto un aumento di quella che è considerata la dimensione ottimale minima degli impianti.

Tutti concordano ora sul fatto che la soglia oltre la quale l'attività commerciale nell'industria dei semiconduttori risulta remunerativa sia dell'ordine del 5 % del mercato mondiale. In questi mercati la concorrenza sul piano tecnologico ed economico rende necessaria la confluenza di svariate specializzazioni tecnologiche e del relativo know-how, come pure di una minima quota di mercato in grado di coprire i rischi e i costi derivanti dalla ricerca. È difficile che tutti questi elementi siano contemporaneamente presenti in un'unica impresa: di conseguenza le imprese stanno ricorrendo in misura crescente a varie forme di alleanze strategiche.

Per tentare di ovviare a questo genere di difficoltà nel settore della R&S, la Comunità europea ha adottato, laddove appropriato, un approccio cooperativo, ferma restando la necessità di non eliminare un'efficace concorrenza. Nel caso dell'iniziativa specifica citata dall'onorevole parlamentare la comunità europea intende fornire, come nelle occasioni passate, l'impulso e il contesto favorevole alla cooperazione necessaria a favorire il successo di tale iniziativa privata europea.

La Comunità ha sempre evitato con cura di interferire con le iniziative private quale quella citata nell'interrogazione. Di conseguenza la Comunità si sforzerà sempre di lasciare ai promotori privati della suddetta iniziativa il ruolo chiave nella gestione del progetto.

Il ruolo della Comunità e delle autorità pubbliche nazionali si limiterà alla difesa dell'interesse comunitario, per quanto concerne la politica tecnologica e la politica della concorrenza. Da un lato la Commissione fungerà da catalizzatore (ad esempio, nella definizione delle norme), fornendo il necessario contesto istituzionale e l'appoggio capace di garantire il successo di tale iniziativa privata, che potrebbe migliorare sensibilmente la competitività dell'industria dell'elettronica. Dall'altro lato, la Commissione e le autorità pubbliche interessate debbono assicurare il rispetto di tutte le norme a tutela della concorrenza nel mercato unico.

In merito a questo ultimo punto è necessario ricordare che la Commissione ha compiuto sforzi rilevanti al fine di aumentare il livello di certezza del diritto in merito a tutte le iniziative di tale tipo. Al nuovo regolamento (CEE)

n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽²⁾, si è aggiunta una comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione (90/C203/06). Unitamente al regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione ⁽³⁾, che prevede l'esenzione dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, i testi normativi citati definiscono con chiarezza i limiti delle forme di cooperazione che sono compatibili con il mercato comune, eliminando quindi ogni eventuale incertezza del diritto in materia.

A tale riguardo la posizione della Commissione europea è stata sempre definita con chiarezza nei trattati che istituiscono le Comunità europee. L'articolo 222 del trattato CEE recita: «Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Pertanto la Commissione è tenuta ad assumere una posizione di neutralità nei confronti della proprietà pubblica o privata delle imprese e non può discriminare in tal senso.

È chiaro che la Commissione è assolutamente neutrale per quanto concerne la forma di proprietà che tale impresa vorrà scegliere. Inoltre è indubbio che la neutralità della Commissione si applica anche a settori quali la protezione della concorrenza di mercato tramite l'applicazione delle regole della concorrenza, sia per quanto concerne le imprese private sia per quanto concerne gli aiuti governativi. L'attuale e passata prassi di applicazione di tale principio di neutralità da parte della Commissione esclude qualsiasi dubbio in merito all'impegno della Commissione in tal senso.

⁽¹⁾ Cifre OCSE per il 1987 e il 1988.

⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 53 del 22. 2. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1147/91

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 78/15)

Oggetto: Catastrofe dello Haven

Ignorando le rassicuranti dichiarazioni delle autorità francesi, lo strato di idrocarburi proveniente dalla petroliera Haven ha finito per toccare talune coste e isole del sud della Francia, fra cui il celebre parco nazionale di Port-Cros.

Vista la situazione la Commissione può far sapere:

1. Se ritiene che le misure prese dagli Stati membri interessati siano state oculate e soddisfacenti, visto che c'è chi ha ritenuto, ad esempio, che l'attuazione del piano

POLMAR da parte delle autorità francesi sia stata più che tardiva;

2. Se a suo parere la presenza di un doppio scafo avrebbe consentito di evitare il disastro;
3. Infine, considerando i principali fattori di rischio delle catastrofi marittime, se non sia il caso di intensificare gli sforzi in materia di prevenzione, ad esempio imponendo un limite dei tonnellaggi trasportati, onde garantire una maggiore maneggevolezza delle navi, oppure rafforzando la sicurezza delle rotte, le quali troppo spesso privilegiano esclusivamente la redditività economica?

In caso affermativo, quali iniziative conta di prendere la Commissione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1991)

In Europa è stato generalmente riconosciuto che l'iniziativa italiana di avvicinare alla costa la petroliera Haven ha consentito di controllare la situazione e di farla evolvere positivamente.

L'attuazione del piano «POLMAR» è una decisione di competenza delle autorità francesi. A tale riguardo, tuttavia, i governi francese e italiano hanno instaurato una buona collaborazione.

Attualmente le operazioni non sono ancora terminate. Pertanto, in mancanza di un'analisi dell'incidente, non è ancora possibile dare delle risposte precise.

Sebbene l'inchiesta sull'incidente della petroliera Haven sia tuttora in corso, il fatto che siano state accertate delle esplosioni non è un elemento sufficiente per sostenere che le conseguenze sarebbero state meno gravi, o si sarebbero addirittura potute evitare, qualora la nave fosse stata dotata di un doppio scafo.

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare e concorda sulla necessità di intensificare gli sforzi in materia di prevenzione. L'organizzazione del traffico marittimo, l'utilizzazione del sistema VTS ed altre misure preventive sono allo studio dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ai cui lavori partecipa anche la Commissione.

Dal canto suo la Commissione sta esaminando, in base ai risultati raggiunti in seno all'OMI, la possibilità di adottare proprie iniziative a livello comunitario. Questi temi saranno trattati nella comunicazione che la Commissione intende sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo all'inizio del 1992 sulla politica comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1168/91

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 78/16)

Oggetto: Sdoganamento di autocarri alle frontiere interne

1. Condivide la Commissione la mia opinione secondo cui ad essa incombe l'applicazione dei trattati anche per quanto riguarda l'unione doganale, fondamento della Comunità?

2. Condivide la Commissione la mia opinione secondo cui le condizioni, ad esempio al confine tedesco/olandese, (mi limito alla situazione di lunedì 29 aprile 1991 e giovedì 2 maggio 1991 al confine Venlo/autostrada presso Niederdorf) per quanto riguarda le code chilometriche di autocarri provenienti dai Paesi Bassi e diretti nella Repubblica federale, sono assolutamente inammissibili e arrecano danni gravi e imprevisi al commercio a causa di eccessivi tempi di attesa?

3. È la Commissione disposta a risarcire i danni subiti da tali spedizionieri e vettori a seguito delle inammissibili condizioni di cui al precedente punto 2?

4. In quale misura può la Commissione parlare di un'unione doganale e di un futuro mercato interno quando evidentemente (per mancanza di iniziativa della Commissione e per mancanza di cooperazione fra gli Stati membri interessati) non viene neanche risolta l'esigenza minima della definizione di orari di apertura degli uffici doganali nelle festività che cadono in giorni diversi ma ravvicinati?

5. Cosa intende fare la Commissione per eliminare questa situazione entro termini che impediscano il ripetersi di tale fenomeno nell'anno in corso e in quelli successivi?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

1 e 2. La Commissione condivide effettivamente il parere secondo cui l'esistenza di code alle frontiere interne della Comunità arrechi un grave pregiudizio ai principi dell'Atto unico, segnatamente in materia di libera circolazione delle merci.

3. Nell'ambito del suo ruolo e delle responsabilità che le sono conferite, particolarmente in vista della realizzazione del mercato interno, essa ritiene che, nel caso di specie, non sia prevedibile un risarcimento.

4 e 5. La Commissione pensa che il problema debba essere risolto globalmente, sul piano normativo.

La Comunità ha già preso una serie di disposizioni in campo doganale e sanitario per facilitare, ovvero sopprimere, tali controlli, in particolare con la semplificazione delle procedure e dei documenti amministrativi per il passaggio alle frontiere e il transito.

Tuttavia i problemi denunciati dall'onorevole parlamentare dimostrano soprattutto che l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne è subordinata alla soppressione dei mezzi di controllo.

La Commissione continua ad adoperarsi in tal senso, il che implicherà necessariamente una ristrutturazione delle mansioni del personale delle dogane e della polizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1265/91

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1991)

(92/C 78/17)

Oggetto: Tunnel sotto la Manica

È il commissario competente disposto ad annettere la necessaria attenzione ai 14 quesiti sottopostigli venerdì 3 maggio, tramite i canali competenti, in ordine alle eventuali frodi relative alla composizione della malta di calcestruzzo utilizzata per i manufatti del tunnel sotto la Manica sulla costa francese, con riferimento all'aggiunta di rifiuti più o meno tossici oltre che di cospicui quantitativi di ceneri volatili impiegate nella composizione di detta malta, il che potrebbe comportare gravi conseguenze, a scadenza ravvicinata, sia per l'ambiente sia per gli utenti del tunnel?

È egli disposto a rispondere singolarmente a tutti i 14 quesiti e a sottoporre all'esame dei suoi servizi l'apposito dossier?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 settembre 1991)

L'onorevole parlamentare ha sollevato delle questioni relative alla composizione della malta utilizzata nella costruzione del tunnel sotto la Manica. La Commissione ha esaminato attentamente le varie questioni e non le risulta chiaramente in qual modo non siano state rispettate le disposizioni comunitarie. Alle autorità francesi sono state chieste ulteriori informazioni in merito all'uso di rifiuti nei materiali da costruzione. Una risposta dettagliata sarà comunicata direttamente all'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1283/91

dell'on. Brigitte Langenhagen (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(14 giugno 1991)

(92/C 78/18)

Oggetto: Sospensioni tariffarie autonome per le importazioni nella Comunità europea di filetti di pesce congelato del tipo merlano dell'Alaska e merluzzo da paesi terzi

1. Può il Consiglio far sapere se le importazioni a tariffa doganale agevolata di filetti di pesce congelato del tipo merlano dell'Alaska e merluzzo da paesi terzi hanno avuto ripercussioni negative sulla domanda di pesce bianco sbarcato nella CE da pescatori comunitari?

2. È a conoscenza il Consiglio di effetti negativi sull'evoluzione del reddito dei pescatori comunitari a seguito della concessione di una tariffa preferenziale dall'importazione dei suddetti tipi di pesce?

3. Le sospensioni tariffarie per il merlano dell'Alaska e per il merluzzo sono deliberate ogni anno dal Consiglio su proposta della Commissione.

Perché le sospensioni tariffarie per i due suddetti tipi di pesce, non offerti da pescatori comunitari, pur essendo importanti materie prime per le imprese comunitarie di trasformazione di pesce surgelato,

- a) sono aperte solo il 1° aprile di ogni anno, e
- b) non si applica del tutto il dazio nullo?

Risposta

(18 febbraio 1992)

1 e 2. Il Consiglio non dispone di elementi che gli consentano di effettuare la valutazione desiderata dall'onorevole parlamentare.

3. La sospensione dei dazi sui filetti congelati di merlano dell'Alaska e di nasello viene decisa ogni anno contemporaneamente all'apertura dei vari contingenti autonomi di prodotti della pesca (riguardanti tra l'altro alcuni tipi di pesce bianco quali il merluzzo bianco, l'eglefino, il merluzzo carbonaro).

Conformemente alle decisioni sinora adottate dal Consiglio, tutte queste misure si applicano a partire dal 1° aprile di ogni anno al fine di non compromettere gli interessi dei pescatori comunitari per i quali il primo trimestre dell'anno è di capitale importanza per la campagna della pesca.

Il Consiglio ha seguito la proposta della Commissione che raccomanda di adottare per tutte le misure in questione aliquote tariffarie parziali anziché procedere ad una sospensione totale e questo per mantenere un equilibrio tra

gli interessi dei trasformatori e dei produttori comunitari di prodotti della pesca (applicazione del principio della preferenza comunitaria).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1317/91

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1991)

(92/C 78/19)

Oggetto: Uffici informazioni a Vilnius, Riga e Tallin

Il 15 febbraio 1991 il presidente Havel ha annunciato l'apertura di un ufficio informazioni cecoslovacco a Vilnius (*Le Monde*, 17 febbraio 1991).

È disposta la Commissione ad aprire uffici analoghi nelle capitali dei tre Stati baltici?

Risposta data dal sig. Andriessen

in nome della Commissione

(25 novembre 1991)

Dopo il recente riconoscimento dell'indipendenza degli Stati baltici, la Commissione sta esaminando la possibilità di aprire una delegazione in questi nuovi Stati indipendenti. A titolo di soluzione temporanea, e per esigenze di bilancio, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di affidare ad una delegazione CE già esistente anche la responsabilità dei rapporti con questi paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1334/91

degli on. José Valverde Lopez, Ria Oomen-Ruijten e Egon Klepsch (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1991)

(92/C 78/20)

Oggetto: Impiego della carta a lunga durata

Un terzo dei libri delle nostre biblioteche più importanti sta andando in rovina. Libri la cui stampa risale a solo cinquant'anni fa incominciano a mostrare gravi segni di deterioramento nelle normali condizioni di archivio. Questo fenomeno dipende dal fatto che per la stampa è stata impiegata carta acida, ciò che è all'origine di un processo di autodistruzione. Esistono però tipi di carta a lunga durata che garantiscono una lunghissima conservazione. Occorre disciplinare questa materia a livello inter-

nazionale o europeo. È altresì necessario avviare una campagna di sensibilizzazione del pubblico, in collaborazione con tutti gli operatori del settore. I consumatori devono poter riconoscere la qualità della carta su cui sono stampati i libri che acquistano. I libri stampati su carta a lunga durata vanno etichettati in modo adeguato e va introdotto un contrassegno che certifichi l'impiego di carta a lunga durata.

Quali misure sta adottando la Commissione europea per preparare il progetto ISO TC 46?

Quali iniziative ha allo studio per stimolare l'offerta e la domanda di carta a lunga durata?

Intende avviare una campagna di informazione dei consumatori sulla carta a lunga durata?

Ha in progetto iniziative esemplari come, ad esempio, la pubblicazione, con questo tipo di carta a lunga durata, di testi ufficiali, al fine di conservarli quali documenti storici negli archivi e nelle biblioteche?

Risposta data dal sig. Van Miert

in nome della Commissione

(11 ottobre 1991)

Gli onorevoli parlamentari sono pregati di riferirsi alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. 612/91 ⁽¹⁾.

Nella sua comunicazione sul libro e la lettura ⁽²⁾ la Commissione, conscia dei problemi dovuti all'uso di carta acida, ha auspicato il lancio di una campagna di sensibilizzazione. Un'azione in merito è stata adottata dal Consiglio degli affari culturali nella risoluzione del 18 maggio 1989 relativa alla promozione del libro e della lettura ⁽³⁾.

Inoltre la Commissione segue, come osservatore, i lavori intrapresi dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per definire una norma europea relativa alla resistenza della carta e del cartone (CEN/TC 172).

Nell'elaborare la suddetta norma europea si tiene conto dei lavori svolti dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). La Commissione sostiene pienamente i lavori intrapresi dal CEN ed auspica che tali norme siano definite in tempi rapidi.

Per quanto riguarda il ruolo della Commissione nella preparazione del progetto ISO TC 46, si ricorda che la Commissione invia alcuni osservatori che assistono alle riunioni del comitato «Informazione e biblioteca», i quali possono dare un contributo tecnico anche alle riunioni del gruppo di lavoro «Protocollo di comunicazione nel campo delle biblioteche».

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 4. 10. 1991.

⁽²⁾ Doc. COM(89) 258 def.

⁽³⁾ GU n. C 183 del 20. 7. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1430/91

dell'on. Marie Jepsen (ED)
al Consiglio delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 78/21)

Oggetto: Reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri: soppressione dell'obbligo di sostituzione in caso di trasferimento in un altro Stato membro

Come è noto, la prima direttiva del Consiglio relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (80/1263/CEE) ⁽¹⁾ prevede solo l'introduzione di un modello comunitario di patente di guida nonché la sostituzione della patente dei titolari che trasferiscano la loro residenza normale da uno Stato membro a un altro.

Tuttavia, con l'introduzione della patente di guida comunitaria a norma di tale direttiva, l'opinione pubblica ha avuto l'impressione che le patenti nazionali rilasciate dagli Stati membri sarebbero state senz'altro riconosciute in tutti i paesi della Comunità senza obbligo di sostituzione per il titolare. Questa impressione è stata ulteriormente rafforzata dopo il lancio degli obiettivi comunitari sulla creazione di un' «Europa dei cittadini» e di un' «Europa senza frontiere». Di conseguenza sia la Commissione che il Parlamento europeo hanno spesso ricevuto appelli di cittadini comunitari delusi che si meravigliavano perché l'obbligo di sostituzione delle patenti di guida dei loro paesi continuava a rimanere in vigore in caso di trasferimento in un altro Stato membro della Comunità.

Con l'attuazione dell'ultima proposta di direttiva della Commissione relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (COM(88) 705 def.) sarà finalmente soppresso l'obbligo di sostituzione in caso di trasferimento da uno Stato membro della Comunità a un altro. Molti indizi però denotano che il Consiglio — ufficialmente per motivi tecnici — intende attuare tale direttiva solo nel secondo lustro del presente decennio.

Considerando l'irritazione suscitata dall'obbligo di sostituzione contemplato dalle norme vigenti presso i cittadini comunitari, che fin d'ora considerano come un diritto acquisito il concetto di libero stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori, può il Consiglio assicurare, in ordine all'approvazione della proposta COM(88) 705 def., che la data di entrata in vigore della direttiva verrà considerevolmente anticipata, magari il più vicino possibile a quella del 1° gennaio 1993?

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Risposta

(4 marzo 1992)

1. La nuova direttiva relativa alla patente di guida, alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, è stata effettivamente adottata dal Consiglio il 29 luglio 1991: si tratta della direttiva 91/439/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio.

Gli articoli 12 e 13 prevedono che la direttiva in questione entri in vigore alla data del 1° luglio 1996 e contemporaneamente sia abrogata la prima direttiva 80/1263/CEE relativa alle patenti di guida.

2. Nel corso dei lavori degli organi del Consiglio, gli Stati membri hanno riconosciuto l'importanza, sottolineata dall'onorevole parlamentare, di questa direttiva nel quadro non solo della politica dei trasporti, ma anche dell'«Europa dei cittadini» e della libera circolazione delle persone all'interno della Comunità. La soppressione dell'obbligo di sostituire la patente, in caso di trasferimento della residenza da uno Stato membro all'altro, costituisce un importante passo avanti in tal senso.

3. La soppressione dell'obbligo di sostituire la patente di guida non è tuttavia l'unico aspetto importante della direttiva: quest'ultima prevede infatti una serie di altre norme che modificano sensibilmente il regime della direttiva 80/1263/CEE. Di conseguenza gli Stati membri hanno posto in rilievo l'esigenza di disporre di un lasso di tempo sufficiente per adeguare le normative nazionali alle nuove disposizioni. Il Consiglio ritiene pertanto che quella del 1° luglio 1996 sia la data appropriata per l'entrata in vigore della nuova direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1433/91

dell'on. Freddy Blak (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 78/22)

Oggetto: Esigenza di etichettature destinate ai soggetti allergici

Molte persone soffrono di allergie verso taluni prodotti alimentari o additivi. È quindi importante che i soggetti allergici possano conoscere esattamente il contenuto di un dato prodotto.

Può pertanto la Commissione illustrare le iniziative da essa prese riguardo al marchio/etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari affinché si possano chiaramente individuare non solo gli additivi, ma anche gli altri componenti che si trovano nei prodotti commestibili trasformati?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(27 novembre 1991)

La direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 ⁽¹⁾ relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE ⁽²⁾ — e più in particolare i suoi articoli 3 e 6 — rende obbligatoria la menzione dell'elenco degli ingredienti sull'etichettatura di detti prodotti.

L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, compresi gli additivi e quindi i dolcificanti. Questi devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dalla denominazione specifica o dal numero CEE.

I consulenti scientifici della Commissione reputano che tutte queste informazioni, indicate in modo chiaro e leggibile sull'etichettatura dei prodotti alimentari, siano sufficienti a permettere a soggetti allergici di scegliere i prodotti in maniera oculata.

Un progetto di modifica della direttiva 79/112/CEE, attualmente in preparazione, è destinato a migliorare ulteriormente queste informazioni in quanto si prevede di rendere obbligatorio l'elenco degli ingredienti sull'etichettatura delle bevande alcolizzate. Si prevede inoltre che i prodotti costituiti da un solo ingrediente saranno esonerati dal far figurare il suddetto elenco soltanto se il nome di questo ingrediente compare già nella denominazione di vendita o se questa permette di identificarlo in modo chiaro.

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

(²) GU n. L 42 del 16. 2. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1436/91

dell'on. Freddy Blak (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(12 luglio 1991)

(92/C 78/23)

Oggetto: Inseadimento di imprese inquinanti in altri paesi

Cosa intende fare il Consiglio per impedire che le imprese che trasgrediscono la legislazione ambientale di un paese si stabiliscano liberamente in un altro paese dove le loro attività inquinanti possono proseguire indisturbate?

Il motivo concreto del quesito è il fatto che una fabbrica danese ha ora iniziato una nuova produzione nel Regno Unito, con gli stessi risultati catastrofici per l'ambiente registrati in Danimarca.

Risposta

(4 marzo 1992)

La politica dell'ambiente della Comunità continuerà a basarsi su norme volte a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 155 del trattato CEE spetta alla Commissione vigilare affinché qualsiasi distorsione di concorrenza sia esclusa dal modo in cui questa legislazione viene applicata, pur tenendo conto del disposto dell'articolo 130 T del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1458/91

degli on. Annemarie Goedmakers e Maartje van Putten (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1991)

(92/C 78/24)

Oggetto: Domande per l'ottenimento di borse della Comunità

Ci risulta che il governo nigeriano propone come candidati alle borse della Comunità unicamente aspiranti che prestino servizio presso la pubblica amministrazione.

1. Esiste una procedura uniforme per la richiesta di borse comunitarie da parte di candidati dei paesi ACP?
2. È al corrente la Commissione europea dei requisiti imposti dal governo nigeriano ai candidati da proporre per tali borse?
3. Considera giusto la Commissione escludere, come viene fatto, dalle borse europee le persone disoccupate o quelle operanti nel settore privato?
4. Concorda la Commissione nel ritenere che, nel selezionare i candidati per le borse comunitarie, il requisito fondamentale da prendere in considerazione debba essere la competenza professionale e non già la qualità di pubblico dipendente?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(21 novembre 1991)

1. I requisiti per la richiesta di borse comunitarie sono stabiliti dalle convenzioni di Lomé nonché da una convenzione ACP-CEE intitolata «Disposizioni generali riguardanti l'esecuzione del programma di borse di studio e di tirocini» uniformemente applicabile a tutti i paesi ACP.

2. Lo Stato ACP effettua la preselezione dei candidati proposti per usufruire di una borsa di studio FES in funzione delle priorità e degli obiettivi definiti dalle autorità nazionali nel loro programma indicativo negoziato con i servizi della Commissione (Direzione generale sviluppo). Inoltre il contenuto del programma indicativo è discusso e sottoposto all'approvazione degli Stati membri in occasione della riunione di programmazione.

3. Ciascuno Stato ACP definisce gli obiettivi che ritiene indispensabili al suo sviluppo secondo le procedure che disciplinano l'attuazione di programmi/progetti di cooperazione. Nel contesto di Lomé II e di Lomé III, la Nigeria aveva deciso di potenziare in linea prioritaria la sua amministrazione nei settori della gestione, della sanità, dell'economia, dei trasporti, dell'ambiente ecc.

Pertanto le borse di studio sono state assegnate prevalentemente a funzionari impiegati in tali settori. Pertanto, in

quel caso, non si è trattato di un problema di giustizia, ma di priorità in quanto il principio essenziale era di favorire al massimo lo sviluppo a livello nazionale e non la formazione personale degli individui. D'altro canto è stato in seguito constatato che i borsisti nigeriani hanno fatto tesoro di tale formazione rientrando nel loro paese e mettendovi a profitto le conoscenze acquisite.

4. Tuttavia il nuovo programma indicativo elaborato nel 1990 nell'ambito di Lomé IV tra i servizi della Commissione e la Nigeria privilegerà più specificatamente la formazione professionale. L'azione in tal senso dovrà favorire la produzione e l'occupazione nel settore privato. In questo modo le borse CEE non saranno più limitate ai soli funzionari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1495/91

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1991)

(92/C 78/25)

Oggetto: Applicazione della direttiva 76/464/CEE in relazione alle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri

L'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 76/464/CEE (*) autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri i dettagli delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2.

La Commissione si è avvalsa delle competenze attribuitele e, in caso affermativo, quali risultati sono stati conseguiti? In caso negativo, per quale motivo?

(*) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(28 novembre 1991)

In applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, il 17 ottobre 1988 la Commissione ha inviato una lettera agli Stati membri richiedendo le informazioni ritenute necessarie su ognuna delle direttive specifiche già in fase di applicazione effettiva.

Per agevolare gli Stati membri e armonizzare le modalità di presentazione dei dati, i servizi della Commissione hanno predisposto modelli di formulari accompagnati da istruzioni per riempirli. In questi modelli sono previste informazioni sulle autorizzazioni concesse in conformità degli articoli 3 e 5, paragrafo 2.

La Commissione ha raccolto molte informazioni dagli Stati membri e le sta ora completando. Su questa base, e quando avrà raccolto le informazioni richieste, essa potrà trasmettere la valutazione comparativa dell'applicazione

di ognuna di queste direttive specifiche. A complemento, la Commissione tiene conto delle lamentele connesse all'inquinamento dell'ambiente idrico causato dagli scarichi delle sostanze pericolose citate nella direttiva 76/464/CEE sopramenzionata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1511/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1991)

(92/C 78/26)

Oggetto: Partecipanti al forum paneuropeo degli immigrati

La Commissione promuove giustamente l'istituzione di un forum paneuropeo degli immigrati in cui le varie associazioni del settore potranno confrontare le rispettive opinioni a livello comunitario e informarsi e informare i loro associati su varie questioni di competenza comunitaria.

Quanto alla Grecia, risulta che quattro organizzazioni di immigrati (egiziani, ciprioti, filippini e armeni) avevano manifestato l'intenzione di partecipare, mentre nell'elenco delle organizzazioni invitate non figura quella degli armeni.

Può la Commissione dire quali sono i motivi di questa esclusione?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(2 dicembre 1991)

I partecipanti al forum degli immigrati sono stati invitati dalla Commissione ma scelti dal comitato di preparazione al forum, composto dai rappresentanti delle associazioni degli immigrati in tutto il territorio comunitario.

Se la Commissione stanziava fondi a favore del forum e lo aiuta finanziariamente, non interferisce, tuttavia, nella sua costituzione o nelle sue attività.

La distribuzione del centinaio di invitati rispecchia approssimativamente le attuali statistiche sulla ripartizione, secondo il loro paese d'origine, degli immigrati legalmente residenti sul territorio comunitario, ovvero alcuni milioni di turchi, nordafricani, negri d'Africa ed asiatici, e qualche centinaio di migliaia di immigrati dell'Est europeo, di immigrati apolidi e provenienti dai Caraibi e dall'America latina, ecc.

Gli immigrati da invitare erano quindi ripartiti secondo il numero e il paese d'origine, nel modo più equo possibile fra gli Stati membri, ovvero, ancora una volta, in base al principio del quoziente numerico (cioè più turchi in Germania, più asiatici nel Regno Unito, ecc.).

Di fronte a centinaia di domande, tutte in possesso dei requisiti necessari per partecipare al forum, e all'impossibilità di accogliere i rappresentanti di tutte le nazionalità, residenti in tutti gli Stati membri, è stato deciso di invitare la Federazione delle associazioni armenesi residenti in Germania, in quanto parte del contingente dell'Europa dell'Est, anziché quelle residenti in Grecia.

I criteri e le condizioni di partecipazione al forum, tuttavia, vengono costantemente riveduti e modificati, e in ogni Stato membro sorgeranno, probabilmente, gruppi di appoggio al forum, il che consentirà agli armeni residenti in Grecia di apportare il proprio valido contributo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1521/91

dell'on. Alain Pompidou (RDE)
al Consiglio delle Comunità europee
(23 luglio 1991)
(92/C 78/27)

Oggetto: Targa «europea»

Può il Consiglio fare il punto della situazione relativa alla promozione di un logo europeo per le targhe delle automobili circolanti nella Comunità e indicare per quale data ritiene di poter pervenire a una posizione armonizzata tra i Dodici?

Risposta
(17 febbraio 1992)

Il Consiglio non è in grado di fare, come richiesto dall'onorevole parlamentare, il punto dei suoi lavori circa la promozione di un logo europeo per le targhe automobilistiche in quanto non dispone di nessuna proposta della Commissione in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1531/91

dell'on. Gerhard Schmid (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1991)
(92/C 78/28)

Oggetto: Commercio di sangue conservato

In Danimarca il sangue dei donatori a tutt'oggi non viene di norma sottoposto al test per l'individuazione del virus dell'epatite C.

1. In quali Stati membri il sangue dei donatori è sottoposto ad esame? Quali sono gli esami previsti?
2. Quali sono le disposizioni in vigore per l'importazione di sangue conservato a paesi terzi?

3. La Commissione pensa di proporre norme comuni per il sangue conservato? In caso negativo, può indicare le ragioni del suo rifiuto?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

1. Attualmente negli Stati membri il sangue dei donatori viene ancora sottoposto a esami diversi. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che la maggior parte degli Stati membri richiede, o intende farlo nel prossimo futuro, il test per individuare gli anticorpi anti-epatite C nel sangue e nel plasma donati, utilizzati per la produzione di medicinali. La situazione si sta evolvendo con grande rapidità.

2. Attualmente il sangue importato non deve ancora soddisfare in tutti gli Stati membri gli stessi requisiti di sicurezza prescritti per il sangue donato all'interno del paese. Tuttavia gli Stati membri che per ora non richiedono l'esame per individuare nel plasma importato gli anticorpi anti-epatite C sono intenzionati a imporre tale requisito alle importazioni.

3. Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per applicare, entro il 1° gennaio 1992, la direttiva 89/381/CEE (*) che estende il campo d'applicazione della normativa farmaceutica CEE ai medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani. Il 19 luglio 1991 la Commissione ha adottato una direttiva relativa agli esami ai quali devono essere sottoposti tali prodotti per assicurarne la qualità, la sicurezza e l'efficacia.

(*) GU n. L 181 del 28. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1543/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1991)
(92/C 78/29)

Oggetto: Convenzione sulla protezione fisica di materiali nucleari

La Commissione sarà rappresentata in occasione della prossima conferenza di revisione della convenzione sulla protezione fisica di materiali nucleari?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(29 novembre 1991)

Tramite la Commissione, la Comunità sarà rappresentata alla prossima conferenza di revisione, indetta ai sensi dell'articolo 16 della convenzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1580/91
dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 luglio 1991)
(92/C 78/30)

Oggetto: Aiuto destinato alla tutela del Marais Poitevin

I rappresentanti regionali e dipartimentali deplorano che per la Commissione sia impossibile ritornare entro il 1993 sul mancato riconoscimento del Marais Poitevin come zona rurale europea fragile (zona 5b) e chiedono sin d'ora che detta decisione sia corretta nel quadro della nuova politica per il 1993-1998.

Ciò che sembra impossibile nel quadro della politica regionale europea, a breve termine, sembra tuttavia pensabile nel quadro delle politiche agricole e ambientali. Infatti il Parlamento europeo ha recentemente accolto una nuova linea di bilancio per l'ambiente (programma LIFE) che risponde agli obiettivi perseguiti per il Marais Poitevin dal dipartimento delle Due Sèvres e dalla regione Poitou-Charentes.

D'altro canto, le proposte della Commissione per la nuova politica agricola comune sembrano portare a un aumento degli interventi a favore dell'ambiente.

Sapendo che gli enti locali interessati sono determinati nell'azione e favore della tutela e dello sviluppo del Marais Poitevin, quali sono le procedure che la Commissione può adottare per partecipare al finanziamento di questo grande progetto?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(4 novembre 1991)

Per quanto riguarda la tutela del Marais Poitevin è opportuno distinguere:

1. Le procedure attualmente in vigore

Il Marais Poitevin non è considerato zona rurale europea fragile (zona 5 b). Non è stata ancora presa una decisione sulla delimitazione di queste zone nel quadro della nuova politica per il periodo 1993-1998. Le proposte al riguardo sono presentate su iniziativa dello Stato membro.

Due disposizioni comunitarie, l'«articolo 19» del regolamento Strutture agrarie ⁽¹⁾ e le azioni comunitarie per l'ambiente (ACA — biotopi) ⁽²⁾, permettono di partecipare alla protezione di regioni quali il Marais Poitevin. Entrambe le disposizioni sono state applicate per la zona in questione: programma «articolo 19» Nord des Iles-

Vendée e ACA-Gestione agropastorale delle zone paludose comunali del Marais Poitevin.

Per quanto riguarda l'«articolo 19», sin dalla presentazione del 1° progetto relativo al Marais Poitevin, i servizi della Commissione avevano comunicato alle autorità francesi il loro interesse per una procedura estesa ad altri settori della zona paludosa.

2. Le azioni future, previste nell'ambito delle proposte della Commissione

Come sottolinea l'onorevole parlamentare, sia le proposte per una riforma della politica agraria comune ⁽³⁾ che quelle relative ad Azioni comunitarie per la salvaguardia della natura (ACNAT) ⁽⁴⁾, che dovrebbero essere integrate entro breve nel programma LIFE, permetteranno di aumentare i mezzi finanziari disponibili per realizzare pratiche agricole favorevoli all'ambiente, quali il mantenimento dell'ambiente naturale, la salvaguardia delle specie gravemente minacciate di estinazione e il ristabilimento dei biotopi.

Tali azioni permetterebbero una partecipazione finanziaria della Comunità nel caso in cui fossero previste misure per la tutela dell'ambiente.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 797/85, GU n. L 93 del 30. 3. 1985.
⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2242/87, GU n. L 207 del 29. 7. 1987.
⁽³⁾ Doc. COM(91) 258 def.
⁽⁴⁾ Doc. COM(90) 125, modificato da COM(91) 35.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1586/91
dell'on. Kenneth Collins (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 luglio 1991)
(92/C 78/31)

Oggetto: Risposte dei funzionari della Commissione a richieste dei deputati del Parlamento europeo

Il 12 febbraio 1991 ho scritto al sig. Dieter Frisch, direttore generale della DG VIII, in merito all'assegnazione di contratti in materia di sensibilizzazione nel settore dello sviluppo e dell'ambiente. Un'altra lettera è stata inviata il 25 marzo, non avendo ricevuto alcuna risposta alla precedente. Giovedì 18 aprile ho ricevuto una telefonata da un funzionario della DG VIII, nel corso della quale mi si precisava che i problemi erano stati risolti e che avrei ricevuto una lettera dal sig. Frisch, lettera che non mi è ancora pervenuta.

Può la Commissione precisare se posso contare su una risposta prima che il sig. Frisch vada in pensione e quali sono le azioni che intende adottare per garantire che i deputati del Parlamento europeo che compiono legittime indagini sui suoi peccati di omissione ricevano una risposta sollecita e veritiera?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**
(21 novembre 1991)

Il direttore generale dello sviluppo, sig. Dieter Frisch, ha risposto in data 16 giugno 1991 all'onorevole parlamentare spiegando i motivi del ritardo con cui è stata affrontata una questione complessa riguardante la concessione di un contratto di consulenza ad un ex parlamentare europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1592/91
dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 luglio 1991)
(92/C 78/32)

Oggetto: Cinture di sicurezza per automobili e possibilità di sistemare i seggiolini sul sedile posteriore

Cosa pensa la Commissione del fatto che in talune automobili non è possibile sistemare sul sedile posteriore seggiolini per bambini in quanto le cinture di sicurezza sono troppo corte?

Esistono proposte legislative che prevedano l'obbligo per gli industriali del settore di dotare i sedili posteriori di cinture di sicurezza adeguatamente lunghe e adattabili, in modo da consentire sempre l'uso dei seggiolini per bambini?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**
(26 settembre 1991)

La Commissione è al corrente che alcune automobili attualmente in circolazione non permettono il montaggio di sedili per bambini rivolti all'indietro. Ciò è dovuto al fatto che le cinture dei sedili montate sull'automobile possono essere troppo corte per passare attorno al sedile del bambino oppure al fatto che lo spazio è insufficiente per il sedile del bambino, in particolare se il sedile anteriore dell'automobile è molto arretrato.

Non esistono dimensioni minime per i sedili delle automobili. Sedili posteriori molto piccoli hanno talvolta un uso limitato e non sarebbe realistico prescrivere dimensioni minime per gli stessi, né lunghezze minime per le loro cinture.

Va rilevato in materia che la Commissione sta attualmente elaborando un progetto di direttiva per i sistemi di ritenuta dei bambini.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1618/91
dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 luglio 1991)
(92/C 78/33)

Oggetto: Salvaguardia della foca monaca (*Monachus monachus*)

È al corrente la Commissione dei risultati del congresso svoltosi nel maggio 1991 a Antalya (Turchia) sulla conservazione dei pinnipedi in generale e della foca monaca in particolare?

Se lo è, può essa esprimere un giudizio sulle conclusioni di detto congresso, per quanto riguarda in particolare le possibilità di sopravvivenza della specie *Monachus monachus*, il cui tentativo di riproduzione in cattività ha destato forti perplessità?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(7 ottobre 1991)

La Commissione ha partecipato al seminario del maggio 1991 tenutosi ad Antalya su suggerimento del Consiglio d'Europa.

La situazione della foca monaca continua a peggiorare nonostante gli sforzi compiuti. Vanno comunque sottolineati i risultati incoraggianti ottenuti nel parco naturale di Madera.

Il progetto di allevamento in cattività ha, di conseguenza, destato un rinnovato interesse e la Commissione segue attentamente gli sforzi sostenuti in questa direzione dal governo francese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1648/91
dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 luglio 1991)
(92/C 78/34)

Oggetto: Chiusura da parte della British Steel di impianti siderurgici in attivo siti in Scozia e politica comunitaria della concorrenza

La decisione della British Steel di chiudere alcuni impianti siderurgici altamente produttivi siti in Scozia, tra cui il treno di laminazione e l'altoforno di Ravenscraig e il tubificio di Clydesdale, anziché ricorrere alla soluzione alternativa della vendita comporta gravissime conseguenze sociali ed economiche.

In un intervento alla commissione ristretta per il commercio e l'industria della Camera dei comuni il presidente della British Steel, Sir Robert Scholey, ha dichiarato che la possibilità che «quell'impianto fosse venduto per conti-

nuare ad essere operativo nel Regno Unito o nella CEE sarebbe una grossa sorpresa per la Commissione».

D'altra parte, nella sua relazione del 14 marzo 1991, la stessa commissione ristretta raccomanda «che l'aspetto di concorrenza della chiusura di Ravenscraig venga esaminato ulteriormente dalle autorità competenti della Comunità europea».

1. Intende la Commissione indagare urgentemente per accertare se il rifiuto della British Steel di cedere le sue attività in Scozia costituisce un comportamento contrario alla competizione o una barriera al commercio?
2. Intende inoltre la Commissione accertare se Sir Robert Scholey aveva motivo di asserire che la Commissione si sarebbe opposta alla vendita delle attività della British Steel in Scozia come soluzione alternativa?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(6 novembre 1991)

1. Come l'onorevole parlamentare saprà, la Commissione, in seguito al reclamo presentato dalla «Scottish Steel Campaign Trust» ha condotto un'approfondita indagine sulle conseguenze che la chiusura del laminatoio di Ravenscraig ha sulla concorrenza. Il 5 giugno la Commissione ha scritto ai querelanti rigettando il reclamo. Una copia del comunicato stampa relativo all'indagine condotta sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

In linea di massima una società non ha alcun dovere di agevolare l'accesso di un concorrente ai suoi mercati. Allo stato attuale la Commissione non intende condurre ulteriori indagini in merito.

2. La posizione della Commissione nei confronti della vendita delle attività della British Steel in Scozia o altrove è neutrale: le acciaierie private che non ricevono aiuti di Stato sono libere di disporre dei loro stabilimenti e impianti eccedenti nella maniera che ritengono più opportuna.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1659/91

dell'on. Niall Andrews (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 78/35)

Oggetto: Notifica da parte degli Stati membri delle regolamentazioni tecniche da questi adottate in ottemperanza agli obblighi nei confronti della Commissione

È in possesso la Commissione di dati statistici recenti concernenti l'applicazione da parte degli Stati membri

delle procedure di notifica stabilite dalle direttive 83/189/CEE ⁽¹⁾ e 88/182/CEE ⁽²⁾? Non pensa che sia necessario portare avanti e rafforzare le procedure di controllo già intraprese, in modo da garantire la piena applicazione delle sopracitate direttive, in particolare nella prospettiva del completamento del mercato interno?

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(4 novembre 1991)

Per quanto riguarda la notifica di progetti di regole tecniche (articoli 8 e seguenti della direttiva modificata 83/189/CEE), si prega l'onorevole parlamentare di far riferimento alle tre tavole riepilogative adottate il 16 luglio 1991 — che saranno direttamente trasmesse a lui e al segretariato generale del Parlamento europeo — e che forniscono i dati concernenti:

- tutte le notifiche dal 1984 e le osservazioni delle parti interessate;
- l'andamento del numero di notifiche per Stato membro;
- la ripartizione delle notifiche per settore economico.

Schematicamente, gli aspetti più importanti che emergono da questi dati sono:

- il costante aumento del numero annuale delle notifiche;
- l'elevato numero di notifiche nel settore agro-alimentare (che è entrato nel campo della procedura di informazione solo dal 1989 e rappresenta oggi il primo settore economico per numero di notifiche);
- la percentuale ancora alta di pareri circostanziati che la Commissione emette soprattutto per mancanza di clausole di reciproco riconoscimento delle specificazioni degli altri Stati membri o delle prove effettuate in altri Stati membri.

La Commissione ritiene che l'obbligo di notifica imposto dalla direttiva modificata 89/189/CEE sia rispettato in modo complessivamente soddisfacente da parte degli Stati membri. Nondimeno essa condivide in pieno la valutazione dell'onorevole parlamentare sull'importanza del controllo in questa materia. A questo proposito essa ha appena rinnovato il contratto che aveva stipulato con una società fornitrice di servizi incaricata di procedere allo spoglio delle pubblicazioni ufficiali degli Stati membri per individuarvi le regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE che non fossero state notificate prima della loro adozione.

Dalla stipulazione di questo contratto nel 1988, sembra che il numero di casi di inosservanza dell'obbligo di notifica si sia stabilizzato su una media annuale di 50.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1674/91**dell'on. Louis Lauga (RDE)****al Consiglio delle Comunità europee***(6 agosto 1991)**(92/C 78/36)*

Oggetto: Rispetto della legislazione sui trasporti internazionali di animali vivi

In occasione dello sciopero dei doganieri italiani, che ha visto 3 000 camion bloccati sul versante orientale e 500 su quello occidentale, si sono potute osservare difficoltà a fare rispettare la legislazione sui trasporti internazionali di animali vivi.

Tali infrazioni rimettono in questione la convenzione europea. Inoltre lo sbarco per mezzo di imbarcazioni nei porti francesi prima dell'avvio su strada verso l'Italia, che è stato effettuato per alleviare talune difficoltà di trasporto, ha permesso di constatare le condizioni catastrofiche delle traversate marittime in provenienza dall'America del Sud.

Il Consiglio è informato di questi fatti? Conta di chiedere ai paesi esportatori o importatori il rispetto delle nostre convenzioni internazionali e di esigere l'effettuazione dei controlli indispensabili?

Risposta*(4 marzo 1992)*

1. Il Consiglio è consapevole degli effetti che taluni scioperi possono comportare, in particolare quando creano ostacoli al traffico stradale, soprattutto per il trasporto di animali vivi.

Per questo il Consiglio ha riaffermato, all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, adottata il 19 novembre 1991, quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di scioperi o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione della presente direttiva».

2. Quanto alle prescrizioni in materia di importazioni che provengono dai paesi terzi, sono applicate alcune misure:

- la direttiva 91/496/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, prevede infatti:
 - all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), un controllo fisico degli animali ai posti d'ispezione frontalieri

per assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di benessere durante il trasporto,

- all'articolo 5, lettera e), il divieto d'importare gli animali in caso di constatazione di non idoneità,
- nell'allegato A, le attrezzature presso i posti d'ispezione frontalieri atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare e, eventualmente, abbattere gli animali;
- la direttiva relativa al benessere degli animali durante il trasporto prevede altresì, all'articolo 11, paragrafo 2, che l'importazione e il transito sul territorio della Comunità degli animali che provengono dai paesi terzi siano subordinati all'impegno scritto dell'esportatore o dell'importatore di rispettare le condizioni comunitarie in materia di benessere e precisa inoltre nell'allegato, punto D, le disposizioni speciali da rispettare in materia di trasporto per via navigabile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1676/91**dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1991)**(92/C 78/37)*

Oggetto: Pesca ai delfini in Giappone

Nonostante il fatto che taluni premi già versati a pescatori di delfini siano stati soppressi il Giappone continua ad autorizzare la pesca di questa specie in totale contraddizione con le grandi convenzioni internazionali a protezione della fauna.

Cosa pensa la Commissione di questa situazione e intende prendere delle iniziative? In caso affermativo quali?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione***(25 novembre 1991)*

L'importazione nella Comunità di tutti i prodotti derivati dai cetacei è proibita dal 1982.

La Commissione non è tuttavia a conoscenza di convenzioni internazionali che vietino la caccia ai delfini in Giappone.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1686/91**dell'on. Brian Simpson (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1991)**(92/C 78/38)***Oggetto:** Criteri di investimento

Sa la Commissione che il governo britannico continua a valutare con criteri differenti gli investimenti nei trasporti ferroviari e stradali, concedendo indebiti vantaggi a questi ultimi?

Può la Commissione indicare quali sono i criteri adottati in altri Stati membri in sede di valutazione di progetti stradali e ferroviari?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1991)

La Commissione è al corrente che i criteri di investimento divergono da uno Stato membro all'altro e che talvolta viene privilegiato un modo di trasporto rispetto ad un altro.

Finora non si è ritenuto necessario intervenire per armonizzare le diverse impostazioni nazionali. Tuttavia notevoli passi avanti sono stati fatti ai fini dell'adozione di criteri comunitari per progetti finanziati dalla Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1705/91**dell'on. Marie Jepsen (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 agosto 1991)**(92/C 78/39)*

Oggetto: Progetto preliminare di direttiva della Commissione sui prodotti alimentari destinati ad uso dietetico dimagrante

Specialisti in materia di VLCD (Very Low Calorie Diet) e LCD (Low Calorie Diet) sostengono che il primo progetto di direttiva della Commissione sui prodotti alimentari a basso contenuto calorico includerebbe tutta una serie di definizioni contraddittorie dei prodotti che in taluni Stati membri vengono commercializzati come VLCD o LCD, e che in genere le definizioni adottate non sarebbero conformi nemmeno agli orientamenti delineati dall'OMS.

Nell'elaborazione del suddetto progetto di direttiva la Commissione ha consultato, come necessario, esperti nei

settori VLCD e LCD? Nel caso non l'abbia fatto, si avvarrà della loro assistenza al fine di rendere tali definizioni conformi alle raccomandazioni dell'OMS?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(29 novembre 1991)

Il progetto preliminare di direttiva della Commissione cui si riferisce l'onorevole parlamentare non comprende i prodotti VLCD (Very Low Calorie Diet). Esso infatti si basa sulla relazione elaborata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, non ancora pubblicata. Una copia della relazione verrà trasmessa quanto prima all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. Il progetto tiene inoltre conto delle norme prescritte dal Codex alimentarius (programma normativo comune FAO/OMS sui prodotti alimentari) e della vigente legislazione comunitaria.

La Commissione desidera infine rilevare che la discussione sul progetto preliminare di direttiva è ancora agli inizi. Recentemente si sono tenute delle consultazioni in proposito con il comitato consultivo per i prodotti alimentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1724/91**dell'on. Alex Smith (S)****ai ministri degli affari esteri****degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(7 agosto 1991)**(92/C 78/40)*

Oggetto: Contratti lavorativi dei cittadini comunitari al di fuori della Comunità

Quale appoggio dà la Comunità per la tutela dei cittadini comunitari che sottoscrivono contratti di lavoro in paesi extracomunitari, soprattutto nel Medio Oriente?

Risposta

(4 marzo 1992)

Fatte salve le disposizioni dei contratti di lavoro individuali, la tutela in un paese terzo dei cittadini di uno Stato membro spetta attualmente alle autorità di tale Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1732/91**dell'on. Herman Verbeek (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 agosto 1991)**(92/C 78/41)***Oggetto:** Commercio di specie animali e vegetali protette

La «Vereniging Politie Dieren — en Milieubescherming» (associazione di polizia per la protezione degli animali e dell'ambiente) con sede nei Paesi Bassi avverte che l'eliminazione delle frontiere interne minaccia di avere disastrose conseguenze su alcune specie protette di piante e di animali, che già adesso d'altronde vengono trasportate in particolare dalla Francia, dalla Spagna e dal Belgio nei Paesi Bassi per esservi vendute (*Agrarisch Dagblad* del 15 giugno 1991). La suddetta associazione ritiene addirittura che questo commercio possa offrire una concreta possibilità per il trasporto di stupefacenti.

1. Condivide la Commissione tali preoccupazioni quanto alla gravità degli sviluppi di questa situazione?
2. Dispone la Commissione di dati sulle dimensioni del problema e sulle specie animali e vegetali interessate?
3. Può far sapere la Commissione se ritiene che siano state prese misure sufficienti per impedire il trasporto di specie protette nell'ambito del mercato interno e, in caso negativo, quali provvedimenti intende adottare al riguardo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(6 novembre 1991)

1. La Commissione è a conoscenza di rapporti sul commercio illegale di specie protette di animali e piante selvatiche e condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare.
2. La Commissione non possiede dati sulle dimensioni di tale mercato, né sulle specie interessate.
3. La Commissione sta preparando una proposta di regolamento del Consiglio sul possesso e il commercio di esemplari di animali e piante selvatiche con provvedimenti generali sugli scambi di tali esemplari all'interno della Comunità, da e verso essa. Tale regolamento sostituirà dal 1° gennaio 1993 il regolamento in vigore sull'attuazione della CITES ⁽¹⁾ — Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione — nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1739/91**dell'on. Madron Seligman (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 agosto 1991)**(92/C 78/42)***Oggetto:** Pericolosità degli scaldabagno a gas difettosi

Una coraggiosa cittadina britannica, i cui figli sono rimasti l'uno ucciso e l'altra gravemente menomata a causa della fuoriuscita di gas da uno scaldabagno difettoso sull'isola di Tenerife, dall'epoca dell'incidente — avvenuto nel 1985 — si è costantemente battuta per assicurare l'applicazione di adeguate norme di sicurezza per tali apparecchi, in particolare per quanto riguarda quelli utilizzati dai turisti nei luoghi di villeggiatura mediterranei.

Grazie all'appoggio di parlamentari britannici ed europei nonché al prezioso aiuto fornito dai mass-media, le indagini svolte da questa madre hanno rivelato che i proprietari degli immobili in cui si sono verificati cosiddetti incidenti per avvelenamento da monossido di carbonio hanno spesso imputato tali fatti ad una presunta intenzione suicida delle vittime. Nella maggior parte degli Stati membri esistono disposizioni che stabiliscono norme di sicurezza sia per gli impianti che per la loro installazione, ma, sfortunatamente, si è scoperto che in molti casi i certificati che attestano la sicurezza o la conformità di tali apparecchi sono ottenuti in modo fraudolento. Inoltre pare che, in caso di decesso o lesioni, le autorità locali rinuncino a perseguire i responsabili, verosimilmente per timore di danneggiare il settore turistico.

Gli scaldabagno a gas rappresentano un bene che sarà scambiato nell'ambito del mercato interno unico; d'altra parte i cittadini della Comunità sono i benvenuti come turisti in tutti gli Stati membri: si tratta pertanto evidentemente di una questione che la Commissione dovrebbe affrontare con urgenza. Ancora una volta l'interrogante — tuttora in attesa di una risposta alle sue interrogazioni scritte n. 671/91 (Crudeltà gratuita contro gli animali in Spagna) e n. 1087/91 (Commercio illegale di paté di tordi) — fa presente che la legislazione comunitaria continuerà ad essere calpestata fintantoché la Commissione non sarà in grado di imporre severe ammende agli Stati membri in cui tale legislazione non viene applicata, e fintantoché essa dovrà fare assegnamento sulle procedure per infrazione, che a quanto pare sono impunemente disattese.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1991)

Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta dell'onorevole Muscardini (n. 311/90) ⁽¹⁾, la Commissione è consapevole degli incidenti dovuti a fuoriuscite di monossido di carbonio da apparecchi a gas difettosi o non adeguatamente sottoposti a manutenzione. La Commis-

sione ha proposto una direttiva (90/396/CEE) ⁽¹⁾ relativa agli apparecchi a gas che è stata adottata il 29 giugno 1990 ed entrerà in vigore il 2 gennaio 1992.

La direttiva fissa misure per la sicurezza intrinseca degli apparecchi con riferimento ai prodotti della combustione, in particolare al monossido di carbonio e alla loro dispersione.

Ulteriori requisiti obbligano il produttore ad esporre chiaramente, nei relativi manuali, le informazioni necessarie per l'installazione e la manutenzione.

La direttiva prevede anche l'obbligo per gli Stati membri di prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire che gli apparecchi possano essere immessi sul mercato e messi in funzione solo dopo essere stati soggetti a certificazione da parte di organismi terzi.

Uno Stato membro che non si sia attenuto ai suoi obblighi, conformemente alla summenzionata direttiva, sarà perseguito dalla Commissione in conformità dell'articolo 169 del trattato CEE.

Se infine la Commissione porta la questione davanti alla Corte di giustizia e questa giudica che lo Stato membro non abbia ottemperato ad un obbligo, in conformità dell'articolo 171 del trattato CEE lo Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tuttavia il trattato non contempla, per la Commissione o la Corte di giustizia, la possibilità di imporre altre sanzioni agli Stati membri, in forma di pene pecuniarie o altro.

Per questo, nel suo contributo ai lavori della conferenza intergovernativa sull'Unione politica, la Commissione ha previsto diverse soluzioni per rafforzare il potere della Corte di giustizia in caso di non esecuzione delle sentenze, soprattutto prevedendo che la Corte possa comminare eventuali pene pecuniarie agli Stati membri.

(¹) GU n. C 325 del 24. 12. 1990.

(²) GU n. L 196 del 26. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1744/91

dell'on. Elio Di Rupo (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(7 agosto 1991)

(92/C 78/43)

Oggetto: Cooperazione in materia di diritto di custodia e/o di visita dei minori

Per un singolare paradosso, mentre il diritto dell'infanzia tende a unificarsi nella maggior parte degli Stati membri attorno alla nozione dell'interesse superiore del bambino, l'assenza di cooperazione in materia giudiziaria e la difficoltà di veder rispettato un diritto acquisito in materia di custodia e/o di visita dei minori hanno per le parti in

causa l'effetto di essere lasciate a sé stesse o di essere investite di un potere quasi assoluto.

Alla luce di tutto ciò non ritiene il Consiglio indispensabile un'efficace cooperazione giudiziaria a tutela dell'interesse del bambino e del diritto dei genitori di avere contatti regolari con lui?

Non reputa esso opportuno armonizzare le varie posizioni in materia di rapimenti o di mancata presentazione dei bambini creando a tale scopo un registro dei minori rapiti o scomparsi valido per l'insieme del territorio comunitario?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Pur riconoscendo l'importanza di trovare una soluzione al problema sollevato dall'onorevole parlamentare, il Consiglio ricorda che tale argomento rientra nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1745/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(7 agosto 1991)

(92/C 78/44)

Oggetto: Necessità di adottare una politica comune nel settore degli armamenti

La mancanza di una cooperazione comunitaria nel settore dell'industria della difesa comporta il fatto che i governi procedono a elargire sovvenzioni inaccettabili a questo settore con evidente danno dei contribuenti. Di recente il commissario Sir Leon Brittan ha dichiarato che i paesi della Comunità dovrebbero adottare una politica comune in materia di costruzione di sistemi d'arma sì da aumentare la competitività dell'industria del settore.

Può il Consiglio dire:

1. Se intende estendere la politica industriale comune della CEE anche al settore dell'industria della difesa?
2. In che modo cercherà di sormontare il rifiuto della Gran Bretagna e dell'Olanda a adottare questa politica unitaria, dal momento che tutti i rimanenti Stati membri sembrano concordare?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Il Consiglio non può che rinviare l'onorevole parlamentare agli interventi del presidente in carica del Consiglio e

della cooperazione politica europea in occasione delle discussioni sulla politica di sicurezza e degli armamenti svoltesi il 10 luglio 1990 e il 23 ottobre 1991, nonché all'intervento della Commissione in occasione della discussione sulla situazione occupazionale nell'industria bellica svoltasi il 9 settembre 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1751/91

dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 agosto 1991)

(92/C 78/45)

Oggetto: Formazione professionale nel settore della medicina alternativa/omeopatia

Dal momento che la Commissione non ha finora approvato, sotto il profilo giuslaboristico, nessun sistema generale di riconoscimento reciproco dei diplomi di abilitazione professionale nel settore delle specializzazioni sanitarie non accademiche, nemmeno in occasione della modifica della proposta di direttiva relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale (COM(90) 0389 def. — SYN 209), un terapeuta alternativo munito di permesso rilasciato conformemente alla legislazione tedesca non può stabilirsi ad esempio in Francia, Stato membro della Comunità che riserva l'esercizio della medicina esclusivamente ai medici abilitati. Per contro, i cittadini di altri Stati membri che intendano svolgere l'attività di terapeuti alternativi nella Repubblica federale di Germania non sono tenuti a ottenere il permesso a norma della legge sui terapeuti alternativi qualora essi, come prevede il relativo articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma, esibiscano qualifiche rilasciate in altri Stati membri che siano equipollenti alle disposizioni legislative e amministrative dello Stato di accoglienza, ossia la Repubblica federale di Germania (paragrafo 1 di detta legge). Giacché la legislazione tedesca non contempla una formazione giuridicamente disciplinata in questo settore, limitandosi piuttosto a disciplinarne giuridicamente il controllo, l'imprecisione del concetto di «equipollente» crea il rischio che numerosi cittadini stranieri possano esercitare tale professione nella Repubblica federale di Germania senza possedere il permesso previsto dal paragrafo 1 della legge suddetta.

1. Ritiene il Consiglio che questi pregiudizi arrecati alla libertà di prestazione di servizi e di stabilimento siano compatibili con i principi della non discriminazione e del riconoscimento dei certificati stranieri?
2. Prevede esso, al fine di risolvere la questione, di modificare la direttiva sul riconoscimento della formazione professionale (COM(90) 0389 def. — SYN 209) o di adottare una nuova direttiva sull'esercizio di attività terapeutiche non mediche, della medicina omeopatica e antroposofica nonché della medicina alternativa, come prevede la relazione Chanterie sulla fissazione di disposizioni complementari per i medicinali omeopatici e i medicinali omeopatici veterinari (PE 144.139)?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Innanzitutto occorre sottolineare che né il primo sistema generale di riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale (direttiva 89/48/CEE) ⁽¹⁾, né la proposta emendata per un secondo sistema generale (COM(90) 389 def. — SYN 209) ⁽²⁾ prevedono libertà illimitata di stabilimento e di prestazione di servizi dal momento che gli Stati membri... conservano... la facoltà di disciplinare o meno determinate professioni nel modo che ritengono più opportuno.

Pertanto uno Stato membro ha la facoltà di limitare l'esercizio della professione medica ai medici praticanti qualificati.

In base a questa limitazione il testo della proposta emendata è parzialmente inteso a contemplare proprio quelle professioni non corredate di laurea nel settore della sanità (per esempio fisioterapisti e tecnici di laboratorio) che non sono oggetto delle direttive esistenti. In effetti la proposta è intesa a contemplare qualsiasi formazione ed istruzione professionale che si collochi al di sotto del livello cui fa riferimento la direttiva 89/48/CEE in cui l'attività professionale è disciplinata in uno degli Stati membri interessato e in cui l'attività in questione non è contemplata dagli atti comunitari già esistenti. Dato quindi il fatto che questa proposta riveste carattere generale come natura e come applicazione, non vi è alcuna necessità di modificarla affinché si applichi ad uno specifico gruppo professionale.

Nel caso di praticanti non medici provenienti da altri Stati membri che desiderino esercitare in Germania e in assenza in Germania di requisiti legali riguardanti il livello di formazione, il secondo comma dell'articolo 7 paragrafo 2 della proposta emendata prevede «un accertamento delle... attitudini professionali del candidato». Al fine di essere esentato da questi requisiti, il candidato dovrà dimostrare di possedere una qualifica rilasciata in un altro Stato membro che fornisca garanzie equivalenti a quelle richieste in Germania. In ogni caso il candidato resterà comunque soggetto alle prescrizioni dell'articolo 11 qualora le autorità tedesche richiedessero la prova di buona condotta o reputazione.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 217 dell'1. 9. 1990, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1767/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 78/46)

Oggetto: Diversificazione dell'attività agricola con funzioni non agricole

Il centro nazionale dei giovani agricoltori francese ammette ormai che l'avvenire degli agricoltori potrebbe es-

sere legato alla diversificazione con funzioni non agricole, non considerando più l'agricoltura unicamente come un'attività specifica uniforme.

A partire da questo nuovo enunciato, l'idea del CNJA francese è di proporre agli agricoltori veri e propri «contratti» garantendo loro un complemento di reddito in cambio di missioni specifiche quali il rispetto dell'ambiente, il riassetto dello spazio rurale, la riduzione della produzione...

Quali commenti può effettuare la Commissione su questa idea di «contratti» proposta dalla CNJA francese?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

Anche la Commissione è convinta di quanto sia importante diversificare le attività degli agricoltori, indirizzandole verso mansioni diverse da quelle della produzione agricola per il consumo umano o animale, e prendere in considerazione il ruolo degli agricoltori quali produttori, al tempo stesso, di beni e di servizi, consentendo loro di integrare i propri redditi. Talune misure sono già in vigore, ma occorrerà rafforzarle, soprattutto agevolando le produzioni destinate a scopi non alimentari (non-food). Durante i negoziati sui prezzi agricoli 1991/1992, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare, nel contesto della riforma della politica agraria comune (PAC), altre proposte intese a creare nuovi sbocchi per i prodotti agricoli nel settore non alimentare.

Già nel 1985 il Consiglio aveva previsto la possibilità di sovvenzionare gli agricoltori che collaborano all'introduzione od al mantenimento di tecniche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale, nel quadro delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 797/85⁽¹⁾. Finora gli aiuti hanno interessato soltanto le zone definite sensibili dal punto di vista ambientale.

Questo regolamento, modificato nel 1989 dal regolamento (CEE) n. 3808/89⁽²⁾, prevede anche la possibilità di aiuti ad investimenti per la diversificazione delle attività nell'azienda agricola, in particolare a favore di attività turistiche ed artigianali o della fabbricazione e della vendita nell'azienda di articoli ivi prodotti.

Nel quadro della comunicazione della Commissione al Consiglio sull'evoluzione e sul futuro della politica agraria comune⁽³⁾ sono previste misure di accompagnamento, una delle quali concerne un programma di azione agro-ambientale in cui sono contemplati aiuti agli agricoltori che:

- applicheranno metodi di produzione che limitino i rischi d'inquinamento ed i danni all'ambiente;

- adotteranno misure intese a promuovere coltivazioni compatibili con l'ambiente e tali da conservare, o ristabilire, la varietà e la qualità dell'ambiente naturale;
- immobilizzeranno a lungo termine terre agricole a scopi ecologici.

Un'altra misura riguarda l'incentivazione dell'imboschimento di terre agricole mediante premi superiori a quelli concessi attualmente.

È infine opportuno segnalare che, nel quadro dei programmi operativi adottati dalla Commissione per le regioni dell'obiettivo 5b in Francia, a titolo della politica di sviluppo rurale, è stata predisposta un'ampia gamma di misure di diversificazione che coinvolgono direttamente gli agricoltori. Secondo la Commissione queste iniziative vanno intensificate in futuro per garantire la prosperità delle comunità rurali e per difendere e valorizzare l'ambiente naturale.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989.

⁽³⁾ Doc. COM(91) 258.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1769/91

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 78/47)

Oggetto: Importazione di tonno nella CEE

Il regolamento (CEE) n. 3211/90⁽¹⁾ elimina, per un periodo di 4 anni, qualsiasi tipo di tariffe doganali attuali o future nei confronti del tonno originario di Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù.

A causa di questa normativa, migliaia di tonnellate di tonno dell'oceano Pacifico orientale, di provenienza soprattutto messicana, subiscono un cambiamento d'origine che le trasforma fraudolentemente in prodotti originari di Bolivia, Ecuador, Perù e soprattutto Colombia dato che la legislazione di quest'ultimo paese prevede talune disposizioni volte ad agevolare «l'associazione» delle navi battenti bandiera straniera alle industrie colombiane della pesca.

Alla luce di queste pratiche fraudolente che provocano distorsioni nei mercati comunitari e aggravano la crisi in cui si dibatte la flotta comunitaria di pescherecci da tonno, si chiede alla Commissione:

Quali provvedimenti urgenti ha in programma al fine di evitare che il regolamento (CEE) n. 3211/90 venga snaturato?

La Commissione si propone di modificare con urgenza il meccanismo delle indennità compensative per fare in modo che, mediante un'applicazione efficace e razionale dello stesso, la flotta comunitaria non venga condannata alla scomparsa a seguito del crollo dei prezzi provocato da importazioni in grandi quantità non soggette al pagamento delle tariffe doganali?

(¹) GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1991)

A decorrere dal 1° gennaio 1991 il regolamento (CEE) n. 3211/90 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3835/90 del 20 dicembre 1990 (¹). Tale regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 3833/90 del 20 dicembre 1990 (SPG 1991 — prodotti agricoli) per quanto riguarda le preferenze tariffarie generalizzate concesse ai prodotti originari dei quattro paesi andini.

È rimasto tuttavia invariato l'articolo 1, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 3833/90, secondo cui l'ammissione al beneficio del regime preferenziale in oggetto è subordinata all'osservanza delle norme di origine sancite dal regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione del 4 marzo 1988 (²).

In base a tali norme di origine un'imbarcazione che batte bandiera di un paese diverso dalla Colombia non può considerarsi «colombiana» ma «associata» ad un'impresa colombiana. Di conseguenza, ai fini della concessione da parte della Comunità del regime preferenziale, il tonno pescato da tali imbarcazioni fuori dalle acque territoriali colombiane non è considerato originario della Colombia.

Nel 1991 in tre diverse occasioni i servizi della Commissione hanno illustrato a rappresentanti delle autorità competenti colombiane le disposizioni del regolamento (CEE) n. 693/88.

Quando sono stati informati del parere di talune autorità colombiane in merito all'origine del tonno conservato, i servizi della Commissione hanno immediatamente rammentato ai competenti servizi colombiani le disposizioni applicabili in materia. Inoltre, considerata la possibilità che taluni certificati di origine SPG, formulario A, siano stati erroneamente inviati in Colombia, i servizi della Commissione hanno avviato le azioni necessarie per identificare le importazioni in oggetto e procedere, se del caso, alla riscossione dei dazi doganali applicabili.

Per gli aspetti relativi al meccanismo di indennità compensativa per quanto quanto riguarda il tonno, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 1770/91 (³).

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

(²) GU n. L 77 del 22. 3. 1988.

(³) GU n. C 66 del 16. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1776/91

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 78/48)

Oggetto: Finanziamento del MIDO per il Merseyside (UK)

La Commissione è certamente a conoscenza dei dati resi pubblici il 13 giugno 1991, i quali evidenziano un incremento sensibile della disoccupazione nel Merseyside, in particolare a Liverpool e Sefton, e del fatto che, nonostante gli stanziamenti del FESR a favore del MIDO, la situazione si sta aggravando.

La Commissione potrebbe elencare i progetti finanziati dal momento in cui il Merseyside è entrato a far parte delle regioni dell'obiettivo 2, nonché gli importi richiesti per ogni progetto elencato e i risultati ottenuti?

La Commissione può far conoscere l'esistenza o meno di progressi sulla questione dell'addizionalità con il governo del Regno Unito?

Può far sapere se ci sono state discussioni tra la Commissione e il governo britannico in merito all'amministrazione da parte delle autorità locali dei finanziamenti destinati alle loro zone al posto delle organizzazioni non governative quasi autonome prescelte dal governo del Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(10 ottobre 1991)

L'operazione integrata di sviluppo in favore del Merseyside è un programma che comprende le cinque zone del consiglio regionale del Merseyside e accomuna le risorse nazionali e i fondi strutturali della Comunità europea (il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo) per cofinanziare un programma per il periodo 1989-1991.

Il contributo FESR previsto per il finanziamento del programma era nell'ordine di 71,9 milioni di Ecu in un programma il cui costo globale — compreso il finanziamento anticipato del settore privato — avrebbe dovuto essere di 340,6 milioni di Ecu ai prezzi del 1989. Al 22 luglio 1991 erano stati pienamente approvati 104 progetti e altri 53 erano stati approvati in linea di massima. Si prevede che i suddetti progetti avranno un costo complessivo di 203,7 milioni di Ecu e riceveranno 70 milioni di Ecu dal FESR ai prezzi attuali. Sono già stati completati pochissimi progetti, benché il 22 luglio scorso sia stato approvato il pagamento di sovvenzioni provvisorie e definitive per un valore di 18,6 milioni di Ecu.

Un elenco completo dei progetti MIDO sta per essere inviato all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

Sono stati compiuti progressi nel chiarire le questioni riguardanti l'addizionalità. Tuttavia la Commissione non è

ancora convinta che il sistema di spesa pubblica nel Regno Unito garantisca l'invio dell'intero contributo FESR ai programmi operativi nelle regioni alle quali era destinato a titolo di risorse addizionali, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Sono ancora in corso discussioni con le autorità britanniche per assicurare l'attuazione di tale principio.

In ciascuna delle aree del programma operativo il programma è gestito in compartecipazione tra autorità locali, Commissione, ministeri del governo britannico ed altri enti, soprattutto pubblici, ai fini dello sviluppo economico della regione. La maggior parte dei contributi FESR promuove il finanziamento dei progetti delle autorità locali. Le funzioni di segreteria del programma sono svolte dagli uffici regionali dei ministeri governativi, in taluni casi affiancati da funzionari distaccati delle autorità locali. Le organizzazioni non governative semi autonome non hanno un ruolo specifico nella gestione dei programmi operativi, benché in circostanze appropriate esse possano ricevere aiuti dal FESR per i progetti ammessi a beneficiarne, in quanto contribuiscono a raggiungere gli obiettivi del programma operativo o possono essere rappresentate ad un qualche livello all'interno della struttura gestionale di un programma operativo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1846/91

dell'on. Birgit Bjørnvig (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 78/49)

Oggetto: Distruzione delle foreste pluviali tropicali nel Sarawak

Nello studio svolto dall'ITTO nel 1989 veniva posta in rilievo la necessità di ridurre il taglio annuale degli alberi da 13 milioni di metri cubi a 9 milioni, per assicurare un'attività sostenibile.

Ciononostante le esportazioni nel 1990 sono addirittura salite a 18 milioni di metri cubi. Il ministro delle industrie di base del Sarawak sostiene che tale sfruttamento è del tutto corretto e tiene conto delle necessità di una produzione sostenibile. In realtà la popolazione indigena è sempre più affamata e sofferente a causa del taglio dei boschi:

1. La CE è conscia di essere una delle cause della distruzione delle ultime foreste vergini e di essere implicata in violazioni di diritti umani ai danni delle popolazioni indigene a causa del commercio da essa svolto delle loro foreste?
2. Qual è stato, negli ultimi dieci anni, l'ammontare complessivo delle importazioni CE di legname dalla Malaysia e quanti chilometri quadrati di foresta vergine sono stati vittima di tali attività di taglio?

3. La Comunità intende andare avanti in questo modo o è pronta a porre urgentemente in atto una moratoria immediata su tutte le importazioni di legname originarie della Malaysia?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(27 dicembre 1991)

1. La Comunità ritiene che il miglior modo per gestire la sua politica commerciale in materia di legni tropicali consista in una collaborazione adeguata nell'ambito degli organismi internazionali (ad es. ITTO/OIBT), dove si discute la problematica della gestione delle foreste tropicali in rapporto al commercio di legname e dove si svolge un dialogo tra paesi produttori e paesi consumatori.

I rapporti tra la Comunità e la Malaysia in questo settore non derogano a tali principi. Nondimeno, la Comunità si preoccupa del rispetto e dell'applicazione delle raccomandazioni contenute nella relazione della missione internazionale patrocinata dall'ITTO, l'organismo cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

2. Negli ultimi dieci anni l'ammontare complessivo delle importazioni CE di legname dalla Malaysia di cui al capitolo 44 della Nimese è stato di 9 912 milioni di t (¹).

Per contro, i dati relativi alla diminuzione della superficie forestale in Malaysia, per lo stesso periodo, non sono noti.

3. Tenuto conto degli impegni internazionali della Comunità, la Commissione ritiene che il ricorso a misure di carattere commerciale particolarmente vincolanti comporti un esame approfondito e una valutazione attenta delle relative implicazioni. Infine, secondo la Commissione, una moratoria sulle importazioni di legname tropicale della Malaysia, mentre sarebbe da un lato contraria alle norme del GATT, dall'altro, non comporterebbe necessariamente una migliore salvaguardia delle foreste tropicali del Sarawak; questa problematica, infatti, andrebbe affrontata in un quadro multilaterale adeguato, per ottenere una soluzione di più vasta portata.

(¹) Fonte: Eurostat. Giova rilevare che le cifre del periodo 1980-1983 non si riferiscono alla Comunità dei Dodici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1870/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 78/50)

Oggetto: Protezione della foca monachus-monachus

La foca mediterranea monachus-monachus che aveva trovato rifugio nel parco marino delle Sporadi settentrionali,

creato grazie anche al finanziamento comunitario, rischia lo sterminio. Nel maggio 1991 è giunta a scadenza la decisione interministeriale n. 49714/3453/1990 concernente le misure di protezione di questa foca mediterranea. Il ministero dell'agricoltura ha emanato, in attesa del decreto presidenziale, una nuova decisione ministeriale che permette ai pescherecci con rete a strascico di pescare a una distanza di 1,5 miglia dalla costa e vieta la pesca in tutto l'arcipelago a meno di 50 metri di profondità a 500 metri dalla costa come pure qualsiasi altro tipo di pesca nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 novembre. Si noti che mentre la pesca per diporto da parte di pescatori locali è vietata per due mesi e mezzo, è consentito ai pescherecci con rete a strascico di avvicinarsi a Pipirion che costituisce anche il principale biotopo di riproduzione e al tempo stesso il centro del parco.

Poiché gli sforzi da tempo intrapresi dalla Comunità e dalla Grecia per la protezione della foca monachus-monachus si trovano in un vicolo cieco, è disposta la Commissione ad esercitare pressioni sul governo greco perché corregga la situazione negativa che si è venuta a creare per la foca mediterranea ed emani un decreto presidenziale con disposizioni in materia di pesca più o meno analoghe a quelle già sperimentate figuranti nelle precedenti decisioni interministeriali che erano in generale accolte favorevolmente?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1991)

La Commissione, perfettamente conscia della drammatica situazione nella quale si trova la «Foca monaca», ha chiesto al governo greco di promulgare il decreto presidenziale che renderà ufficiale il parco marino delle Sporadi del Nord.

In attesa di tale decreto, essa ha informato, con lettera ufficiale, il governo greco che non le era più possibile finanziare azioni in tale settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1885/91

dell'on. Ian White (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 78/51)

Oggetto: Valutazione d'impatto ambientale

Per quale motivo la Commissione ha richiesto all'ente dei lavori pubblici della Repubblica irlandese di effettuare una valutazione d'impatto ambientale per il proposto centro di interpretazione nel Wicklow Mountains National

Park, mentre non ha presentato una richiesta corrispondente per quanto riguarda il centro analogo del quale si è proposta la creazione a Mullaghmore, nel Burren National Park, nella contea di Clare?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(26 novembre 1991)

La richiesta di sottoporre il proposto centro di interpretazione nel parco nazionale di Wicklow Mountains ad uno studio di impatto proveniva unicamente dall'ufficio irlandese dei lavori pubblici. Tale ufficio ha ora commissionato valutazioni di impatto ambientale per i centri di Mullaghmore e Dunquin.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1921/91

dell'on. George Patterson (ED)

al Consiglio delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 78/52)

Oggetto: Obiezione di coscienza in Grecia

Può il Consiglio far sapere quali misure ha adottato per dar seguito alla risoluzione dell'ottobre 1989 del Parlamento in cui si chiede il riconoscimento in tutti gli Stati membri della CE del diritto all'obiezione di coscienza?

Come sicuramente risulterà al Consiglio, in Grecia, e in altri Stati membri, gli obiettori di coscienza continuano ad essere imprigionati. Quale azione propone di intraprendere per incoraggiare questi Stati membri a por termine a tale stato di cose?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Come ha ripetutamente dichiarato, il Consiglio annette la massima importanza al rispetto dei diritti dell'uomo sia all'interno della Comunità che al di fuori di essa.

Il Consiglio può assicurare all'onorevole parlamentare di aver preso parimenti atto della risoluzione del Parlamento europeo dell'ottobre 1989, ma rammenta che il rispetto dei diritti dell'uomo è essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri.

Per quanto riguarda i fatti riferiti dall'onorevole parlamentare, un commento del Consiglio in merito non rientra nella prassi ed è privo di utilità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1928/91

dell'on. Thomas Megahy (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 78/53)

Oggetto: Reti transeuropee — Fondi strutturali

È in grado la Commissione di confermare che è sua intenzione collegare le reti transeuropee quali delineate nei lavori preparatori relativi all'Unione politica europea e nel documento della commissione «Europa 2000» alla politica regionale onde garantire che non sorgano conflitti con gli obiettivi dei fondi strutturali?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(22 novembre 1991)

La Commissione può confermare che intende adoperarsi affinché lo sviluppo delle reti transeuropee contribuisca al conseguimento degli obiettivi della politica regionale comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1929/91

dell'on. Thomas Megahy (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 78/54)

Oggetto: Consultazione sulla riforma dei fondi strutturali

È in grado la Commissione di confermare che essa consulterà tutti gli interessati, a livello europeo, degli Stati membri e regionale, sulla riforma dei fondi strutturali e in particolare sul mantenimento dei quadri comunitari di sostegno, e sui meccanismi ed i criteri per designare le aree destinatarie e le richieste ammissibili nonché per garantire che tutti gli interessati rispettino e adottino senza remore i principi della addizionalità e della trasparenza?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(22 novembre 1991)

La Commissione ha già iniziato ad esaminare tutte le possibilità di migliorare il processo di riforma dei fondi, nell'intento di rafforzare l'efficacia degli interventi strutturali; i risultati di tale esame verranno presentati in una relazione intermedia (mid-term review).

Essa intende garantire, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, la massima diffusione a tale

documento, con l'obiettivo di avviare un ampio dibattito che consenta di raccogliere, su tutte le misure da adottare, il parere dei vari operatori ed in particolare delle parti interessate a livello regionale e locale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1959/91

dell'on. Mark Killilea (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 78/55)

Oggetto: Restituzioni alle esportazioni di carni bovine verso il Giappone

Di fronte alla previsione che le importazioni giapponesi di carni bovine si collocheranno al primo posto nella graduatoria mondiale nei prossimi anni ed al fatto che la Danimarca e l'Irlanda sono gli unici due Stati membri la cui situazione veterinaria sia abbastanza buona da rendere accettabile l'esportazione delle loro carni in Giappone, può la Commissione spiegare per quale motivo non sono previste restituzioni per promuovere queste esportazioni, tenendo soprattutto conto della situazione attuale, in cui forti quantitativi di carne bovina in eccedenza giacciono all'ammasso, in buona parte provenienti dall'Irlanda? Nel 1990, infatti, le esportazioni di carne bovina irlandese verso il Giappone sono ammontate soltanto a 343 tonnellate, rispetto alle 1 538 del 1989.

Tenendo presenti questi dati di fatto, la Commissione non ritiene che sarebbe il momento di riesaminare la situazione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(29 novembre 1991)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 1284/91 (1).

(1) GU n. C 66 del 16. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1961/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 78/56)

Oggetto: Scuole guida

Le scuole guida sono assai numerose ed hanno una grande importanza nel migliorare le condizioni della sicurezza

stradale. Allo stato attuale dei fatti la definizione del loro statuto è lasciata agli Stati membri. È previsto un ravvicinamento a livello europeo delle disposizioni in materia, in modo da garantire un'equivalenza della qualità del servizio prestato agli utenti e del livello di formazione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1991)

La direttiva 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 ⁽¹⁾ sulla patente di guida, che ha introdotto il riconoscimento reciproco delle patenti di guida all'interno della Comunità, contiene disposizioni concernenti i requisiti minimi per gli esami di guida.

La nuova direttiva 91/437/CEE del 29 luglio 1991, che sostituirà la direttiva del 1980 a decorrere dal 1° luglio 1996 ⁽²⁾, introduce una maggiore armonizzazione delle norme, in particolare per quanto concerne le conoscenze, le capacità e i comportamenti legati alla guida, per la formazione dei candidati (allegato II della direttiva in questione).

Questa normativa comunitaria non riguarda le modalità della formazione. La competenza in materia spetta infatti alle autorità nazionali: la preparazione alla guida non deve necessariamente aver luogo in una scuola guida.

Ciò premesso, è ovvio che le disposizioni contenute nella legislazione comunitaria, in particolare nell'allegato II della nuova direttiva 91/439/CEE ⁽²⁾, implicano il ravvicinamento del livello di formazione dei candidati, nonché dell'insegnamento che le scuole guida dovranno impartire per adeguarsi alle disposizioni relative alle conoscenze e agli esami.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1981/91

dell'on. Ria Oomen-Ruijten (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 78/57)

Oggetto: Applicazione della direttiva sul credito al consumo

1. Consta alla Commissione che vari Stati membri non hanno ottemperato all'obbligo di attuare le misure necessarie per conformarsi entro il 1° gennaio 1990 alla direttiva (87/102/CEE) ⁽¹⁾ del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo?

2. Considerando inoltre che il 22 febbraio 1990 è stata approvata una direttiva del Consiglio recante modifica

della direttiva del 22 dicembre 1986, che obbliga gli Stati membri ad adottare entro il 31 dicembre 1992 le misure necessarie per conformarsi alla seconda direttiva, non è forse tempo che la Commissione adisca la Corte di giustizia nei confronti degli Stati membri inadempienti, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE?

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(5 novembre 1992)

Il 22 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

L'articolo 16 prevedeva che gli Stati membri adottassero i provvedimenti necessari per conformarsi a detta direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1990.

Poiché si è constatato che a tale data numerosi Stati membri non avevano ancora adottato i provvedimenti necessari, la Commissione ha avviato procedure come previsto dall'articolo 169 del trattato.

Le procedure ancora in corso riguardano attualmente sette Stati membri: il Belgio, la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi.

Per quanto riguarda la direttiva 90/88/CEE del 22 febbraio 1990 ⁽¹⁾ che ha modificato la suddetta direttiva 87/102/CEE, la data ultima per il recepimento è stata fissata al 31 dicembre 1992. Attualmente soltanto la Danimarca ha trasmesso alla Commissione i suoi provvedimenti per il recepimento.

Resta ben inteso che la Commissione continuerà a vigilare con la massima attenzione sul seguito dato al diritto comunitario, in particolar modo sulla trasparenza delle operazioni e delle transazioni che interessano i consumatori.

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 10. 3. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1992/91

dell'on. Dieter Rogalla (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 78/58)

Oggetto: Controlli alle frontiere interne ed esterne

1. Quali esperienze ha acquisito il Consiglio nel corso dell'ultima stagione turistica nell'ambito dei controlli e dei passaggi alle frontiere interne ed esterne?

2. Qual è stato l'ordine di grandezza dei flussi turistici?

3. Di che tipo sono state le lamentele e le proteste ricevute dal Consiglio e dagli Stati membri?
4. Quali conclusioni ne trae il Consiglio?

Risposta

(4 marzo 1992)

Il Consiglio ha già risposto ad un'interrogazione dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, identica quanto al merito, nell'ambito del tempo delle interrogazioni dell'11 settembre 1991.

⁽¹⁾ Interrogazione n. H-828/91.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1994/91

dell'on. Ernst Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 78/59)

Oggetto: Lotta contro il riciclaggio di «denaro sporco» proveniente, in particolare, dal traffico di stupefacenti.

Si chiede al Consiglio di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Gli Stati della Comunità hanno proceduto in blocco alla ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988? Quali sono le mancate adesioni e come si spiegano?
2. La convenzione del Consiglio d'Europa su «riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato», aperta nello scorso novembre alla firma degli Stati, è stata firmata e/o ratificata da ciascuno dei Dodici? Quali sono le mancate adesioni e come si spiegano? Queste ultime sarebbero forse da ricondurre al fatto che il Consiglio d'Europa auspica una penalizzazione abbastanza globale, che tocca un ambito più ampio di quello delle banche e degli istituti di credito? A partire da quante ratifiche potrebbe entrare in vigore la convenzione?
3. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, è corredata da una dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, con la quale questi ultimi si impegnano a prendere «al più tardi il 31 dicembre 1992 le misure necessarie» per mettere in vigore una legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che derivano loro da detti strumenti. Tali misure, che dovrebbero essere comunicate preventivamente e in blocco al Parlamento, saranno originate da una scelta discrezionale dei governi compiuta in modo disparato, di fronte al numero dei testi succitati?

4. Quali sono gli Stati membri della CE che, specialmente in base alle valutazioni tecniche sul riciclaggio presentate dal gruppo d'azione finanziaria del G7, hanno preso finora la decisione di modificare la legislazione nazionale (vedi la legge belga del 17 luglio 1990, che amplia la nozione di ricettazione, e la legge lussemburghese del 7 luglio 1989) e in che misura si sono ispirati ai tre testi menzionati?

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

Risposta

(18 febbraio 1992)

1. Al 1° settembre 1991 tre Stati membri avevano ratificato la convenzione di Vienna. Anche la Comunità ha proceduto alla ratifica della medesima, per quanto attiene alle materie di competenza comunitaria.

Gli altri Stati membri proseguono i loro sforzi per ratificare la convenzione anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Nove Stati membri delle Comunità europee hanno firmato la convenzione del Consiglio d'Europa sull'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Il Consiglio non è informato in merito alle ragioni per le quali gli altri Stati membri non hanno ancora firmato detta convenzione.

3. L'articolo 14 della direttiva 91/308/CEE lascia agli Stati membri la facoltà di determinare le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle disposizioni adottate in esecuzione della direttiva.
4. Il Consiglio non è in possesso delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1998/91

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 78/60)

Oggetto: Fatture non richieste e moduli di ordinazione per guide commerciali ricevute dall'estero

Diverse società del Regno Unito hanno presentato reclami per l'invio di fatture non richieste e moduli di ordinazione per inserimenti in guide commerciali, comprese quelle per fax, telex e marchi di fabbrica. Le fatture non

richieste vengono di solito inviate nei periodi di ferie, allorché i destinatari sono occupati e a corto di personale, ed è quindi più probabile che paghino senza discutere. La maggioranza delle fatture proviene dalla Svizzera, dal Liechtenstein e dalla Germania. Gli attuali controlli legislativi volti a prevenire e arrestare tale prassi commerciale sono chiaramente inadeguati. La Commissione pensa di presentare proposte al riguardo?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(6 novembre 1991)

Il tipo di pratica commerciale su cui l'onorevole parlamentare attira l'attenzione della Commissione non è un fatto isolato (¹).

A parere della Commissione la maggior parte di questi casi rientra nel campo di applicazione della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole del 1984 (²), che disciplina qualsiasi forma di messaggio di promozione della fornitura di beni o servizi che possa trarre in inganno la persona cui è indirizzato.

In alcuni casi la richiesta di pagamento non è stata preceduta da nessun messaggio e non è nemmeno chiaro se le fatture si riferissero a guide effettivamente esistenti e ad inserzioni vere. Casi di questo tipo possono essere risolti nel quadro delle disposizioni di legge nazionali, specialmente quelle di diritto penale, che prevedono azioni legali in materia.

Tuttavia il carattere transnazionale di queste pratiche commerciali potrebbe ridurre le possibilità di successo delle azioni legali promosse contro i loro autori.

Mentre la Commissione prosegue negli studi intrapresi per esaminare l'opportunità e la fattibilità di una legislazione specifica a livello comunitario, le autorità competenti degli Stati membri potrebbero provvedere ad avvertire le ditte, specialmente le piccole e medie imprese, del rischio di ricevere fatture non richieste da parte di persone o società che pubblicano guide di telex o telefax.

(¹) Vedi ad esempio le interrogazioni scritte n. 45/87, 412/89, 431/89, 444/89 e 638/89 e le risposte date dalla Commissione.

(²) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2006/91

**dell'on. Proinsias De Rossa (CG)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 settembre 1991)

(92/C 78/61)

Oggetto: Smaltimento di rifiuti nucleari a Sellafield

È al corrente la Commissione della decisione delle competenti autorità del Regno Unito di autorizzare che Sella-

field venga utilizzata come luogo di interrimento di rifiuti nucleari di livello basso e intermedio, ed è consapevole delle preoccupazioni che tale decisione ha causato da entrambi i lati del Mare d'Irlanda, soprattutto da quando in una ricerca commissionata da Greenpeace è stata denunciata la mancata disponibilità di informazioni per valutare i dati sismici relativi ad una zona dalla struttura geologica estremamente complessa?

Non ritiene logico la Commissione che l'opinione pubblica irlandese nutra il sospetto che tale scelta sia stata suggerita da considerazioni di ordine più politico che scientifico e che siano giustificati i timori che questo stato di cose non faccia che aggravare l'inquinamento del Mare d'Irlanda, il quale è fin d'ora il più radioattivo del mondo?

Alla luce di quanto detto e dei progressi verso l'integrazione europea, non ritiene inammissibile che uno Stato membro possa ubicare una discarica di rifiuti nucleari, o una qualsiasi centrale nucleare, ai confini con un altro Stato membro senza il consenso di quest'ultimo? Intende ora formulare proposte per porre rimedio a questa situazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(15 novembre 1991)

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, non sono state prese decisioni per autorizzare un deposito sotterraneo di residui nucleari a Sellafield. Si è deciso di avviare le procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione, e il governo del Regno Unito ha già dichiarato che la domanda ufficiale di autorizzazione (anticipata al tardo 1992) sarà seguita da un'inchiesta pubblica.

Inoltre l'allegato I della direttiva 85/337/CEE (¹) del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati fa specifico riferimento a «impianti destinati allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi» e sono dunque da applicare le misure previste da questa direttiva prima di concedere qualsiasi permesso di sviluppo del progetto.

Prima che le autorità britanniche competenti per la discarica di effluenti radioattivi rilascino l'autorizzazione, si dovranno rispettare, per la costruzione del deposito, le condizioni di cui all'articolo 37 del trattato Euratom.

Le procedure di cui sopra servono a garantire che ogni possibile contaminazione radioattiva del Mar d'Irlanda, legata al deposito in causa, sia esaminata a fondo e i risultati della valutazione siano messi a disposizione del pubblico.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2013/91**dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 settembre 1991)**(92/C 78/62)***Oggetto:** Convenzione sull'ambiente e la guerra

In che modo intende agire la Commissione per portare avanti l'idea di una convenzione destinata a proteggere l'ambiente in situazioni di guerra, idea analizzata ai primi di giugno in occasione delle giornate di Londra alle quali è intervenuta ufficialmente?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(18 novembre 1991)

Il commissario Ripa di Meana ha preso parte, quale ospite invitato, alla «Conferenza sulla quinta convenzione di Ginevra» tenuta a Londra nel giugno 1991. Nel suo intervento egli ha avanzato alcune proposte specifiche sul modo in cui garantire la protezione dell'ambiente in ogni futura situazione di guerra.

La Commissione non ha ancora deciso quali iniziative la Comunità e i suoi Stati membri possano intraprendere per estendere e/o rafforzare l'attuale regime giuridico internazionale relativo ai danni per l'ambiente provocati dalla guerra, poiché tale questione è attualmente all'esame nel quadro dei lavori preliminari dell'UNCED e in altre istituzioni internazionali competenti.

Il Parlamento europeo sarà tenuto al corrente di ogni nuovo sviluppo o iniziativa al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2052/91**dell'on. Jessica Larive (LDR)****al Consiglio delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 78/63)***Oggetto:** Donazione di organi

È al corrente il Consiglio del progetto di legge del governo olandese con cui si intende coinvolgere attivamente tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni chiedendo loro se in caso di decesso sono disposti a donare organi ai fini del trapianto?

Tenuto conto dell'acuta carenza di organi da trapiantare in determinati Stati membri della CE, intende il Consiglio prendere iniziative, entro il gennaio 1992, affinché il progetto di legge olandese, che con tutta probabilità compor-

terà un aumento del numero di organi disponibili per il trapianto, funga da esempio per una normativa comunitaria in materia?

Risposta*(18 febbraio 1992)*

Al Consiglio non sono state presentate per il momento proposte in materia di donazione di organi nella Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2056/91**dell'on. Lyndon Harrison (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 78/64)***Oggetto:** Torneo di scacchi della Comunità europea

È disposta la Commissione a promuovere il gioco degli scacchi tra i milioni di giovani della Comunità che lo praticano e amano?

È disposta a sponsorizzare tornei di scacchi tra gli Stati membri, orientandoli in particolare verso i giovani?

È inoltre disposta a sostenere l'organizzazione di una dimostrazione da parte del campione mondiale di scacchi Gary Kasparov e una dimostrazione di tecnica scacchistica da parte delle sorelle ungheresi Polgar, come metodo per incoraggiare lo sviluppo del gioco degli scacchi nonché di riconoscere la sua efficacia nell'intera Comunità europea e per giunta in Europa centrale e orientale?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2057/91**dell'on. Lyndon Harrison (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 78/65)***Oggetto:** Gioco degli scacchi

Secondo la Commissione la Comunità europea, nell'ambito del bilancio attuale, sta facendo abbastanza per incoraggiare e sostenere la diffusione del gioco degli scacchi dell'intera Comunità europea?

Viste le caratteristiche uniche di questo gioco — cioè i suoi elementi artistici, scientifici, culturali e sportivi — è la Commissione disposta a impegnarsi maggiormente per promuovere il suo sviluppo, considerando specialmente

che si tratta di uno dei giochi maggiormente popolari nell'intera Comunità europea?

**Risposta comune data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2056/91 e 2057/91
(26 novembre 1991)**

Nel campo dello sport e delle attività ricreative, come in altri settori di cui si occupa la Comunità, le iniziative della Commissione si basano sul principio di sussidiarietà.

In questo caso particolare, l'organizzazione e il finanziamento di tornei di scacchi e le iniziative volte a promuovere tale gioco rientrano nelle competenze dei vari organismi nazionali e internazionali già esistenti che hanno il compito di disciplinare e regolare il gioco.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2082/91
dell'on. Lyndon Harrison (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 settembre 1991)
(92/C 78/66)**

Oggetto: Contabilità dei fondi pubblici nel Regno Unito

Può la Commissione commentare la recente notizia, proveniente dal revisore generale dei conti del Regno Unito, secondo cui circa 200 milioni di sterline destinati a programmi di formazione professionale per i disoccupati non sono contabilizzati o sono stati erroneamente assegnati dal ministero dell'occupazione?

Può la Commissione assicurare al Parlamento che l'importo in questione non comprende risorse provenienti dai fondi strutturali della Comunità? In caso negativo, può far sapere la Commissione quali misure intende prendere al riguardo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(4 novembre 1991)**

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver attirato la sua attenzione sulla relazione del revisore generale dei conti del Regno Unito, relazione di cui la Commissione non era a conoscenza.

Colloqui sono ora in corso fra le autorità del Regno Unito e la Commissione allo scopo di discutere le eventuali ripercussioni di detta relazione sui fondi strutturali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2105/91
dell'on. Ernest Glinne (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(26 settembre 1991)
(92/C 78/67)**

Oggetto: Anomalie dello statuto di «Territorio autonomo autoamministrato» riconosciuto dalla Grecia e dalla Comunità europea al Monte Athos

Il trattato di adesione della Grecia alla Comunità europea (gennaio 1981) prevedeva che quest'ultima avrebbe rispettato, per la comunità di circa 1 500 persone residenti sulla penisola e praticanti un'ortodossia assai rigorosa, lo statuto che la Grecia le aveva riconosciuto accettando la «Carta» del 1924 e le ulteriori disposizioni. Sulla penisola, lunga 60 km e larga 10, che si spinge nel Mar Egeo, la «Santa comunità» contemplativa esercita divieti arcaici (è vietata la presenza di «femmine» di animali — in particolare la capra — o dell'uomo) pur beneficiando molto concretamente di privilegi, come le riduzioni fiscali sul carburante o le auto, vale a dire una diminuzione del 75%.

Dopo i concreti progressi che la donna greca ha compiuto sulla via del rispetto e della parità nel corso dell'ultimo decennio e considerando d'altronde il carattere peculiare del regime fiscale e doganale accordato all'infedesso commercio della penisola, non ritiene il Consiglio che sarebbe ora opportuno informarsi presso il governo greco in merito alla possibilità che quest'ultimo rinegozi lo statuto del Monte Athos, ponendosi come obiettivo di sopprimere le due condizioni dinnanzi messe in causa?

**Risposta
(18 febbraio 1992)**

Il divieto della presenza di donne nonché di femmine di specie animali fa parte di proibizioni di carattere religioso applicate da secoli dalle autorità religiose del Monte Athos e che rientrano nell'ambito delle competenze di queste ultime in applicazione dello statuto loro riconosciuto con l'accettazione, da parte della Grecia, della «Carta» del 1924 e le disposizioni successive.

Il trattato di adesione della Grecia alla Comunità ha previsto, come giustamente osserva l'onorevole parlamentare, che quest'ultima rispetti tale statuto.

Inoltre, per quanto riguarda il settore doganale e fiscale, le disposizioni del diritto comunitario tengono conto della dichiarazione comune allegata al trattato di adesione della Grecia alla Comunità in merito al regime applicabile al Monte Athos (*).

Infine l'onorevole parlamentare è certamente a conoscenza del fatto che un'eventuale iniziativa volta a modifi-

care le normative comunitarie esistenti è di competenza della Commissione europea.

(¹) Vedi in particolare l'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, GU n. L 105 del 23. 4. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2107/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 78/68)

Oggetto: Frode a carico del bilancio comunitario

La relazione della Commissione sulle misure adottate per dar seguito alle osservazioni figuranti nella risoluzione del Parlamento che accompagnava la decisione recante discarico per l'esercizio 1988 (SEC(91) 512 allegato) è in corso di esame al Parlamento sulla base della relazione dell'on. John Iversen (PE 151.904/def. del 18 luglio 1991). Quest'ultima richiama in particolare l'attenzione sul settore agricolo, le politiche strutturali e l'aiuto allo sviluppo.

Il pubblico europeo, alla vigilia del 1992, si sta interessando a documenti di questo genere, sempre più preoccupato di una utilizzazione quanto mai adeguata delle finanze comunitarie. In base ad attendibili stime sulle frodi (¹) all'interno della Comunità (sottrazione di sovvenzioni, ecc.) la perdita sarebbe pari al 10 % del bilancio comunitario, vale a dire 4 miliardi di Ecu nel 1989, ovvero l'enorme importo di 168 miliardi di franchi belgi, quando invece il bilancio dello Stato lussemburghese per il 1989, sia in termini di entrate che di spese, sfiora i 90 miliardi di franchi!

Qual è l'opinione della Commissione in merito a tali stime?

Per riferirmi ad un esempio concreto che non vuole essere una battuta, che dire delle esportazioni di prodotti agricoli destinati alla Città del Vaticano, paese terzo sotto tutti gli aspetti, che formano oggetto di sovvenzioni («restituzioni»)?

Qual è stata nel 1988 e, se possibile, nel 1989 la portata

- a) delle esportazioni agricole destinate a tale paese e
- b) delle relative sovvenzioni?

(¹) Ad esempio in «Euroscopie» di Gérard Mermet, pubblicato recentemente per i tipi della Larousse.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(10 dicembre 1991)

La Commissione si preoccupa della buona utilizzazione delle finanze comunitarie. A questo principio essa si ri-

chiama in particolare nelle relazioni presentate al Parlamento europeo sui lavori e i progressi compiuti nel 1989 e 1990 nella lotta contro la frode a danno del bilancio comunitario, dove si espongono i risultati e le prospettive dell'azione condotta dalla Comunità e dagli Stati membri per combattere questo flagello.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto della frode, la Commissione ritiene tuttora impossibile (¹), come nel campo della frode fiscale sul piano nazionale, determinare in modo preciso con un metodo di calcolo affidabile il livello in percentuale delle frodi commesse a danno del bilancio comunitario. La Commissione si sforza tuttavia di ridurre questo rischio e ha già ottenuto risultati tangibili grazie alla sua politica e alla buona cooperazione degli Stati membri.

Per passare all'esempio concreto citato, va ricordato che la Città del Vaticano è considerata un paese terzo e che proprio a tale titolo le esportazioni di prodotti agricoli verso questa destinazione beneficiano di restituzioni. Infatti, a norma della convenzione doganale fra Italia e Città del Vaticano (²) e delle disposizioni prese per la sua applicazione, le esportazioni di prodotti agricoli comunitari a destinazione della Città del Vaticano e, fuori dal territorio di questa, a destinazione delle istituzioni e degli uffici della Santa Sede, per immissione in consumo, beneficiano delle restituzioni previste dalla regolamentazione comunitaria per l'esportazione di questi stessi prodotti verso paesi terzi. L'immissione in consumo è comprovata dal rilascio di un apposito certificato da parte del governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Gli importi delle esportazioni di prodotti agricoli a destinazione del Vaticano effettuate negli anni 1988, 1989 e 1990 saranno comunicati direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento europeo.

(¹) Risposte alle interrogazioni scritte n. 1528/87 dell'on. Vandemeulebroucke (GU n. C 195 del 25. 7. 1988) e n. 2116/87 di Sir James Scott-Hopkins (GU n. C 244 del 19. 9. 1988).

(²) Convenzione firmata il 30 giugno 1930 in esecuzione delle norme di cui al trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2111/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 78/69)

Oggetto: Problemi dovuti alla mancata corrispondenza tra territorio comunitario e territorio geografico degli Stati membri

Pur essendo territorio comunitario sotto sovranità britannica, Gibilterra non è inclusa nello spazio doganale euro-

peo. Monaco invece, paese terzo, ne fa parte; San Marino è integrata dal 1939 al territorio italiano, quindi comunitario, Andorra ha concluso nel 1989 un'unione doganale con la CE che prevede la libera circolazione dei prodotti manifatturati, ma i prodotti agricoli formano oggetto di accordi particolari: quali? Il Liechtenstein è in regime di unione doganale con la CE attraverso l'EFTA, ma il Vaticano resta sotto ogni aspetto un paese terzo.

Analogo senso di perplessità provoca l'esclusione dei TOM francesi e della Terra Adelia, oltre ai possedimenti olandesi delle Antille, Macao e la parte portoghese di Timor, i possedimenti britannici ed Hong Kong, oltre al caso già citato di Gibilterra. Altri territori d'oltremare hanno però con la CE relazioni commerciali privilegiate, pur disponendo di statuti assai diversi: ente territoriale per quanto riguarda Mayotte, baliato feudale per quanto riguarda Jersey e Guernesey, dipendenza territoriale per l'isola di Man, dipartimento riunito allo Stato danese (quindi alla CE) per quanto riguarda l'isola di Bornholm, territori autonomi riuniti alla corona danese per quanto riguarda invece le Faerøer e la Groenlandia.

Pur consapevoli che l'uniformità sarebbe amica della monotonia e non terrebbe conto di tradizioni assai antiche e degne di rispetto, qual è l'opinione dell'esecutivo comunitario in merito ai problemi che tale mosaico suscita per gli appuntamenti del 1992-1993 con il grande mercato e quindi in ordine al necessario ravvicinamento, valido per tutti, delle normative doganali e fiscali (ad esempio le imposte dirette potranno essere bloccate ad un massimo del 20% a Jersey)?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Il territorio doganale comunitario è definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio ⁽¹⁾ e qualsiasi paese o territorio non compreso nella definizione dell'articolo 1 è considerato, fatte salve altre disposizioni di detto regolamento, alla stregua di un paese terzo per quanto riguarda l'aspetto doganale.

Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce il regime comunitario delle franchigie doganali applicabili ai prodotti originari di paesi terzi.

La Commissione ha presentato al Consiglio proposte volte a modificare le regolamentazioni summenzionate, specialmente nel quadro dell'elaborazione del codice comunitario delle dogane. Dette proposte sono attualmente all'esame del Consiglio.

Per ciò che si riferisce ad un eventuale ravvicinamento delle norme applicabili ai paesi e territori cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, spetta alla Commissione

presentare al Consiglio le proposte che ritenga appropriate.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2112/91

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 78/70)

Oggetto: Carta di agevolazione per anziani

Nel Regno Unito i pensionati che si sono rivolti al ministero della previdenza sociale chiedendo informazioni in merito all'introduzione della carta di agevolazione per anziani si vedono rispondere che il governo agirà «a tempo debito».

Considerando che, secondo la sua raccomandazione, tale carta avrebbe dovuto essere introdotta entro il 1° gennaio 1991, può la Commissione far sapere quali Stati membri hanno cominciato ad attuare tale iniziativa, e quali azioni essa intende intraprendere per garantire che il Regno Unito nonché gli altri paesi della Comunità che ancora non hanno adottato le misure necessarie vi provvedano urgentemente?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(4 novembre 1991)

La creazione di una carta europea per gli anziani che abbiano compiuto i 60 anni è stata oggetto di una raccomandazione della Commissione, formulata il 10 maggio 1989, mirante a rendere più concreti i vantaggi di cui possono godere gli anziani d'Europa proprio in considerazione della loro età, in special modo quando viaggiano all'estero.

Nel caso del 1990 la Commissione ha ripetutamente invitato gli Stati membri, formalmente ed informalmente, a metterla al corrente dei passi compiuti verso l'applicazione della raccomandazione. Dalle relazioni, presentate soltanto da alcuni Stati membri, si evince che i progressi sono davvero minimi. La data stabilita per l'effettiva applicazione, ovvero il 1° gennaio 1991, è già trascorsa senza che gli Stati membri abbiano applicato la raccomandazione. Più recentemente alcuni Stati membri hanno chiarito la propria posizione in uno scambio informale di pareri, in occasione della riunione del comitato consultivo sugli anziani tenutasi nel mese di giugno 1991.

La Commissione esprime il proprio rammarico sulla mancata applicazione della raccomandazione da parte degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2122/91**dell'on. Proinsias De Rossa (CG)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 78/71)*

Oggetto: Smaltimento dei rifiuti di generi alimentari consumati a bordo degli aerei

Quali disposizioni vigono negli Stati membri per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti di generi alimentari consumati a bordo degli aerei e quali proposte intende formulare la Commissione in ordine alla loro armonizzazione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(9 dicembre 1991)

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, lo smaltimento dei rifiuti di generi alimentari consumati a bordo degli aerei è disciplinato in maniera diversa da uno Stato membro all'altro. Mentre in taluni Stati membri si applica la normativa di igiene alimentare in vigore in materia di ristorazione, in altri si applica la normativa fissata dalle autorità locali.

I servizi della Commissione non prevedono un'azione specifica per i rifiuti alimentari consumati a bordo degli aerei, bensì un'azione comunitaria per i rifiuti municipali tra cui rientrano, in generale, anche quelli degli aerei.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2128/91**dell'on. Proinsias De Rossa (CG)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 78/72)*

Oggetto: Razzismo e xenofobia

Ha la Commissione elaborato una risposta alla relazione conclusiva dell'inchiesta Ford sul razzismo e la xenofobia, ed in particolare alle raccomandazioni in essa contenute a suo indirizzo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi ai dibattiti del Parlamento europeo del 9 e 10 ottobre

1990 e del 9 ottobre 1991 dove si era espressa in merito a tutte le raccomandazioni. La Commissione ricorda inoltre che, conformemente all'impegno preso e in seguito ad un bando di gara, ha avviato uno studio sui mezzi giuridici esistenti negli Stati membri per combattere il razzismo e la xenofobia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2129/91**dell'on. Proinsias De Rossa (CG)****al Consiglio delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 78/73)*

Oggetto: Razzismo e xenofobia

Ha il Consiglio elaborato una risposta alla relazione conclusiva dell'inchiesta Ford sul razzismo e la xenofobia, ed in particolare alle raccomandazioni in essa contenute a suo indirizzo?

Risposta

(4 marzo 1992)

Nella risoluzione B3-1721/90 del 10 ottobre 1990, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio di esaminare in modo approfondito le raccomandazioni della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia.

Il Consiglio ha esaminato dette raccomandazioni ed ha fornito una risposta sostanziale alle interrogazioni degli onorevoli parlamentari nel corso del dibattito sul razzismo e la xenofobia in seduta plenaria il 9 ottobre 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2134/91**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 settembre 1991)**(92/C 78/74)*

Oggetto: Esclusione sociale

L'esclusione sociale è purtroppo una realtà nell'Europa comunitaria, ciononostante nella nostra Europa del

mercato unico, la povertà non deve essere considerata come una fatalità, un dato di fatto o ancor meno un risultato.

Al fine di garantire che i meno abbienti non subiscano le conseguenze degli sviluppi volti all'attuazione di una Europa economica forte, potrebbe la Commissione dichiararsi favorevole alla creazione di una sorta di «comitato degli esclusi» il cui obiettivo sarebbe valutare l'impatto di ogni proposta di direttiva europea sui «più poveri», in modo tale che ogni direttiva, prima di essere elaborata, venga presentata obbligatoriamente a tale comitato affinché esprima un parere sulle conseguenze sociali che la direttiva in questione potrebbe avere sulle persone?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(5 novembre 1991)

La Commissione annette grande importanza alla lotta contro l'esclusione sociale e s'impegna a contribuirvi attivamente nei limiti delle proprie competenze e mezzi. Conformemente al principio di sussidiarietà, la sua azione in questo campo tende principalmente a completare e stimolare le iniziative e le politiche condotte negli Stati membri e a favorire la coerenza degli interventi comunitari che hanno un impatto sulle situazioni di povertà.

Nel corso degli ultimi anni la Commissione ha intensificato i suoi sforzi in questo settore. Essa ha in particolare adottato il 7 maggio 1991 una proposta di raccomandazione del Consiglio su risorse e prestazioni sufficienti nel quadro dei sistemi di protezione sociale (¹), attualmente in corso di esame al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. La sua adozione e l'applicazione delle sue disposizioni dovrebbero contribuire a garantire ai più poveri risorse sufficienti, stabili e prevedibili, e a promuovere politiche globali e coerenti di lotta contro l'esclusione sociale.

La Commissione ha pure sostenuto l'istituzione di un comitato europeo di collegamento delle organizzazioni non governative impegnate nella lotta contro la povertà. Tale comitato potrà esprimere il punto di vista di queste organizzazioni e, attraverso di esse, dei più poveri, sulle diverse iniziative comunitarie suscettibili di incidere su questo settore. Il comitato, che è indipendente, manterrà aperto il dialogo in materia con la Commissione, in uno spirito di attiva collaborazione.

Infine la Commissione ha creato un gruppo interservizi che ha lo scopo di promuovere l'attenzione nei confronti dei più poveri nel contesto di tutte le politiche comunitarie

e di garantire la cooperazione fra i servizi, necessaria per la coerenza delle politiche attuate.

(¹) Doc. COM(91) 161 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2138/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 78/75)

Oggetto: Trasparenza nella concessione di aiuti finanziari nell'ambito dei programmi ENVIREG

Sono noti gli sforzi esplicati dalla CEE in ordine al recupero e alla protezione dell'ambiente e, più in generale, al miglioramento della qualità della vita. In particolare, nell'ambito dei programmi ENVIREG vengono elargiti cospicui contributi finanziari e sovvenzioni ai comuni nei paesi mediterranei, tra cui la Grecia, per la realizzazione di opere (pulizia delle coste, risanamento biologico dei porti ecc.) ed il miglioramento delle loro condizioni ambientali. In Grecia, secondo denunce presentate dalle amministrazioni locali, il ministero degli interni assegna ai comuni tali fondi secondo criteri puramente partitici, senza rispettare i più elementari requisiti di trasparenza, con il risultato di impedire ai beneficiari la realizzazione delle opere previste dai programmi ENVIREG.

Si chiede alla Commissione quali misure prevede di adottare per garantire la trasparenza nella distribuzione dei fondi ENVIREG e se intende presentare al Parlamento l'elenco di tutti i comuni che finora hanno beneficiato di contributi e sovvenzioni ENVIREG tramite ministero degli interni.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

Il programma operativo per l'attuazione del programma ENVIREG in Grecia è stato adottato dalla Commissione il 26 settembre 1991.

Le autorità greche debbono ancora procedere alla selezione dei singoli progetti che dovranno essere finanziati dai fondi strutturali nel quadro del programma ENVIREG. Questa selezione verrà effettuata sotto la supervisione del comitato di controllo di ENVIREG, limitatamente alle singole misure stabilite dal programma e conformemente ai criteri in esso fissati e rispettando altresì le disposizioni della legislazione comunitaria pertinente.

La Commissione ritiene che spetti alle autorità greche pubblicare informazioni sui progetti da esse selezionati nel quadro di programmi come ENVIREG. È ovviamente auspicabile che ciò sia fatto regolarmente e i servizi della Commissione consiglieranno in tal senso le autorità greche in occasione della prima riunione del comitato di controllo di ENVIREG, prevista entro la fine dell'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2143/91

dell'on. Michael Hindley (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 settembre 1991)
(92/C 78/76)

Oggetto: Esportazioni di articoli di maglieria da Hong Kong

La normativa (modificata) di Hong Kong sulle descrizioni commerciali prevede criteri distinti per la maglieria esportata negli USA e nella CE. I prodotti destinati agli Stati Uniti possono essere muniti di un'etichetta che ne certifica la provenienza da Hong Kong anche nei casi in cui sono confezionati al di fuori di tale paese.

Quali iniziative ha preso la Commissione al fine di evitare che tali prodotti, vietati dalle norme comunitarie, entrino nella CE o vi siano dirottati intenzionalmente o meno?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(21 novembre 1991)**

Conformemente alle disposizioni dell'accordo bilaterale CEE-Hong Kong sul commercio dei tessili, i prodotti di tale settore considerati originari di Hong Kong devono rispondere ai criteri sull'origine in vigore nella Comunità (regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991 relativo alla determinazione dell'origine delle materie tessili e dei manufatti tessili di cui alla sezione 11 della nomenclatura combinata) ⁽¹⁾.

Le norme comunitarie dispongono che tutte le importazioni nella CE di prodotti soggetti a restrizioni originari di Hong Kong devono essere accompagnate sia da un'etichetta che ne certifica la provenienza da Hong Kong, che da una licenza di esportazione. In mancanza di certificati conformi a quelli previsti dall'accordo CEE-Hong-Kong, i prodotti non saranno ammessi al mercato comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2145/91

dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 settembre 1991)
(92/C 78/77)

Oggetto: Smantellamento dell'organizzazione Topkapi e lotta contro i fornitori di manodopera turca clandestina

Un'organizzazione per l'immigrazione clandestina responsabile dell'ingresso in Francia di migliaia di lavoratori turchi è stata sgominata qualche settimana fa, dopo due anni di indagini, dalla polizia francese e italiana. Secondo *Le Monde* dell'11 e 12 agosto 1991 questo commercio di manodopera, che ha ramificazioni nella mafia locale, nelle amministrazioni o ad altri livelli di potere, avrebbe fruttato 400 milioni di franchi francesi nel 1989 e 1990.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Quale risultato hanno conseguito finora i mandati d'arresto internazionali spiccati dal 1989 contro i responsabili della banda Topkapi?
2. Le sanzioni contro i procacciatori di manodopera clandestina sono abbastanza severe e sufficientemente armonizzate a livello comunitario, in particolare tramite raccomandazioni del gruppo di Trevi?
3. Le convenzioni di Vienna e di Schengen, in base alle quali gli Stati firmatari devono dotarsi di norme sull'applicazione di tecniche di «consegna» sorvegliata e controllata, iniziano ad essere poste in vigore anche per il traffico di manodopera, analogamente alle disposizioni sulla droga?
4. Quanti responsabili del traffico di manodopera sono stati condannati nella Comunità a partire dal 1989?
5. Qual è generalmente la sorte di questi clandestini consenzienti ma al tempo stesso truffati?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(12 dicembre 1991)**

Per quanto riguarda i quesiti n. 1, 4 e 5, la Commissione non dispone delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda i quesiti 2 e 3, si ricorda che nel quadro della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen gli Stati membri interessati si sono impegnati in particolare «ad istituire appropriate sanzioni nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente violando la legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri». La convenzione non è ancora entrata in vigore.

Questa materia viene trattata anche dal gruppo di Trevi. La Commissione non è autorizzata a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro competente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2146/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 78/78)

Oggetto: Smantellamento dell'organizzazione Topkapi e lotta contro i fornitori di manodopera turca clandestina

Un'organizzazione per l'immigrazione clandestina responsabile dell'ingresso in Francia di migliaia di lavoratori turchi è stata sgominata qualche settimana fa, dopo due anni di indagini, dalla polizia francese e italiana. Secondo *Le Monde* dell'11 e 12 agosto 1991 questo commercio di manodopera, che ha ramificazioni nella mafia locale, nelle amministrazioni o ad altri livelli di potere, avrebbe fruttato 400 milioni di franchi francesi nel 1989 e 1990.

Si chiede pertanto al Consiglio:

1. Quale risultato hanno conseguito finora i mandati d'arresto internazionali spiccati dal 1989 contro i responsabili della banda Topkapi?
2. Le sanzioni contro i procacciatori di manodopera clandestina sono abbastanza severe e sufficientemente armonizzate a livello comunitario, in particolare tramite raccomandazioni del gruppo di Trevi?
3. Le convenzioni di Vienna e di Schengen, in base alle quali gli Stati firmatari devono dotarsi di norme sull'applicazione di tecniche di «consegna» sorvegliata e controllata, iniziano ad essere poste in vigore anche per il traffico di manodopera, analogamente alle disposizioni sulla droga?
4. Quanti responsabili del traffico di manodopera sono stati condannati nella Comunità a partire dal 1989?
5. Qual è generalmente la sorte di questi clandestini consenzienti ma al tempo stesso truffati?

Risposta

(18 febbraio 1992)

1, 3, 4 e 5. Il Consiglio non dispone delle informazioni chieste dall'onorevole parlamentare.

2. La determinazione delle sanzioni penali nei confronti degli organizzatori di reti clandestine d'immigrazione rientra nella competenza degli Stati membri. Non esistono raccomandazioni intese ad armonizzare tali sanzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2148/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/79)

Oggetto: Corruzione nella Repubblica dominicana

In seguito e/o contestualmente alla condanna dell'ex presidente dominicano Jorge Blanco a vent'anni di reclusione per corruzione, è apparso che ai massimi livelli dello Stato, della Banca centrale nonché «a tutti i livelli dell'amministrazione dominicana» (*Le Monde* dell'11-12 agosto 1991) pratiche disoneste, compiute sotto vari governi, hanno deviato dal loro obiettivo disposizioni finanziarie nazionali e aiuti esterni, mentre la corruzione ha ramificazioni in un enorme traffico di droga, persino a livello regionale.

Qual è la posizione del Consiglio in relazione alla sorte degli aiuti europei, soprattutto da quando la Repubblica dominicana ha aderito alla IV convenzione di Lomé?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Per quanto riguarda i contributi finanziari accordati dalla Comunità alla Repubblica dominicana prima dell'adesione di tale paese alla convenzione di Lomé, il Consiglio non è stato informato di difficoltà relative al loro inoltro. La Repubblica dominicana può ora beneficiare dell'insieme degli aiuti previsti nel quadro della convenzione ACP-CEE.

Il Consiglio attribuisce naturalmente la massima importanza al fatto che gli aiuti della Comunità arrivino ai destinatari. Spetta essenzialmente alla Commissione, in quanto gerente dell'aiuto, assicurare la buona destinazione dei fondi comunitari e ottenere garanzie a tal fine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2155/91

dell'on. Carmen Díez De Rivera Icaza (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/80)

Oggetto: Acque di scolo di yacht e imbarcazioni da diporto

La Commissione è edotta del fatto che yacht e imbarcazioni da diporto scaricano direttamente le loro acque di

scolo nelle acque di balneazione e che il conseguente inquinamento è ben visibile nelle insenature delle isole comunitarie?

A quali misure pensa di ricorrere, visto il costante aumento di tali tipi di imbarcazioni nella stagione turistica soprattutto nelle isole mediterranee e il pericolo che i suddetti scarichi rappresentano per la salute dei bagnanti?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 novembre 1991)

La Commissione viene aggiornata ogni anno sulla qualità delle acque nelle zone di balneazione con una relazione nazionale che raggruppa i risultati dell'analisi e/o dell'ispezione di parametri fisico-chimici e microbiologici appropriati, in conformità dell'articolo 13 della direttiva 76/160/CEE (1).

In particolare, i risultati che riguardano i batteri coliformi totali e fecali possono indicare la presenza di una contaminazione fecale; la direttiva prende quindi in considerazione i rischi per la salute dei bagnanti, e in quest'ottica vengono sottoposte a controlli le acque di balneazione.

Inoltre, l'articolo 6 (4) prevede una più attenta sorveglianza qualora vi sia la probabilità di scarichi di sostanze che possono diminuire la qualità delle acque.

Nel quadro della direttiva 76/160/CEE e in conformità dell'articolo 4 (1), le autorità nazionali debbono prendere provvedimenti atti a garantire la qualità delle acque di balneazione.

(1) GU n. L 31 del 5. 2. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2157/91

dell'on. Carmen Díez De Rivera Icaza (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/81)

Oggetto: Turismo nautico nel mar Mediterraneo

La Commissione ha svolto o intende svolgere uno studio sul turismo nautico nel mar Mediterraneo? Se sì, potrebbe renderne noti i risultati?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1991)

Finora la Commissione ha effettuato due studi sul turismo nautico nella Comunità. Il primo, intitolato

— «Il turismo nautico nel Mediterraneo: Gli Stati membri della CEE (1987)»,

sottolinea il ruolo del settore nautico nel turismo della costa meridionale della Comunità. In questo studio sono analizzati i vari tipi di imbarcazioni da diporto, il livello di sviluppo del turismo nautico in ogni paese (compresa la Corsica, la Jugoslavia e la Turchia), le leggi e i regolamenti in vigore e le prospettive di sviluppo sulla base di vari modelli. Lo studio si conclude con una serie di osservazioni e di raccomandazioni.

Nel 1989 è stato effettuato uno studio complementare al precedente, intitolato:

— «Il turismo nautico sulle coste atlantiche della Comunità europea (1989)»,

riporta un inventario degli impianti esistenti e dà una valutazione delle esigenze future, fornendo una serie di raccomandazioni sulle azioni nazionali e comunitarie a favore dello sviluppo del turismo nautico sulle coste atlantiche della Comunità.

L'unità turismo della Commissione non prevede di effettuare altri studi su questo argomento, almeno per ora.

Copia del due studi esistenti è stata inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2206/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/82)

Oggetto: Controllo di qualità delle acque sorgive

Il controllo dell'acqua sorgiva non rientra nel campo d'applicazione delle direttive 75/440/CEE (1) e 79/869/CEE (2) che riguardano le acque di rete e le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. In Belgio, il regio decreto dell'11 ottobre 1985 (Moniteur belge del 26 novembre 1985) definisce l'acqua di sorgente come «acqua proveniente da una falda o da un giacimento sotterraneo, quando detti falda o giacimento sono situati in terreni la cui natura, spessore e superficie provocano una filtrazione e assicurano la protezione da rischi di contaminazione». L'acqua di sorgente «è caratterizzata dalla sua purezza microbiologica originale, dalla sua composizione chimica e dalle sue altre caratteristiche essenziali»(?!). Il regio decreto sopramenzionato non stabilisce alcuna differenza di trattamento tra l'acqua minerale naturale e l'acqua di sorgente; quest'ultima non può essere trasportata mediante camion cisterna, ma può portare la denominazione «adatta per la preparazione di alimenti per neonati», mentre questa può essere negata alle acque naturali.

Si chiede di sapere quali sono i testi comunitari che si applicano specificamente alle acque di sorgente. Con quali precauzioni, divieti o permessi specifici? La definizione belga sopra ripresa corrisponde alla terminologia europea? Le autorità nazionali e/o regionali incaricate del controllo preventivo e periodico sulla qualità delle acque sorgive cooperano con la Commissione e, in caso affermativo, in quale modo? La Commissione dispone di suoi propri mezzi di controllo e ricorre a norme che conviene o converrà rispettare?

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

(²) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(25 novembre 1991)

Il termine «acqua di sorgente» («eau de source») non è identificato come tale nella legislazione comunitaria. Non esiste una direttiva specifica per questo tipo di acqua. Tuttavia l'acqua di sorgente è presa in considerazione dalla direttiva 80/778/CEE (¹) del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, come tutte le acque imbottigliate che non siano minerali naturali. Tale direttiva fissa i livelli per le sostanze tossiche e per i parametri organolettici, fisico-chimici e microbiologici applicabili alle acque di sorgente. La direttiva contiene anche disposizioni per le campionature e la frequenza minima della analisi tipo.

Le acque di sorgente sono soggette anche alla legislazione orizzontale in materia di alimenti, soprattutto per le regole di etichettatura (²) e i materiali di confezionamento che possono essere impiegati (³).

Il controllo delle acque di sorgente è garantito dalle autorità nazionali degli Stati membri. Nel quadro del controllo dei prodotti alimentari e conformemente alla direttiva 89/397/CEE (⁴), la Commissione ha stabilito un programma di cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte al controllo.

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

(²) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

(³) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

(⁴) GU n. L 186 del 30. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2207/91

dell'on. Kenneth Collins (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/83)

Oggetto: Carta sociale

42 membri dell'AEU, del GMB e dell'EPIU a Craven Tasker, nel Cumberland, sono entrati in sciopero ufficiale

il 7 giugno 1991 a seguito del mancato avvio da parte del datore di lavoro di serie discussioni sulle richieste avanzate dai lavoratori in merito alle condizioni di lavoro e al salario. Entro quattro giorni dall'avvio dell'azione, tutti gli scioperanti sono stati licenziati per rottura di contratto, e la compagnia ha ora assunto 25 lavoratori non appartenenti a sindacati e non provenienti dalla regione per portare avanti la produzione in luogo dei lavoratori originali.

Può la Commissione far sapere se questo tipo di azione rientra o è al di fuori dall'intento della Carta sociale?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(5 novembre 1991)

La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori include il diritto di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive e specifica che esso comprende il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi risultanti dalle regolamentazioni nazionali e dai contratti collettivi. Il programma d'azione afferma che gli Stati membri, in funzione delle rispettive tradizioni e politiche nazionali, sono responsabili del rispetto dei diritti legati alla libertà di associazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2218/91

dell'on. Proinsias De Rossà (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/84)

Oggetto: Progetti INTERREG in Irlanda

Quanti progetti sono stati finora portati avanti, nell'ambito delle iniziative INTERREG, nella zona di confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, e quale è stato il contributo totale della Comunità?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

Il programma in questione è stato firmato dalla Commissione il 25 luglio 1991 e alla fine dell'agosto 1991 sia il ministero delle finanze e del personale di Belfast, sia il ministero delle finanze di Dublino hanno inviato formulari per le domande a tutti quelli che si erano mostrati precedentemente interessati ad un finanziamento nel quadro di tale programma congiunto.

Non sarà possibile fornire i dati richiesti finché non saranno state esaminate le numerose domande.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2225/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/85)

Oggetto: Monopolio televisivo negli Stati membri

Ritiene la Commissione che l'esistenza di un unico ente televisivo pubblico in uno Stato membro, anche quando vi sono istanze concernenti la creazione di altre reti televisive, sia compatibile con il principio comunitario della libera circolazione di beni e servizi nonché con le regole di concorrenza?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(8 gennaio 1991)

In base al diritto comunitario gli Stati membri possono stabilire liberamente il numero di organismi di radiodiffusione ammessi a beneficiare sul loro territorio di un'autorizzazione ad emettere programmi televisivi nonché il loro statuto pubblico o privato. Tuttavia le procedure di autorizzazione e le imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi devono rispettare i principi fondamentali della libertà di stabilimento, della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali nonché le regole di concorrenza previste dal trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2233/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/86)

Oggetto: Accordi con gli Stati baltici

Intende il Consiglio concludere i cosiddetti »accordi europei» o accordi di associazione anche con i tre Stati baltici?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Nella sessione del 30 settembre/1° ottobre 1991 il Consiglio si è allegrato dell'apertura da parte della Commissione di conversazioni esplorative con questi paesi per stipulare accordi commerciali e di cooperazione ed ha preso nota che quest'ultima istituzione presenterà rapidamente al Consiglio un progetto di direttive di negoziato.

Questi accordi costituiranno pertanto la base per preparare al momento opportuno accordi europei d'associazione.

D'altra parte, nella prospettiva di rafforzare le relazioni con i paesi baltici, il Consiglio:

- ha dato il suo accordo sul principio di includere, a decorrere dal 1° gennaio 1992, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel programma PHARE e nell'assistenza coordinata del G-24 nonché tra i beneficiari delle preferenze generalizzate della Comunità;
- ha preso atto che la Commissione accelererà le procedure per l'elaborazione di un primo pacchetto di misure di assistenza tecnica a favore di questi paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2234/91

dell'on. Adriana Ceci (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 78/87)

Oggetto: Programma HORIZON

Può la Commissione far conoscere a che punto è l'utilizzazione dei fondi HORIZON e la selezione dei progetti?

È vero che alcuni gruppi di ricerca, pur avendo già predisposto proposte e progetti, non hanno potuto ottenere finanziamenti perché le scadenze dei termini di presentazione sono fissate con un preavviso troppo breve?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(21 novembre 1991)

La Commissione ha già ricevuto fin dal mese di giugno 1991 tutti i programmi operativi di ciascuno dei dodici Stati membri per il programma HORIZON.

La Commissione ha completato la sua informazione sulla base dei contatti bilaterali da essa organizzati con ciascuno dei coordinatori nazionali di HORIZON. Queste consultazioni bilaterali si sono svolte in settembre e all'inizio di ottobre 1991, ciò che ha permesso di ottenere dalla maggior parte degli Stati membri un programma operativo riveduto conforme alle disposizioni regolamentari del Fondo sociale europeo.

Per quanto riguarda più precisamente l'Italia, il programma operativo riveduto non è ancora pervenuto.

La selezione dei progetti, invece, è di competenza degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2271/91**dell'on. Dieter Rogalla (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 ottobre 1991)**(92/C 78/88)***Oggetto:** Misure per combattere gli incendi nei boschi

1. Anche nel 1991 gli incendi estivi hanno distrutto grosse superfici boschive in Europa (ad esempio in Sardegna e in Liguria, vedi FAZ del 30 agosto 1991).
2. Ritiene la Commissione che l'istituzione di una squadra europea antincendio contribuirebbe a combattere gli incendi boschivi? Quali misure preparatorie sono state o saranno avviate a tale scopo?
3. Dispone la Commissione di informazioni sull'atteggiamento degli Stati membri rispetto ad un'iniziativa del genere?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana**in nome della Commissione***(29 novembre 1991)*

La Commissione attribuisce particolare attenzione al grave problema costituito dagli incendi nelle foreste.

In quest'ottica essa esamina accuratamente ogni proposta, suggerimento o innovazione volti al miglioramento dei metodi e delle tecniche di lotta agli incendi boschivi.

La Commissione ha ricevuto da parte dell'«Intesa interdepartimentale per la protezione delle foreste contro gli incendi» una proposta di studio per la costituzione di una flotta europea di bombardieri d'acqua con base nella Francia meridionale, in grado di intervenire a favore dei diversi paesi del bacino mediterraneo.

Attualmente i servizi della Commissione stanno esaminando tale proposta: prima di adottare una posizione, essi procederanno ai contatti e alle consultazioni del caso con le amministrazioni e le organizzazioni interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2308/91**dell'on. Jean Pierre Raffarin (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 ottobre 1991)**(92/C 78/89)***Oggetto:** Foro europeo dello sport

Può la Commissione fare in modo che all'ordine del giorno della prima riunione del «Foro europeo dello sport» venga iscritta la proposta di far figurare sulle te-

nute sportive dei campioni europei che parteciperanno ai prossimi giochi olimpici di Albertville e di Barcellona le dodici stelle, simbolo dell'identità comunitaria?

Risposta data dal sig. Dondelinger**in nome della Commissione***(14 novembre 1991)*

La Commissione ha cercato più volte di convincere i comitati olimpici nazionali (CNO) degli Stati membri, uniche autorità competenti in materia, a dare un'identità comunitaria agli atleti dei Dodici. Purtroppo, fino ad ora, non ha potuto essere evidenziata una posizione unanime a favore di quest'approccio. La Commissione continuerà a impegnarsi per giungere a una decisione conforme alla relazione Adonnino avallata dai capi di stato e di governo nel Consiglio europeo di Milano del 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2316/91**dell'on. Gijs de Vries (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 ottobre 1991)**(92/C 78/90)***Oggetto:** Legge olandese sui mass media

La Corte di giustizia ha emesso di recente una sentenza sulla «Nederlandse Mediawet» (legge olandese sui mass media) (C-288/89, C-353/89).

Secondo il governo olandese questa sentenza non ha alcuna ripercussione sul nuovo articolo 66 della «Mediawet» (Seconda Camera, anno 1990-1991. Risposta all'interrogazione 830).

Condivide la Commissione europea detta opinione?

Risposta data dal sig. Bangemann**in nome della Commissione***(19 dicembre 1991)*

In merito alle condizioni stabilite dalla precedente versione dell'articolo 66 b) della Mediawet (legge olandese sui mass-media) la Commissione è in grado di informare l'onorevole parlamentare che il nuovo articolo 66 b), quale figura nel progetto di legge (Prima Camera — Anno 1990-1991) tiene conto delle sentenze della Corte del 25 luglio 1991 (C288/89 e C353/89).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2323/91

dell'on. **Cristiana Muscardini**
alla Commissione delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 78/91)

Oggetto: Regime di libertà provvisoria

A seguito dell'approvazione della legge sulla carcerazione preventiva (legge Gozzini), il governo italiano ha messo in libertà 47 303 indiziati di reato, già condannati in primo grado, di cui 1 385 per omicidio, 1 840 per tentato omicidio, 1 869 per traffico di stupefacenti e 2 474 per associazione a delinquere, ed ha assegnato loro il regime di libertà provvisoria.

Chiedo alla Commissione di sapere se esistano nella Comunità europea leggi tanto permissive, che diventano garantiste soltanto per il delinquente; chiedo altresì la messa in funzione di una normativa comunitaria che stabilisca procedure di massima celerità nella celebrazione dei processi.

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(18 novembre 1991)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare non è di competenza della Commissione.

Pertanto essa non è in grado di fornire le informazioni richieste né di dare un seguito positivo alle iniziative proposte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2341/91

dell'on. **Ernest Glinne (S)**
al Consiglio delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 78/92)

Oggetto: Politica nucleare nei confronti dell'Europa centrale

Sono sempre più numerose le iniziative occidentali volte ad accreditare in Europa centrale l'idea secondo la quale l'energia nucleare, al posto di altre alternative e di un programma di razionalizzazione e di redditività dei mezzi esistenti, rappresenterebbe il rimedio alle piogge acide e all'inquinamento atmosferico. Il settore privato si fa sentire pesantemente: Siemens KWU della Germania, Westinghouse, General Atomics e Bechtel degli Stati Uniti; l'Atomic Energy of Canada Ltd; Nuclear Power International, associazione mista di Siemens e di Framatome; Ansaldo d'Italia, gli INI di Spagna ecc. e va anche ag-

giunta l'Electricité de France... L'intervento di questi interessi è particolarmente visibile in Ungheria e in Cecoslovacchia.

Vorrei pertanto che l'esecutivo comunitario rispondesse alle seguenti questioni:

1. In Austria vige una legislazione che proibisce l'energia nucleare: si può ammettere come in particolare ha fatto l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (e secondo quali istruzioni di governo della Comunità?) la costruzione o il mantenimento «migliorato» a Bohunice di installazioni nucleari a solo 40 km dall'Austria e al centro di una zona sismicamente attiva? Lo stesso dicasi per quanto riguarda la conservazione in Slovacchia, vicino all'Austria, di una centrale difettosa?
2. Almeno due delle ditte summenzionate propongono ai due paesi citati strutture al di là delle loro esigenze, per vendere le eccedenze in Germania, in Italia e in tutta l'Europa occidentale. Tutto ciò rientra nella politica energetica della Comunità?
3. Le installazioni di controllo, le cosiddette ZPA (Zavody prumyslove Automatizace) vengono ritenute non affidabili, sia ufficialmente che ufficiosamente. Lo stesso dicasi per le A-1 di Skoda e i V-1. L'anno scorso vi sono stati tre casi di contaminazione radioattiva — che non hanno avuto eco nella stampa dell'Europa occidentale — nella centrale di Jaslovske Bohunice in Slovacchia e in quella di Dukovany in Moravia. Il quinto anniversario di Chernobil dovrebbe incitare a prendere misure più severe contro contaminazioni incontrollabili in quanto ad intensità e capacità di percorso. Non è chiaro che la responsabilità in causa è chiaramente internazionale, di tutti?
4. Quali sono i risultati dello studio estremamente confidenziale fatto sull'effetto Chernobil in Ungheria da parte dell'Istituto ungherese di biologia e chimica della radioattività?
5. È vero che la costruzione programmata da Siemens di una quinta centrale vicino a Kercerovce in Slovacchia raggiungerebbe un costo di 2,6 miliardi di dollari, ovvero più della totalità degli investimenti occidentali realizzati fino ad oggi nell'Europa dell'Est postcomunista?
6. Lo sfruttamento intensivo di giacimenti di uranio in Cecoslovacchia e in Ungheria non aggraverà il problema cui vaste regioni devono far direttamente fronte dopo l'effetto Chernobil?

Risposta

(18 febbraio 1992)

Il Consiglio annette la massima importanza alle questioni di sicurezza nucleare. Esso ha pertanto preso attenta visione dell'interrogazione presentata, che come ha constatato, è però rivolta anche alla Commissione.

Le funzioni del Consiglio, quali sono definite dal trattato che istituisce la CEEA, non richiedono che esso inter-

venga nell'esame dettagliato dei problemi indicati dall'onorevole parlamentare, in particolare nel caso di impianti situati fuori della Comunità.

Il Consiglio invita pertanto l'onorevole parlamentare a riferirsi alle risposte che la Commissione fornirà in merito a dette questioni, la cui importanza per la Comunità e per le sue popolazioni non gli sfugge.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2356/91

dell'on. David Martin (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 78/93)

Oggetto: Procedura elettorale per il Parlamento europeo

In risposta all'interrogazione n. H-0010/91 dell'on. Rafarin (*) il Consiglio afferma che «finora il Parlamento europeo non ha sottoposto al Consiglio alcun progetto» conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale.

Non ha esso forse ricevuto la proposta del marzo 1982 (relazione Seitlinger) inviatagli dal Parlamento europeo? E se l'ha ricevuta, a quale titolo esso ritiene di non esser più tenuto, ai sensi delle disposizioni del trattato, a «stabilire le disposizioni» in materia? Non ritiene esso infatti che tale obbligo permanga a prescindere dal fatto che il Parlamento europeo decida o meno di presentare una nuova proposta in considerazione del fatto che il Consiglio non è riuscito a giungere ad un accordo su quella precedente?

(*) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-398 (gennaio 1991), pag. 238.

Risposta

(4 marzo 1992)

Il Consiglio ha proceduto ad un esame approfondito della risoluzione e del progetto di atto relativo ad una procedura elettorale uniforme adottata dal Parlamento europeo il 10 marzo 1982 (relazione Seitlinger).

In seguito a tale esame il presidente del Consiglio, sig. Genscher, in occasione dell'incontro con una delegazione del Parlamento europeo condotta dal suo presidente, on. Dankert, avvenuto il 25 aprile 1983 a Lussemburgo aveva comunicato a quest'ultimo che la proposta non aveva ottenuto la necessaria unanimità.

La commissione politica del Parlamento europeo ha ripreso l'esame del problema dopo la seconda elezione del

Parlamento a suffragio universale diretto avvenuta nel 1984. Essa ha quindi elaborato un nuovo progetto (relazione Bocklet) adottato nella riunione del 28 febbraio 1985.

Il Consiglio ne ha dedotto che il Parlamento stesso ritenesse superato il progetto del 1982. Poiché, dal canto suo, il Parlamento europeo non si è pronunciato in sessione plenaria sul suo progetto del 1985, il Consiglio conferma la risposta data il 22 gennaio 1991 all'interrogazione n. H-0010/91 e cioè che, per il momento, non ritiene che gli sia stato presentato alcun progetto conformemente all'articolo 7 dell'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo del 20 novembre 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2362/91

degli on. Sérgio Ribeiro e Francis Wurtz (CG)

ai ministri degli affari esteri

degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(22 ottobre 1991)

(92/C 78/94)

Oggetto: Il pericolo della designazione del Marocco alla presidenza della conferenza mondiale per i diritti dell'uomo

È stato con sgomento e sorpresa che siamo venuti a sapere che il Marocco sarebbe stato designato alla presidenza del comitato preparatorio della conferenza mondiale per i diritti dell'uomo che sarà realizzata nel 1993 a Berlino.

In considerazione delle innumerevoli violazioni dei diritti dell'uomo in tale paese e delle ripetute risoluzioni e relazioni approvate dal PE in cui si denunciano le misure repressive e le violazioni dei diritti dell'uomo in Marocco, tenendo conto inoltre dell'atteggiamento arrogante con cui il re del Marocco ha esposto a tali questioni recentemente in una conferenza stampa, si chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito delle CPE quale posizione hanno assunto/intendono assumere i Dodici in merito al suddetto problema.

Risposta

(28 febbraio 1992)

Ciascun gruppo regionale in seno alle Nazioni Unite ha nominato un delegato presso l'ufficio di presidenza del comitato preparatorio della conferenza mondiale per i diritti dell'uomo. Il gruppo africano ha nominato il sig. Halima Warzazi. I delegati della prima sessione del comitato preparatorio hanno eletto il sig. Warzazi per presiedere detta sessione. La questione di questa nomina per le future sessioni del comitato preparatorio non è ancora stata definita.

La Comunità ed i suoi Stati membri non ritengono che il loro consenso a detta elezione costituisca una presa di posizione sulla politica del governo del Marocco.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2391/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 78/95)

Oggetto: Sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo

La Commissione e il Consiglio hanno manifestato la loro volontà di far progredire il fascicolo relativo alla sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo (raccomandazione 85/308/CEE) ⁽¹⁾. A tale riguardo era prevista, entro 2 anni, una relazione di valutazione della Commissione. È possibile attendersi che tale relazione venga presentata quanto prima? Sono consapevoli le istanze comunitarie del fatto che ogni ritardo in questo campo costituisce motivo di preoccupazione e di demotivazione per dei cittadini europei che si dimostrano desiderosi di contribuire concretamente alla cooperazione e allo sviluppo sopportandone gli oneri in prima persona?

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 48.

Risposta

(4 marzo 1992)

Il Consiglio ribadisce che annette estrema importanza alla sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo e all'attuazione della raccomandazione 85/308/CEE del Consiglio del 13 giugno 1985.

Auspica vivamente che la Commissione presenti al più presto la relazione, prevista al punto B della raccomandazione, sui progressi realizzati e sugli ostacoli incontrati nell'applicazione della protezione sociale dei volontari per lo sviluppo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2392/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 78/96)

Oggetto: Intervento dei Dodici contro gli infanticidi in Brasile

In una risposta ad un parlamentare belga, il ministro belga degli affari esteri ha fatto sapere che il suo paese partecipa

ad un'azione comune condotta dai Dodici contro le uccisioni e i maltrattamenti di cui sono vittime, in Brasile, i bambini di strada. In cosa consiste tale intervento della Comunità?

Risposta

(28 febbraio 1992)

Le notizie di torture e di esecuzioni extragiudiziali di bambini e di giovani nelle aree urbane del Brasile nel biennio 1990 e 1991, fornite da fonti quali Amnesty International, hanno causato molta preoccupazione nella Comunità e negli Stati membri, sia a livello politico che a livello di opinione pubblica.

Secondo il rapporto 1990 dell'Istituto brasiliano per la geografia e l'economia (IBGE), la violenza è la principale causa di decesso tra i bambini e gli adolescenti in Brasile, violenza che viene definita come incidenti, omicidi e suicidi. Per la fascia di età compresa fra i 15 e i 17 anni le morti violente costituiscono approssimativamente i due terzi dei casi di mortalità. Considerato che il Brasile ha una popolazione stimata a 150 milioni, di cui 68 milioni, vale a dire il 46%, di età inferiore a 20 anni, si presume generalmente che almeno 10 milioni di bambini (alcune fonti avanzano addirittura la cifra di 25 milioni) possano essere considerati come appartenenti alla categoria dei bambini di strada.

Negli ultimi anni è stato rapportato un numero sempre crescente di esecuzioni extragiudiziali, di cui molte in relazione con i cosiddetti «squadroni della morte» operanti nelle aree urbane. Quantunque non si possa affermare che tutti i crimini sono da attribuirsi agli squadroni della morte per il semplice motivo che molti bambini sono vittime della criminalità comune, di guerre tra bande o della criminalità collegata alla droga, le autorità brasiliane sono ben coscienti di questo acuto problema e non possono più negare l'esistenza dei cosiddetti «gruppi di sterminio» o «vigilantes».

Al contrario, dall'elezione del presidente Collor i problemi connessi con i diritti dell'uomo sono diventati sempre più una delle preoccupazioni principali delle autorità brasiliane. Preoccupato del giudizio dell'opinione pubblica, sia nazionale che, soprattutto, internazionale, il governo ha intrapreso una serie di azioni e prevede di vararne altre per migliorare la situazione.

Nell'ottobre 1990 il Congresso ha adottato lo «Statuto del bambino e dell'adolescente», che garantisce ampi diritti ai giovani brasiliani. Spetta al ministro per l'infanzia, di recente istituzione, sotto l'autorità del ministro della sanità, applicare lo statuto. Quantunque abbia forza di legge, molti degli obiettivi che lo statuto si prefigge non possono essere conseguiti in un prossimo futuro, in primo luogo perché la sua applicazione dipende da autorità di livello inferiore e in secondo luogo a causa della mancanza dei fondi necessari.

Un ulteriore ostacolo agli sforzi del governo è costituito dal fatto che la lotta contro la criminalità e i problemi connessi, nonché le questioni sociali e l'istruzione sono principalmente di competenza degli Stati. Soltanto in casi eccezionali, per i quali è necessaria un'autorizzazione speciale del giudice, il governo federale può intervenire. Qualsiasi azione richiede pertanto la cooperazione dei livelli statale e municipale. Inoltre anche le varie forze di polizia operano a vari livelli (federazione, Stato, unicità) senza un eccessivo coordinamento.

Dopo le prime denunce di Amnesty International, il presidente Collor ha ordinato un'accurata indagine da svolgersi sotto la responsabilità del ministro della giustizia. La Comunità e gli Stati membri deplorano che quest'indagine non abbia sinora condotto ad una relazione. Nel novembre 1990 il consiglio per la difesa dei diritti dell'uomo, subordinato al ministero della giustizia, ha istituito una sottocommissione incaricata di investigare sugli omicidi e di proporre misure destinate ad evitare la violenza contro i bambini e gli adolescenti.

La Comunità e gli Stati membri prendono atto con soddisfazione, nondimeno, che la sottocommissione ha presentato nel frattempo una serie di raccomandazioni che dovranno fungere da base per un programma nazionale di prevenzione e contenimento della violenza contro i bambini. Si raccomanda di:

- svolgere indagini complete su tutti i casi;
- por fine all'impunità;
- nominare un pubblico ministero speciale;
- rivedere e potenziare le forze di polizia;
- istituire commissioni a livello statale, che sarebbero preposte all'attuazione delle misure adottate;
- mobilitare la società;
- ristrutturare il Consiglio per la difesa dei diritti dell'uomo.

Essendo caratterizzate da una certa vaghezza, le suddette raccomandazioni non saranno chiaramente sufficienti per conseguire i miglioramenti perseguiti. A tal fine sono necessarie misure più specifiche e concrete. In questo contesto, data anche la preoccupazione del Brasile per la propria immagine all'estero, non va sottovalutato l'impatto di una pressione internazionale.

Se, da un lato, la Comunità e gli Stati membri apprezzano i recenti sforzi del governo del Brasile di cimentarsi con un problema di così vasta portata, dall'altro non intendono interferire pubblicamente con le iniziative del presidente Collor, che sono orientate nella giusta direzione. L'onorevole parlamentare può comunque star certo che la Comunità e gli Stati membri, attraverso i loro rappresentanti, non mancheranno di incoraggiare il governo brasiliano a proseguire la sua azione, nonché di discutere i mezzi e le

vie per fornire assistenza a questo paese entro i limiti delle loro possibilità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2399/91

dell'on. Marc Galle (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 78/97)

Oggetto: Commissione sui servizi prestati dagli istituti finanziari in Belgio

All'inizio del 1991 è stato raggiunto in Belgio fra il settore bancario e il ministero per gli affari economici un accordo in base al quale gli istituti finanziari potranno d'ora in avanti applicare commissioni per i servizi da essi prestati, entro determinati massimali.

Una certa vigilanza tuttavia si impone, in quanto non è affatto escluso che gli istituti finanziari decidano dopo qualche tempo di comune accordo di applicare le commissioni più elevate, o quanto meno commissioni uniformi, neutralizzando così ogni forma di concorrenza.

Può la Commissione assicurarmi che, nell'interesse dei consumatori, eventuali sviluppi in tal senso saranno tenuti d'occhio e che essa interverrà tempestivamente per smantellare forme di cartello come quella descritta?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(11 dicembre 1991)

La Commissione segue già da vari anni con attenzione l'evoluzione della concorrenza nel settore bancario. Per quanto riguarda le banche belghe essa ha adottato, in materia di commissioni sui servizi bancari, una decisione in applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (87/13/CEE) (1).

Da allora la Commissione ha continuato a vigilare. Consultata in modo informale dalle banche belghe nella primavera del 1988, su un primo progetto di addebito delle spese relative agli assegni, la direzione generale della concorrenza ha indicato senza ambiguità di essere contraria a tale progetto che aveva trovato eco nella stampa belga alla fine di luglio 1988. Di fronte all'opposizione della Commissione il progetto è stato puramente e semplicemente abbandonato.

Le tariffe per i servizi bancari introdotte o progettate da alcune banche belghe dall'inizio del 1991 non sollevano a priori le stesse obiezioni. La Commissione non è stata associata all'elaborazione di questi nuovi progetti, discussi direttamente tra le banche interessate e il ministero belga degli affari economici, competente in questa materia nel quadro del controllo dei prezzi. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, ciascun istituto resta in questo caso libero di introdurre o meno le tariffe e le modalità di addebito delle spese possono differire da un istituto all'altro.

La Commissione seguirà tuttavia attentamente l'evoluzione in questo settore nel corso dei prossimi mesi.

(¹) GU n. L 7 del 9. 1. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2403/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)
(92/C 78/98)

Oggetto: Inquinamento nel Mar Egeo

Secondo l'HELMPEPA (Associazione ellenica per la protezione dell'ambiente marino) enormi quantitativi di rifiuti vengono gettati senza alcun controllo nel Mar Egeo. Nella sola zona costiera dell'Attica, secondo quanto afferma uno studio condotto da alcuni studenti della facoltà di igiene dell'università di Atene nel 1989, attraverso la rete fognaria centrale che sbocca a Keratsini vengono gettate in mare 20 000 tonnellate di metalli tossici l'anno. Può la Commissione far sapere se e in che modo intende proseguire nei suoi sforzi volti a proteggere le zone costiere dell'Attica e in generale l'ambiente del Mar Egeo?

Risposta data dal Sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(22 gennaio 1992)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2417/91

dell'on. Thomas Maher (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)
(92/C 78/99)

Oggetto: Prezzi dei generi alimentari di prima necessità nei paesi dell'EFTA

Può la Commissione comunicare il prezzo medio dei principali generi alimentari di prima necessità nei sei paesi dell'EFTA, ponendoli a raffronto con quelli vigenti all'interno della Comunità?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione

(9 dicembre 1991)

Nel quadro dei lavori sulle parità di potere d'acquisto e sui raffronti quantitativi degli aggregati dei conti nazionali, è stata svolta nel 1988 nei paesi della CEE e in sei paesi dell'EFTA (escluso il Lichtenstein) un'inchiesta sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari. Tale inchiesta è stata organizzata e coordinata dall'Eurostat per i dodici paesi della CEE, l'Austria e la Svizzera e dal segretariato dell'OCSE per la Svezia, la Finlandia, la Norvegia e l'Islanda. La tabella allegata presenta, per estrapolazione, gli indici complessivi dei prezzi per il 1990 e quelli per i principali gruppi di prodotti alimentari.

Le informazioni di base relative ai prezzi dei prodotti alimentari sono state pubblicate dall'Eurostat in «I prezzi al consumo nella CEE — 1988», ma si riferiscono al 1988 e ai 14 paesi coordinati dall'Eurostat.

Indici del livello dei prezzi

(EUR 12 = 100)

| | D | F | I | NL | B | L | UK | IRL | DK | GR | ES | PT | AUS | CH | FIN | ICE | NOR | SWE |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prodotti alimentari, Bevande, Tabacchi | 102,7 | 103,2 | 100,6 | 98,4 | 104,7 | 97 | 98 | 98,4 | 144 | 82 | 96,2 | 76,6 | 108,6 | 150,2 | 183,6 | 173,2 | 179,5 | 168,7 |
| — Prodotti alimentari | 102,8 | 106,7 | 104,9 | 98,3 | 104 | 102,5 | 84,9 | 81,5 | 132,4 | 83,1 | 101,8 | 79,4 | 107,8 | 152,5 | 162,6 | 153,3 | 159,1 | 157,9 |
| Pane e cereali | 105,6 | 109,8 | 103,7 | 95,5 | 102,9 | 102,7 | 78,2 | 75,5 | 144,1 | 89 | 118,1 | 68,3 | 118,2 | 158,8 | 201,5 | 150,4 | 170 | 189,7 |
| Carne | 104,9 | 112,8 | 108,6 | 120,2 | 109 | 112,6 | 76,6 | 77,9 | 124,3 | 75,5 | 88,1 | 77,7 | 105,1 | 190,6 | 170,3 | 162,5 | 185,8 | 172,3 |
| Pesce | 99,4 | 105,4 | 134,5 | 75,9 | 91,6 | 105,8 | 77 | 66,1 | 120,5 | 91,6 | 94,1 | 70,8 | 101,6 | 127,4 | 100,9 | 77,4 | 117 | 122,1 |
| Latte, formaggi, uova | 83,6 | 100,8 | 111,2 | 85,2 | 98 | 95,6 | 96,4 | 90,9 | 121 | 99 | 116 | 93,1 | 112,3 | 152,4 | 133,3 | 165,3 | 148,9 | 133,3 |
| Oli, grassi | 95,7 | 104,4 | 99,7 | 95,8 | 104,8 | 106,1 | 84,7 | 75,9 | 139,7 | 95,5 | 116,6 | 84,1 | 130,5 | 218,3 | 248,8 | 183,2 | 136,1 | 202,8 |
| Ortofrutticoli, patate | 114,1 | 118 | 88,5 | 108,7 | 116,3 | 96,9 | 100,3 | 98,3 | 156,8 | 74,5 | 104,2 | 75,1 | 97,7 | 128,8 | 155,7 | 172 | 150,6 | 158,7 |
| Altri prodotti alimentari | 107,4 | 91,4 | 128,1 | 83,3 | 95,1 | 99,1 | 84,6 | 76,5 | 129,9 | 97 | 111,2 | 99,4 | 114,1 | 134,9 | 166,2 | 147,5 | 155,8 | 147,3 |
| — Bevande | 86,6 | 92,6 | 73,6 | 101,3 | 112 | 100,1 | 125 | 157,2 | 171,9 | 86,4 | 74,6 | 61,9 | 105,8 | 162,1 | 321,6 | 280,8 | 264,5 | 242,3 |
| Bevande non alcoliche | 101,1 | 90,2 | 97,5 | 107,8 | 131 | 99,3 | 96,1 | 131,8 | 193,9 | 90,4 | 114,3 | 105 | 100,8 | 126,3 | 223,4 | 240,2 | 232,3 | 227,8 |
| Bevande alcoliche | 83,1 | 93,9 | 67,6 | 100 | 106,6 | 102,1 | 133,1 | 163,7 | 167,3 | 85,8 | 65 | 54,5 | 108,5 | 179 | 348,9 | 317 | 280 | 246,8 |
| — Tabacchi | 119,5 | 82,1 | 89,8 | 87,3 | 92 | 73,4 | 127,2 | 104,8 | 176 | 64,5 | 71,9 | 65,6 | 111,3 | 97,3 | 163,5 | 165,8 | 224,4 | 145,6 |

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2419/91

dell'on. Joanna Rønn (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 78/100)

Oggetto: Proposta della Commissione di creazione di un'agenzia per le condizioni di lavoro

La Commissione può riferire sulla sua intenzione di presentare una proposta concernente la creazione di un'agenzia per le condizioni di lavoro? Quando prevede di rendere pubblica detta proposta? Quali compiti prevede saranno assegnati a questa agenzia e intende ampliare ad hoc il proprio organico nel periodo precedente la creazione dell'agenzia, così che sia più facile seguire l'attuazione delle normative comunitarie in materia di condizioni di lavoro?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(14 novembre 1991)

Nel mese di settembre 1991 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio per istituire un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. In ottemperanza al disposto dell'articolo 235 del trattato CEE il Parlamento europeo sarà consultato in merito.

Scopo dell'agenzia è fornire alla Comunità, agli Stati membri, e a tutti coloro che sono interessati al settore, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche richieste quanto alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro.

L'agenzia, che sarà posta sotto l'autorità della Commissione, lavorerà in stretta collaborazione con i servizi della Commissione interessati al problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2422/91

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 78/101)

Oggetto: Antidumping e politica di concorrenza

Qualche tempo fa la Commissione aveva imposto un dazio antidumping alla NutraSweet, dopo un reclamo della Holland Sweetener Company.

La NutraSweet ha nel frattempo deciso, per eludere il dazio, di aprire uno stabilimento in Europa, la cui costruzione (prevista a Dunquerque) sarà sovvenzionata dal governo francese (NRC-Handelsblad del 14 settembre 1991).

1. Come giudica la Commissione una situazione in cui le aziende che vogliono sottrarsi ad un dazio antidumping CEE ricevono dagli Stati membri un «compenso» sotto forma di sussidi?
2. È l'investimento previsto a Dunquerque compatibile con il regime antidumping, che non consente un aggiornamento delle relative norme?
3. È la sovvenzione del governo francese conforme alle regole di concorrenza del trattato?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1991)

1. È un'ipotesi tutta da dimostrare che la Nutrasweet abbia aperto uno stabilimento per la produzione di aspartame a Dunkirk con l'intento di eludere il dazio imposto dal regolamento (CEE) n. 1391/91 del Consiglio del 27 maggio 1991⁽¹⁾.

2. L'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio dell'11 luglio 1988⁽²⁾ non dispone alcun criterio riguardante gli investimenti nella Comunità. Tale articolo si limita a precisare le condizioni alle quali possono essere imposti dazi antidumping per i prodotti immessi sul mercato comunitario previo montaggio o produzione nella Comunità. Solo un'inchiesta svolta dalla Commissione può stabilire se tali criteri sono applicabili una volta che la Nutrasweet abbia avviato la produzione di aspartame nell'impianto di Dunkirk.

3. Le imprese che si stabiliscono in tali aree beneficiano di talune agevolazioni fiscali e amministrative incompatibili con altre forme di aiuto e sono ciascuna oggetto di verifica, a posteriori, da parte della Commissione sulla scorta di una relazione trimestrale.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2430/91

dell'on. Hans Peters (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 78/102)

Oggetto: Applicazione della direttiva 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE

La procedura d'informazione prevede che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione i propri programmi di normalizzazione e i progetti di norme nazionali, al fine di evitare per tempo discrepanze fra le

rispettive regolamentazioni che potrebbero ostacolare gli scambi commerciali. La comunicazione dei nuovi progetti di norma viene trasmessa regolarmente agli organismi nazionali sotto forma di estratto in lingua inglese del registro centrale di Bruxelles contenente l'indicazione del titolo, una sintesi sommaria e i termini chiave dei progetti. Il testo completo è trasmesso agli organismi nazionali soltanto nella lingua del paese di origine. Per valutare se il progetto interessi determinate disposizioni nazionali, ad esempio in materia di verifica dei prodotti, e sia pertanto suscettibile di ostacolare gli scambi commerciali, essi dispongono quindi solo del testo della lingua originaria. Potersi avvalere quanto meno del testo completo in lingua inglese agevolerebbe la loro attività.

A quanto mi è dato di sapere, per le consultazioni in sede di comitato permanente (articolo 5, loc. cit.) i testi vengono integralmente tradotti.

È possibile fare in modo che anche gli organismi di normalizzazione nazionali dispongano di queste traduzioni?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

Basandosi su uno studio di fattibilità elaborato da un gruppo di specialisti del CEN/CENELEC, la Commissione, nel 1984, ha stabilito le modalità pratiche della procedura di informazione relativa alle norme.

Per quanto riguarda i registri delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 83/189/CEE⁽¹⁾ sono state confermate le lingue di lavoro del CEN/CENELEC, ossia l'inglese, il francese e il tedesco.

Per quanto riguarda la diffusione dei progetti di norme, ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva, la Commissione ha anche accettato la raccomandazione del gruppo di specialisti di limitarsi alla versione linguistica disponibile ossia, generalmente, la lingua nazionale del paese di origine.

A queste scelte, che in sei anni non hanno comportato né difficoltà né lamentele, hanno condotto i costi elevati delle traduzioni e i tempi supplementari che esse comportano, non compatibili non la necessaria tempestività di reazione, e l'esistenza di una rete efficace di comunicazione tra gli organismi nazionali di normalizzazione.

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che si effettuano le traduzioni dei testi in ognuna delle lingue ufficiali per i progetti di regole tecniche nazionali (articoli da 8 a 10 della stessa direttiva). I progetti di norme nazionali non vengono sottoposti al comitato permanente previsto dalla direttiva, ma sono oggetto di un sistema di diffusione e concertazione gestito dagli organismi europei di normalizzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2445/91

dell'on. David Martin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 78/103)

Oggetto: Ruolo politico della BEI e della BERS

La Commissione potrebbe indicare quali requisiti di carattere politico vengono imposti ai richiedenti di prestiti della Banca europea per gli investimenti ovvero della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dichiarando anche se eventualmente commissari europei intrattengono rapporti con il Fondo monetario internazionale?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1991)

1. Banca europea per gli investimenti (BEI)

La BEI opera al di fuori della Comunità sulle seguenti basi:

- a) Autorizzazioni individuali: in numerose occasioni il consiglio dei governatori della BEI ha autorizzato la banca ad eseguire progetti di investimento specifici su basi stabilite caso per caso. Tali operazioni hanno in comune le seguenti condizioni: i) apportare un beneficio diretto e chiaro alla Comunità; ii) presentare uno stretto legame fisico con il territorio comunitario, riguardando di norma progetti situati alla periferia della Comunità (ad esempio gasdotto in Austria).
- b) Autorizzazioni globali: tali prestiti (ai paesi ACP, mediterranei e dell'Europa dell'Est) rappresentano un'integrazione di altre forme preferenziali di assistenza comunitaria e rientrano normalmente nel quadro di accordi negoziati tra la Comunità e singoli paesi o gruppi di paesi.

Le proposte della Commissione relative a tali accordi sono sempre sottoposte al parere del Parlamento. I membri del Parlamento europeo conoscono in tal modo le implicazioni politiche degli accordi della Comunità.

2. Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

La BERS si prefigge di favorire la transizione verso economie orientate al mercato e di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato (articolo 1 dell'accordo che istituisce la BERS). L'intervento della BERS è pertanto legato a condizioni politiche precise.

Tale impostazione viene applicata tramite l'articolo 8, paragrafo 3, che prevede che la banca possa sospendere le operazioni nel caso in cui un paese adotti politiche incompatibili con il suddetto obiettivo.

3. Fondo monetario internazionale (FMI)

La Commissione intrattiene strette relazioni con il Fondo monetario internazionale. Il vicepresidente Christophersen partecipa regolarmente in qualità di osservatore alle riunioni semestrali del comitato ad interim del consiglio dei governatori dell'FMI. Nella sua qualità di coordinatrice dell'assistenza fornita dal gruppo dei 24 paesi industrializzati, la Commissione collabora con l'FMI, il quale partecipa all'attività del gruppo. Durante la riunione della primavera del 1991 il vicepresidente della Commissione è stato incaricato dal presidente del comitato ad interim di presentare una dichiarazione sulle questioni politiche globali. Inoltre, nell'ambito della riunione annuale delle istituzioni di Bretton Woods, tenutasi il 16 ottobre 1991 a Bangkok, la Commissione e l'FMI hanno organizzato congiuntamente una riunione speciale di alti funzionari dei ministeri delle finanze del gruppo dei 24, presieduta in comune dal vicepresidente Christophersen e dall'amministratore delegato del fondo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2514/91

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1991)

(92/C 78/104)

Oggetto: Comitato consultivo sulla politica di concorrenza

1. Con quale decisione del Consiglio è stato costituito il comitato consultivo sulla concorrenza, composto da esperti nazionali di politica di concorrenza e presieduto da un funzionario della DG IV, direzione A della Commissione europea?
2. Quante volte all'anno si è riunito il comitato dalla sua creazione?
3. Quali specifiche questioni di concorrenza sono state trattate dal comitato nel 1990?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1991)

1. Il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti — cui l'onorevole parlamentare sembra fare riferimento — è stato costituito in virtù dell'articolo 10 del regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE) (¹).
2. Il numero di riunioni di detto comitato consultivo si suddivide come segue:
1962: 2, 1963: 1, 1964: 3, 1965: 2, 1966: 2, 1967: 8, 1968: 7, 1969: 7, 1970: 5, 1971: 9, 1972: 10, 1973: 7, 1974: 8, 1975: 12, 1976: 8, 1977: 13, 1978: 10, 1979: 6, 1980: 6, 1981: 8,

1982: 9, 1983: 7, 1984: 13, 1985: 8, 1986: 5, 1987: 6, 1988: 12, 1989: 10, 1990: 9, 1991: 8 (fino al 31 ottobre 1991).

3. Nel corso del 1990 al comitato consultivo sono stati sottoposti sedici casi individuali, più precisamente: Ecosystem/Peugeot, Metaleurope, Elopak/Metalbox, Douwe Egberts, Cekacan, Consortium ECR 900, Bayer/Gist, KSB/GOULDS/LOWARA/ITT, Bayer Dental, Screen-sport, Ijsselcentrale, Ansac, Soda Ash, Secretama, Sippa, Gosme Martell.

(¹) GU n. 13 del 21. 2. 1962.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2515/91

dell'on. Francesco Speroni (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1991)
(92/C 78/105)

Oggetto: Cittadini italiani circolanti in Italia alla guida di veicoli immatricolati in altri paesi della Comunità

Secondo gli articoli 282, 292 e 301 del DPR n. 43 del 23 gennaio 1973, qualora il cittadino italiano residente si trovi, in Italia, alla guida di un veicolo con targa straniera, si configura il reato di contrabbando ed il veicolo stesso è soggetto a confisca; ciò vale anche allorché il veicolo risulta immatricolato in uno dei paesi membri della Comunità.

Ritiene la Commissione che tale disposizione sia conforme alla normativa comunitaria, in particolare per quanto attiene alla libertà di circolazione?

**Risposta dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(11 dicembre 1991)**

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare deve essere esaminato alla luce delle disposizioni della direttiva 83/182/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 (¹) relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

In base a dette disposizioni, chiunque abbia «la residenza normale» in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 7 della summenzionata direttiva può utilizzare in tale Stato membro unicamente un autoveicolo ivi immatricolato ed è tenuto al pagamento delle varie tasse automobilistiche applicate in tale Stato membro.

Attualmente l'unica eccezione a questo principio è costituita dalle autovetture aziendali, utilizzate in conformità con il disposto della sentenza della Corte di giustizia del 6 luglio 1988 nella causa 127/86 (Ledoux contro ministero delle finanze del Regno del Belgio). Inoltre tale testo

prevede franchigie fiscali in caso di importazione temporanea dei veicoli.

La Commissione ritiene pertanto che le misure citate dall'onorevole parlamentare non rechino pregiudizio al principio della libera circolazione delle persone e dei beni in quanto riguardano unicamente i residenti italiani.

È da notare che la direttiva in questione cesserà di produrre effetti, per quanto riguarda l'IVA, il 31 dicembre 1992.

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2523/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(8 novembre 1991)
(92/C 78/106)

Oggetto: Responsabilità familiari delle donne

La Corte di giustizia, in una recente sentenza contro il divieto alle donne di svolgere lavori notturni, respinge l'argomento delle più ampie responsabilità familiari delle donne ricordando che la direttiva del 1976 non determina la ripartizione delle responsabilità familiari ma regola la parità di trattamento. Ma, se è vero che in determinate situazioni le responsabilità familiari delle donne sono maggiori, come possono essere ignorate al momento di valutare le discriminazioni in tal senso?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2524/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(8 novembre 1991)
(92/C 78/107)

Oggetto: Responsabilità familiari delle donne

Alle luce di una recente sentenza della Corte di giustizia contro il divieto alle donne di svolgere lavori notturni in cui si respinge l'argomento dei rischi di aggressione affermando che possono essere adottate opportune misure di tutela, si vuol sapere chi — a parere del Consiglio — è tenuto ad adottare tali misure.

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte n. 2523/91 e 2524/91
(4 marzo 1992)**

Non spetta al Consiglio commentare una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2525/91**dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(8 novembre 1991)**(92/C 78/108)***Oggetto:** Congresso sulla protezione dei boschi

In vista del prossimo vertice del pianeta Terra, si riscontra che i rappresentanti degli Stati riuniti a Ginevra non hanno compiuto progressi considerevoli in materia di trasferimenti delle risorse finanziarie e di tecnologia dai paesi dell'emisfero Nord verso quelli del Sud. Da oggi alla conferenza di Rio de Janeiro, fissata per il giugno 1992, la Comunità europea intende propugnare e difendere un criterio comune in tale campo avvalendosi, tra l'altro, delle posizioni espresse dal Parlamento europeo?

Risposta*(4 marzo 1991)*

Per quanto riguarda le grandi linee dell'impostazione della Commissione circa la protezione dei boschi, si prega l'onorevole parlamentare di far riferimento alla risposta data dal Consiglio all'interrogazione scritta n. 2311/91 dell'onorevole Raffarin.

Quanto al quesito più specifico dei trasferimenti di risorse finanziarie e tecnologiche, negli orientamenti adottati il 12 e 13 dicembre 1991 ai fini della preparazione dell'UNCED il Consiglio «Ambiente» ha riconosciuto che è necessario prevedere più ingenti contributi finanziari ed intensificare la cooperazione tecnologica con i paesi in via di sviluppo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2526/91**dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(8 novembre 1991)**(92/C 78/109)***Oggetto:** Rumore negli aeroporti

Il ministero dei trasporti olandese ha fatto rilevare alla commissione competente del Comitato economico e sociale la necessità di regolamentare e armonizzare i livelli sonori ammissibili negli aeroporti. Si tratta di un annoso problema che ciclicamente si ripresenta in seno al Parlamento. Come intende il Consiglio regolamentare efficacemente tali massimali di livelli sonori?

Risposta*(17 febbraio 1992)*

Il 15 aprile 1991 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla limitazione dell'utilizzazione degli aerei compresi nel capitolo 2 (*).

Questa proposta si inserisce nel quadro dei programmi d'azione della Comunità in materia di ambiente del 1973 e 1977 (*).

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle misure relative agli aerei ad elica e degli aerei a reazione subsonici (*), questa proposta è volta ad uniformare la politica comunitaria ed a limitare ulteriormente il rumore provocato dagli aerei a reazione subsonici civili, tenendo conto del lavoro effettuato dalle organizzazioni internazionali.

In effetti la direttiva 89/629/CEE del Consiglio, adottata il 4 dicembre 1989 (*), limita l'inserimento nei registri dell'aviazione civile degli Stati membri di aerei che non soddisfano alle norme previste nel capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione di Chicago. Questa direttiva, come sottolineato nel suo preambolo, deve quindi essere considerata soltanto una prima tappa cui farebbero seguito misure destinate a limitare l'utilizzazione di aerei non conformi alle norme del capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione di Chicago.

Nella sessione del 7 ottobre 1991 il Consiglio, dopo aver proceduto ad uno scambio di opinioni su questa proposta, ha incaricato il comitato dei rappresentanti permanenti di riesaminare il progetto di direttiva tenendo conto, in particolare, del parere del Parlamento.

In quell'occasione il Consiglio ha inoltre preso atto di un'informazione secondo cui i servizi della Commissione sono sul punto di elaborare un inventario dei problemi di inquinamento sonoro in prossimità degli aeroporti della Comunità.

Il Consiglio non è ancora stato investito di altre proposte della Commissione nella materia presa in considerazione dall'onorevole parlamentare.

Il Consiglio studierà con attenzione le proposte che dovranno essere presentate dalla Commissione per la riduzione delle emissioni sonore in prossimità degli aeroporti.

(*) GU n. C 111 del 26. 4. 1991, pag. 5.

(*) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26.

(*) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2555/91**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)****al Consiglio delle Comunità europee***(14 novembre 1991)**(92/C 78/110)***Oggetto:** Stanziamenti per l'informazione e la tutela dei consumatori

Nell'analizzare il bilancio per il 1992 ho constatato con sconcerto che gli stanziamenti per la tutela del consumatore (titolo B51 e capitolo B851 del bilancio) erano stati drasticamente decurtati.

Può il Consiglio indicare a cosa si devono tali tagli? Non crede il Consiglio che, così facendo, si penalizza l'informazione del consumatore rispetto alla (altrettanto necessaria) informazione per l'industria? Come il Consiglio concilia tali misure con le risoluzioni precedentemente adottate in fatto di protezione dei consumatori?

Se il Consiglio ritiene di poter informare i consumatori per altri canali, desidererei essere ragguagliato in merito.

Risposta

(4 marzo 1992)

Negli ultimi anni il Consiglio ha manifestato un sempre maggiore interesse per lo sviluppo di una politica comunitaria attiva a favore della protezione e dell'informazione dei consumatori. Lo attestano la sua risoluzione del 9 novembre 1989 sul rilancio della politica di protezione e di promozione degli interessi dei consumatori e la sua adesione al «Piano d'azione triennale di politica dei consumatori nella CEE» (1990-1992).

Avrebbe pertanto sorpreso che il Consiglio non riflettesse tale interesse nelle proprie scelte di bilancio, sempre che l'indispensabile equilibrio tra le diverse priorità e i vincoli delle risorse lo avessero consentito.

In effetti, partendo dal progetto preliminare di bilancio presentato dalla Commissione, il Consiglio ha aumentato in modo molto significativo (circa del 40%), fra le due letture, l'importo degli stanziamenti del titolo B 51 e per la voce particolarmente importante costituita dalla sicurezza dei prodotti ha perfino deciso un importo superiore di quasi il 50% a quello figurante nel progetto preliminare di bilancio per il 1992 e triplo rispetto a quello previsto per il 1991.

Va inoltre rilevato che per quanto riguarda i minibilanci associati al titolo B 51 il Consiglio ha deciso, in prima lettura, un importo pari a quello del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2645/91

degli on. Luigi Vertemati, Franco Iacono, Pierre Carniti, Nereo Laroni, Maria Magnani Noya e Vincenzo Mattina
(S)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 78/111)

Oggetto: Immigrazione e razzismo

Gli avvenimenti di questi anni hanno aperto grandi opportunità per lo sviluppo della democrazia ma hanno cari-

cato le nazioni e i popoli della Comunità europea di nuovi e gravosi compiti.

La libertà, la democrazia, la cooperazione, la pace, per continuare ad essere vincenti, devono essere in grado di esprimere questi valori come irrinunciabili e quindi inconciliabili con ogni forma di intolleranza, di razzismo e xenofobia.

La forza della democrazia è legata al principio di solidarietà. Sulla base di queste considerazioni, delle indagini già svolte dalla Comunità, e alla luce dei gravi fenomeni di intolleranza e razzismo in vari paesi comunitari a partire dalla Germania, si chiede al Consiglio:

1. se e quali strumenti si intende mettere in atto perché nei dodici paesi vi sia:
 - a) una comune politica dell'immigrazione;
 - b) una comune reazione contro il razzismo portatore di ideologie già tragicamente vissute in Europa;
2. se non ritiene che siano necessarie politiche di coordinamento degli organi di polizia dei paesi della Comunità;
3. se non ritiene opportuno modificare le strutture di bilancio per destinare più risorse alle politiche sociali e di cooperazioni mirate a limitare i disagi, nei vari paesi della Comunità, per tutti i cittadini residenti originari o immigrati nonché a favorire lo sviluppo del terzo mondo e l'integrazione di chi è costretto ad emigrare?

Risposta

(17 febbraio 1992)

In seguito alla richiesta da esso formulata nella riunione di Lussemburgo, al Consiglio europeo sono state presentate, nella riunione di Maastricht,

- una relazione in materia di asilo e immigrazione;
- una relazione su Europol.

Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione in materia di immigrazione e asilo elaborata su sua richiesta dai ministri incaricati dell'immigrazione. Ritiene che costituisca una base adeguata per misure da adottare in questi settori.

Ha espresso il proprio accordo sul programma di lavoro e sugli scadenziari previsti, invitando i ministri incaricati dell'immigrazione ad attuarli.

Inoltre il progetto di trattato sull'Unione politica approvato dal Consiglio europeo prevede la possibilità di trasferire taluni argomenti dalla cooperazione intergovernativa alla competenza comunitaria.

Per quanto riguarda la cooperazione tra le polizie, il Consiglio europeo ha formulato il proprio accordo sulla creazione di un Ufficio europeo di polizia (Europol) avente la finalità, in una prima fase, di organizzare a livello dei dodici Stati membri della Comunità lo scambio di informazioni in materia di stupefacenti. Il Consiglio europeo ha incaricato i ministri «TREVI» di adottare, d'intesa con la Commissione, le misure che consentano una rapida realizzazione di Europol.

D'altro canto la Comunità si sforza di favorire lo sviluppo dei paesi da cui molto spesso proviene il flusso migratorio, mediante in particolare la convenzione di Lomé ed il sistema di preferenze generalizzate.

Gli Stati membri e la Comunità, nei limiti delle loro competenze, proseguono altresì i loro sforzi volti alla migliore integrazione possibile degli immigrati legali negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2664/91

dell'on. Hugh McMahon (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 78/112)

Oggetto: Carta sociale

Può il Consiglio informare il Parlamento circa i risultati della sessione del Consiglio degli affari sociali del 14 ottobre 1991, per quanto concerne la discussione su materie connesse con la Carta sociale nonché circa la data nella quale affronterà nuovamente tale materia?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3111/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

al Consiglio delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 78/113)

Oggetto: Resoconto sintetico del Consiglio «Affari sociali» del 6 novembre 1991

Può il Consiglio predisporre un resoconto sintetico del Consiglio «Affari sociali» del 6 novembre 1991?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte n. 2664/91 e 3111/91

(4 marzo 1992)

1. Nella sessione del 14 ottobre 1991, proseguita il 6 novembre 1991, il Consiglio ha in particolare:

- adottato, fra i punti «A», la direttiva relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
- approvato due posizioni comuni in previsione dell'adozione di una direttiva relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da adottare per i cantieri temporanei o mobili e di una direttiva relativa all'attuazione delle misure volte a incoraggiare il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici incinte, puerpere e in periodo di allattamento; queste due posizioni comuni sono state adottate formalmente il 19 dicembre 1991.

2. Il Consiglio, che nella sessione del 14 ottobre/6 novembre 1991 non è stato in grado di esaminare la proposta di direttiva relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro, ha proceduto ad un dibattito approfondito su tale problema nella successiva sessione del 3 dicembre 1991.

Al termine di tale dibattito il presidente ha constatato l'ampio accordo delle delegazioni sul testo di compromesso presentato, con la riserva di alcuni punti specifici ancora problematici per talune delegazioni e di una posizione di riserva di due delegazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2682/91

dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 78/114)

Oggetto: Misure di clemenza a favore delle uxoricide

Talune autorità degli Stati Uniti d'America stanno prendendo in considerazione l'applicazione di misure di clemenza a favore delle donne condannate per uxoricidio.

Date le speciali circostanze che solitamente concorrono nella commissione di tali delitti, si è ritenuto di poter prendere in considerazione determinate attenuanti, quali uno stato di invincibili angoscia e altri problemi psichici, che consigliano di rivedere le pene solitamente gravi che colpiscono le donne responsabili di tali azioni delittuose.

Ritiene il Consiglio che, secondo l'esempio di taluni governatori americani, sarebbe opportuno creare un organismo comunitario inteso a promuovere la revisione delle pene inflitte alle uxoricide quando si sia in presenza di apprezzabili attenuanti, prevedendo altresì talune misure

di clemenza in virtù del principio di equità e tenuto conto delle circostanze che potrebbero aver concorso all'esecuzione di un atto oggettivamente delittuoso?

Risposta
(4 marzo 1992)

Il quesito posto dall'onorevole parlamentare non è di competenza della Comunità. Il Consiglio non è quindi in grado di pronunciarsi al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2688/91
dell'on. Carlo Robles Piquer (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee
(19 novembre 1991)
(92/C 78/115)

Oggetto: Definizione delle angherie a danno dei nuovi arrivati quale reato

La recente decisione del procuratore generale spagnolo di chiedere che le vessazioni a danno dei nuovi arrivati siano considerate reato ha messo in rilievo il vuoto legislativo che esiste al riguardo nelle normative nazionali dei paesi membri.

Non soltanto il carattere vessatorio ma anche le conseguenze fisiche talvolta gravi esigono che venga eliminata una volta per tutte dal nostro ambiente sociale e professionale la degenerata pratica delle angherie a danno dei nuovi arrivati, che sono soprattutto una valvola di sfogo della crescente aggressività di determinati gruppi sociali.

Pensa il Consiglio che, al fine di sradicare questa pratica sociale degenerata e in continuo aumento, dovrebbe essere promossa la definizione penale della stessa, affinché sia considerata un reato nelle corrispondenti legislazioni nazionali, proteggendo sia la dignità personale, sia l'integrità fisica delle potenziali vittime?

Risposta
(18 febbraio 1992)

Non spetta al Consiglio valutare se la pratica delle angherie a danno dei nuovi arrivati debba essere considerata reato nelle legislazioni degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2707/91
dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)
al Consiglio delle Comunità europee
(21 novembre 1991)
(92/C 78/116)

Oggetto: Importazioni nella CE di carni provenienti dagli Stati Uniti

Il Consiglio ha deciso di autorizzare, a decorrere dal 14 ottobre 1991, le importazioni di carni fresche di bovini e di suini provenienti dai macelli degli Stati Uniti da esso approvati.

Quali garanzie ha ottenuto il Consiglio per quanto concerne il divieto di utilizzazione di ormoni di crescita per l'ingrasso del bestiame importato?

In qual modo verrà organizzato il relativo controllo?

Risposta
(4 marzo 1992)

Il Consiglio invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta data dal presidente del Consiglio alla sua interrogazione n. H-1072/91 il 20 novembre 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2709/91
dell'on. Martine Lehideux (DR)
al Consiglio delle Comunità europee
(21 novembre 1991)
(92/C 78/117)

Oggetto: Diffusione dell'AIDS attraverso trasfusioni sanguigne

Con riferimento al recente scandalo, in Francia, dell'infezione di emofiliaci attraverso trasfusioni sanguigne, scandalo che può essere qualificato come un crimine contro l'umanità dal momento che tali trasfusioni sono state effettuate nella piena consapevolezza, da parte del personale medico e dei responsabili politici, del fatto che si trattava di sangue infetto e che il suo impiego nelle trasfusioni avrebbe provocato il propagarsi, in persone sane, della sindrome da immunodeficienza acquisita, si chiede al Consiglio se può confermare che nei dodici Stati membri è stata effettuata l'analisi delle riserve di sangue destinato a trasfusioni e che si è provveduto a distruggere i quantitativi infetti e se può escludere il rischio che chi è sottoposto a trasfusioni sanguigne possa oggi essere infettato dal sangue in esse impiegato.

Risposta
(4 marzo 1992)

Da molti anni il Consiglio si preoccupa dei rischi particolari connessi con l'impiego di sangue o plasma umano come materia prima per la produzione di medicinali.

Infatti nel 1989 il Consiglio ha adottato una direttiva specifica ⁽¹⁾ sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani allo scopo di salvaguardare maggiormente la salute pubblica in questo settore.

La suddetta direttiva, che deve entrare in vigore negli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1992 per quanto concerne i nuovi medicinali derivati da sangue o plasma umano e che sarà estesa progressivamente ai medicinali esistenti anteriormente al 31 dicembre 1992, stabilisce talune norme — applicabili allo stesso modo agli stabilimenti pubblici e a quelli privati nonché al sangue e al plasma importati dai paesi terzi — che consentiranno di garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia di tali medicinali. In particolare, prima di ottenere un'autorizzazione di immissione sul mercato per un medicinale derivato da sangue o plasma umano, il suo produttore dovrà dimostrare di essere in grado di ottenere costantemente partite omogenee nonché di assicurare l'assenza di contaminanti virali specifici.

Occorre altresì notare che il piano d'azione 1991-1994, adottato nel quadro del programma «L'Europa contro l'AIDS» con decisione congiunta del Consiglio e dei ministri della sanità riuniti in sede di Consiglio ⁽²⁾, si prefigge, come obiettivo, tra le misure di prevenzione della trasmissione dell'HIV «la promozione dell'autosufficienza della Comunità in materia di emoderivati... proseguendo gli sforzi sinora compiuti per garantire la sicurezza delle trasfusioni».

Stando così le cose, non spetta al Consiglio rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare trattandosi di valutare la natura, il contenuto e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri, bensì, se del caso, alla Commissione, nella misura in cui essa concerne l'applicazione di atti comunitari quali la direttiva 89/381/CEE.

⁽¹⁾ Direttiva 89/381/CEE del 14 giugno 1989, GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44.

⁽²⁾ Decisione 91/317/CEE, GU n. L 175 del 4. 7. 91, pag. 26.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2716/91

dell'on. Herman Verbeek (V)
al Consiglio delle Comunità europee
(21 novembre 1991)
(92/C 78/118)

Oggetto: Negoziati sul commercio dei prodotti agricoli e ambiente

Può il Consiglio esprimere il suo parere in merito alla lettera aperta inviata il 20 luglio 1991 da un gran numero di enti non governativi di tutto il mondo al sig. Dunkel, segretario generale del GATT, nella quale si proponeva che:

1. qualsiasi accordo GATT contenga una clausola senza riserve in materia di sicurezza alimentare che riconosca la sovranità dei paesi in via di sviluppo per quanto concerne la produzione di generi alimentari di prima necessità, ammettendo in particolare una fondamentale distinzione tra i sussidi versati nell'emisfero settentrionale, che comportano sovrapproduzione ed esportazioni sottocosto, e quelli concessi nell'emisfero meridionale al fine di garantire l'autosufficienza alimentare, proteggere l'ambiente rurale e promuovere uno sviluppo tollerabile per l'ambiente;
2. qualsiasi accordo conceda ai governi la possibilità di adottare politiche e programmi in materia di gestione delle forniture e delle attività agricole volti a ridurre la produzione incentivando pratiche meno intensive;
3. gli organi legislativi nazionali o statali possano mantenere un potere sovrano su quegli aspetti degli scambi commerciali che investono la sanità pubblica e l'ambiente e che tali organi adottino le norme internazionali più severe in materia;
4. l'accordo GATT sia modificato onde evitare che esso violi accordi internazionali esistenti o futuri nel settore dell'ambiente (ad esempio il protocollo di Montreal, la convenzione sul mutamento climatico) o interferisca con gli sforzi nazionali in vista dell'introduzione di più severe norme ambientali?

Risposta

(4 marzo 1992)

Non spetta al Consiglio prendere posizione su proposte formulate da organizzazioni non governative.

Il Consiglio può tuttavia far presente all'onorevole parlamentare che la maggior parte dei problemi cui egli fa riferimento formano attualmente oggetto dei negoziati agricoli nell'ambito dell'Uruguay Round: non è cionondimeno possibile per il momento giudicarne anticipatamente il risultato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2727/91

dell'on. John Cushnahan (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee
(21 novembre 1991)
(92/C 78/119)

Oggetto: Partecipazione finanziaria dei dipendenti

Quali progressi ha compiuto il Consiglio nello studio del progetto di raccomandazione sulla partecipazione dei dipendenti ai profitti ed ai risultati finanziari delle loro aziende (PEPPER), progetto recentemente presentato dalla Commissione?

Risposta

(4 marzo 1992)

Il progetto di raccomandazione menzionato dall'onorevole parlamentare è attualmente esaminato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio che si pronuncerà in una delle prossime sessioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2736/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(21 novembre 1991)

(92/C 78/120)

Oggetto: Diritto di voto dei cittadini comunitari

Più di 4 000 donne per la maggior parte provenienti dai vari paesi europei sono sposate con cittadini greci che risiedono nell'isola di Rodi. Queste donne, stando a quanto afferma il «Collegio internazionale del Dodecaneso», sarebbero interessate a partecipare alla vita pubblica e per questo motivo aspirano tra l'altro ad acquisire il diritto di voto alle elezioni comunali.

Può la Cooperazione politica europea dire a che punto si trovano le discussioni in sede di conferenze intergovernative e in vista del Consiglio europeo di Maastricht volte a trovare una soluzione comunitaria a questo problema che riguarda i cittadini della Comunità?

Risposta

(28 febbraio 1992)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare esula dalla competenza della CPE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2789/91

dell'on. Freddy Blak (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 78/121)

Oggetto: Mortalità tra alcolizzati e fumatori

Che cosa ha fatto il Consiglio negli ultimi dodici mesi per impedire i 30 000 decessi di alcolizzati e i 220 000 decessi di fumatori registrati nella Comunità europea?

Risposta

(17 febbraio 1992)

1. Negli ultimi dodici mesi il Consiglio, che è molto sensibile agli effetti nocivi del tabacco e dell'abuso di alcool nella Comunità, ha proseguito i lavori nell'ambito del secondo piano d'azione contro il cancro, che forma l'oggetto della decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 maggio 1990⁽¹⁾, relativa al periodo 1990/1994.

L'11 novembre scorso il Consiglio ha adottato la posizione comune per l'adozione della direttiva che modifica la direttiva 89/62/CEE concernente l'etichettatura dei prodotti del tabacco, che ne completa le disposizioni riguardo ai prodotti diversi dalle sigarette e prevede il divieto di taluni tabacchi per uso orale.

Il Consiglio proseguirà inoltre i lavori relativi al divieto della pubblicità dei prodotti del tabacco alla luce del parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva in materia, non appena detto parere gli verrà trasmesso.

2. Riguardo all'alcolismo, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato, nel 1986⁽²⁾, una risoluzione concernente l'abuso di alcool; tuttavia la Commissione non ha a tutt'oggi presentato al Consiglio proposte in materia.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 1990, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. C 184 del 1986, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2855/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 78/122)

Oggetto: Traffico di droga di provenienza dominicana

La città di San Francisco de Maonis (200 000 abitanti), nella Repubblica dominicana, prospera da alcuni anni su di uno sfondo di miseria grazie al traffico di droga, al punto di essere chiamata Villa Narco (con allusione al quartiere residenziale il cui ambiente è in piena ascensione qualitativa . . .) o Medellin dei Caraibi. Incentrato soprattutto su New York attraverso Portorico e la Florida, tale commercio avrebbe anche delle ramificazioni in Europa.

Mi premerebbe sapere che cosa ha fatto o sta facendo il Consiglio per contribuire alla prevenzione e alla repressione di tale traffico e se è disposto a subordinare la

concessione dei vari aiuti europei (bilaterali, multilaterali e Lomé IV) all'effettiva adesione delle autorità dominicane ad un programma di sradicamento.

Risposta

(17 febbraio 1992)

Anzitutto il Consiglio ricorda in generale che la Comunità appoggia le azioni condotte a livello internazionale in materia di lotta contro il traffico di droga; è in questo contesto che devono essere citate la firma apposta dalla Comunità alla convenzione di Vienna del 1988 e la conclusione a nome della Comunità il 22 ottobre 1990.

Inoltre la Comunità inserisce negli accordi che conclude con i paesi terzi disposizioni relative alla lotta contro il traffico della droga. Lo stesso avviene per la convenzione di Lomé IV (articolo 159, paragrafo k).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2858/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 78/123)

Oggetto: Minaccia di disastro ecologico nelle regioni costiere del Pacifico in America centrale

Dopo la scomparsa delle foreste folte dalla costa del Pacifico in America centrale il suolo è stato sottoposto a produzioni ecologicamente negative fra cui in primo luogo quella del cotone, che comportano un'aspersione smisurata, sempre più intensa e poco selettiva, dei campi con pesticidi sempre più potenti, specialmente con gli aeroplani. Particolarmente pericolose risultano le organoclorine, il DDT, l'epaetaclo e il paration: le organoclorine, vietate negli Stati Uniti, sopravvivono 15 anni nel suolo così trattato e a volte capita che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti rifiuta l'accesso al mercato nordamericano di carichi sospetti dal punto di vista medico.

Nell'intento di realizzare rapidi ed ingenti profitti ed incuranti del futuro a medio e lungo termine delle regioni, delle specie vegetali ed animali e delle popolazioni, spesso anche indifferenti rispetto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, i grandi proprietari terrieri dei paesi in causa vengono approvvigionati soprattutto da compagnie multinazionali, di matrice europea (Bayer, Ciba-Geygy, Shell) o altre (Chevron, Stauffer, Hooker...). I risultati sfiorano la catastrofe: già negli anni 1960 e 1970 l'America centrale ha assorbito da sola il 40% delle esportazioni nordamericane di insetticidi, il che ha conferito alla re-

gione il privilegio di essere in testa al consumo pro capite di pesticidi in tutto il modo.

È disposto il Consiglio a prendere in considerazione il problema sollevato e a contribuire ad un programma internazionale volto ad escludere gli insetticidi pericolosi, a conseguire un equilibrio delle produzioni per uno sviluppo autonomo e a ricostituire gradualmente gli ecosistemi, ricorrendo in particolare a mezzi alternativi di protezione della natura soggetta a sfruttamento?

Risposta

(4 marzo 1992)

1. L'interrogazione dell'onorevole parlamentare, che di fatto riguarda un ambito molto più esteso che non la sola costa del Pacifico in America centrale, si richiama sia al divieto di utilizzare talune sostanze pericolose sia al contributo comunitario a modalità di sviluppo alternative più rispettose dell'ambiente.

Riguardo al primo aspetto, si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta del Consiglio alle sue interrogazioni scritte n. 2337/91 e n. 2533/91, in cui si precisano le varie disposizioni adottate dal Consiglio per vietare, all'occorrenza, talune sostanze pericolose.

2. Quanto al secondo aspetto, risulta evidente che il Consiglio, benché non sia competente per pronunciarsi sulla scelta delle modalità di sviluppo (autarchico o no) di uno Stato, non ha aspettato un'iniziativa internazionale per attuare, segnatamente a beneficio dei paesi ACP, come nuovamente sottolineato nell'importantissimo capitolo sull'ambiente di Lomé IV, una strategia di aiuto allo sviluppo che riconosce l'interdipendenza tra ambiente e sviluppo e promuove l'utilizzazione razionale delle risorse naturali, in particolare riguardo all'impiego di anti-parassitari e altre sostanze pericolose.

3. Per quanto concerne in particolare l'America centrale, si rammenta che gli orientamenti per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia per il decennio 1990-2000, adottati dal Consiglio all'inizio del 1991, precisano che l'ambiente costituisce uno dei sette grandi settori prioritari d'intervento della cooperazione finanziaria e tecnica.

È prevista l'apertura di un dialogo tra la Comunità ed i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia sulla politica in materia di ambiente (a livello nazionale, regionale ed internazionale), nonché sulle strategie e le modalità della sua applicazione.

Gli orientamenti del Consiglio indicano che il 10% delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia sarà devoluto alla salvaguardia dell'ambiente, in particolare della foresta tropicale.

La soluzione di taluni problemi di portata locale, tra cui l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, riveste particolare importanza.

4. Infine, più specificamente, il Consiglio «Ambiente» del 12 dicembre 1991 è giunto ad un accordo sul regolamento relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi. Il Consiglio ha inoltre adottato alcuni orientamenti per il proseguimento dei lavori preparatori della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) che si terrà a Rio de Janeiro dal 1° al 12 giugno 1992 e che dovrebbe sfociare nell'elaborazione di strumenti di diritto internazionale intesi ad assicurare la salvaguardia delle foreste tropicali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3013/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 78/124)

Oggetto: Armonizzazione delle politiche di asilo

Prevede il Consiglio di studiare con attenzione la proposta, avanzata di recente dall'Italia alla riunione dell'Aja (18 settembre 1991), a favore di un'armonizzazione a livello comunitario delle politiche nazionali di asilo, nonché della creazione di un organismo comune che valuti i flussi migratori?

Risposta

(4 marzo 1992)

Nella riunione di Maastricht i ministri incaricati dell'immigrazione hanno presentato al Consiglio europeo una relazione sulla politica di immigrazione e di asilo.

Il Consiglio europeo ha espresso il proprio accordo sul programma di lavoro e sul calendario previsti ed ha invitato i ministri incaricati dell'immigrazione ad applicarli.

Per quanto riguarda più specificamente l'asilo, la relazione prevede l'esame di misure intese a ravvicinare le politiche degli Stati membri.

Il Consiglio europeo ha altresì espresso il suo accordo sul progetto di trattato sull'Unione politica, che inserisce la politica di asilo tra i settori che gli Stati membri reputano di interesse comune.

Gli Stati membri esprimono in un progetto di dichiarazione l'intenzione di adottare, per l'inizio del 1993, un'azione comune volta ad armonizzare taluni aspetti di tale politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3053/91

dell'on. Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (LDR)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 78/125)

Oggetto: Inserimento della lingua catalana nel programma LINGUA

Tenendo conto della risoluzione approvata dall'assemblea plenaria del Parlamento europeo l'11 dicembre 1990 (doc. A3-169/90) (1) nella quale si raccomandava l'inserimento del catalano nel programma LINGUA, e considerato che la revisione di detto programma si effettuerà nel 1992,

come pensa il Consiglio di inserire il catalano nel programma LINGUA nel luglio 1992?

(1) GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 42.

Risposta

(4 marzo 1992)

Al Consiglio non è pervenuta nessuna proposta della Commissione per l'inclusione del catalano tra le lingue specificate nel programma LINGUA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3129/91

dell'on. Adrien Zeller (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 78/126)

Oggetto: Convenzione di Istanbul sul fallimento

Desidero attirare l'attenzione della Commissione delle Comunità europee sulla convenzione europea concernente taluni aspetti internazionali del fallimento, elaborata sotto l'egida del Consiglio d'Europa e aperta alla firma e/o firmata a Istanbul il 5 giugno 1990.

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 220, ultimo trattino del trattato di Roma e del fatto che la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 non si applica ai fallimenti, non sarebbe opportuno che i dodici Stati membri della Comunità firmassero e/o ratificassero rapidamente la suddetta convenzione di Istanbul?

Non sarebbe opportuno che il Consiglio delle Comunità europee prendesse una decisione in tal senso?

Risposta*(4 marzo 1992)*

L'articolo 220, ultimo trattino del trattato prevede infatti che gli Stati membri debbano avviare fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

La convenzione di Istanbul, elaborata sotto l'egida del Consiglio d'Europa, potrebbe effettivamente essere un

mezzo per raggiungere lo stesso obiettivo, benché le materie contemplate siano limitate, mentre la sua portata geografica potrebbe essere più ampia di quella della Comunità.

Nondimeno, è necessario far notare all'onorevole parlamentare che un nuovo progetto di convenzione «fallimento», fondata sull'articolo 220 del trattato, è all'esame in sede di Consiglio, e che qualora tale convenzione venisse stipulata entro termini relativamente brevi, come si può fondatamente sperare, essa risponderebbe appieno all'obiettivo fissato all'articolo 220, ultimo trattino.
